



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

A) CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione ufficio presidenza Consiglio regionale 6 dicembre 2017 - n. 449

Pubblicazione, ai sensi della legge 5 luglio 1982, n. 441, della legge regionale 19 luglio 1982, n. 41, come modificata dalla l.r. 24 giugno 2013, n. 3, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, delle dichiarazioni dei redditi 2017, relative ai redditi dell'anno 2016, e delle variazioni patrimoniali intervenute rispetto all'anno precedente dei Consiglieri regionali, degli Assessori e dei Sottosegretari non consiglieri della X Legislatura in carica e di Consiglieri cessati dalla carica 3

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 4 dicembre 2017 - n. X/7468

Determinazioni relative alle azioni per il contrasto all'antimicrobicoresistenza e il controllo del consumo di antibiotici in ambito umano e in ambito veterinario in Regione Lombardia: Piano Regionale 2018-2020 4

Delibera Giunta regionale 4 dicembre 2017 - n. X/7477

Modifica dell'allegato alla deliberazione di Giunta regionale 8 marzo 2002, n. VII/8313 e dell'appendice relativa a criteri e modalità per la redazione della documentazione di previsione d'impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi 45

Delibera Giunta regionale 4 dicembre 2017 - n. X/7484

Determinazioni in ordine alla programmazione sanitaria regionale concernente le autorizzazioni all'installazione ed esercizio di apparecchiature a risonanza magnetica (RMN) per uso diagnostico con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 2 tesla e non superiore a 4 tesla 59

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

Decreto dirigente unità organizzativa 27 novembre 2017 - n. 14847

Prelievo dal fondo di riserva di cassa e relativi adeguamenti degli stanziamenti del bilancio di previsione 2017 e del relativo documento tecnico d'accompagnamento – 23° provvedimento 76

Decreto dirigente unità organizzativa 28 novembre 2017 - n. 14989

Bilancio finanziario gestionale per l'esercizio finanziario 2017-2019. Variazioni con istituzione del fondo pluriennale vincolato ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - 7° Provvedimento 88

Decreto dirigente struttura 6 dicembre 2017 - n. 15765

Interventi strategici finanziati con il fondo comuni confinanti, intervento «Bormio Marketing – Attività di Marketing turistico integrato e comprensoriale». CUP D69D16001960009, espressione del parere regionale favorevole al progetto di fattibilità tecnico-economica/definitivo e nulla osta alla liquidazione dell'anticipo del 10% del finanziamento del fondo comuni confinanti, ai sensi dell'art. 3 delle «Procedure istruttorie per l'istruttoria regionale delle proposte di interventi strategici finanziati dal fondo comuni confinanti», approvate con d.g.r. 6423 del 3 aprile 2017 92

D.G. Reddito di autonomia e inclusione sociale

Decreto dirigente struttura 6 dicembre 2017 - n. 15641

POR FSE 2014/2020 – Approvazione del quindicesimo elenco dei comuni ammessi alla misura Nidi Gratis 2017-2018 95

D.G. Culture, identità e autonomie

Comunicato regionale 4 dicembre 2017 - n. 177

Comunicazione alienazione opera dichiarata di interesse culturale 97

D.G. Agricoltura

Decreto direttore generale 12 dicembre 2017 - n. 15904

Determinazioni in merito ai tempi e alle modalità di presentazione e/o aggiornamento, per l'anno 2018, della comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti azotati prevista dalle d.g.r. n. 5171/2016 (zone vulnerabili) e n. 5418/2016 (zone non vulnerabili) 98

Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 15 dicembre 2017

Decreto dirigente struttura 6 dicembre 2017 - n. 15698

Reg. UE 1305/2013. Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia. disposizioni per la cessione di aziende (cambio beneficiario), ai sensi dell'art. 8 del reg. ue n.809/2014, relativamente all'operazione 8.1.02 «Mantenimento di superfici imboschite», alla sottomisura 10.1 «Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali», alla misura 11 «Agricoltura biologica», alla sottomisura 12.1 «Pagamento compensativo per le zone agricole natura 2000» e alla sottomisura 13.1 «Pagamento compensativo per le zone montane» 103

D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

Decreto dirigente struttura 27 novembre 2017 - n. 14902

Aggiornamento e pubblicazione degli importi dovuti alla Regione Lombardia per l'anno 2018 a titolo di canoni di utenza di acqua pubblica in applicazione dell'articolo 6 della l.r. 29 giugno 2009, n. 10 112

D.G. Casa, housing sociale, EXPO 2015 e internazionalizzazione delle imprese

Decreto dirigente unità organizzativa 12 dicembre 2017 - n. 15927

Approvazione beneficiari aderenti all'invito alle imprese lombarde a manifestare l'interesse per la partecipazione alla piattaforma Business Matching attiva nell'ambito di Expo Astana 2017 «Future Energy» di cui al decreto del 5 luglio 2017, n. 8097. VI provvedimento 114

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Struttura commissariale per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) Decreto n. 166 del 28 novembre 2017

Presa d'atto della rendicontazione finale dei «lavori di ripristino della chiesa della parrocchia di S.Andrea Apostolo» in Sarginesco di Castellucchio (MN) a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012» id123 - art 2 del protocollo d'intesa tra commissario delegato e Diocesi di Mantova del 17 novembre 2015 116

A) CONSIGLIO REGIONALE

D.u.p.c.r. 6 dicembre 2017 - n. 449

Publicazione, ai sensi della legge 5 luglio 1982, n. 441, della legge regionale 19 luglio 1982, n. 41, come modificata dalla l.r. 24 giugno 2013, n. 3, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, delle dichiarazioni dei redditi 2017, relative ai redditi dell'anno 2016, e delle variazioni patrimoniali intervenute rispetto all'anno precedente dei Consiglieri regionali, degli Assessori e dei Sottosegretari non consiglieri della X Legislatura in carica e di Consiglieri cessati dalla carica

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto lo Statuto d'autonomia della Lombardia, approvato con legge statutaria 30 agosto 2008, n. 1, e in particolare l'articolo 22 che sancisce l'autonomia di bilancio, amministrativa, contabile, patrimoniale, funzionale e organizzativa del Consiglio regionale;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e in particolare l'articolo 67, come introdotto dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a norma del quale le Regioni assicurano l'autonomia contabile del Consiglio regionale;

Visti:

- la legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti) e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge regionale 19 luglio 1982, n. 41 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive nell'ambito della Regione Lombardia e modifiche alla l.r. 6 gennaio 1979, n. 2. Norme per la procedura ed il controllo delle nomine di competenza degli organi regionali in enti ed istituzioni diverse) come modificata dalla l.r. 24 giugno 2013, n. 3 (Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

Visti altresì i seguenti provvedimenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) relativi all'assolvimento dei suddetti obblighi di pubblicazione:

- deliberazione 4 luglio 2013, n. 50, recante «Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016» che precisa le modalità di assolvimento degli obblighi di pubblicità sul sito istituzionale, di cui al d.lgs. 33/2013;
- deliberazione 20 ottobre 2014, n. 144, recante «Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni» che, con riferimento alle Regioni individua gli organi di indirizzo politico in Presidente della Regione, Consiglio regionale e Giunta regionale;
- orientamento n. 14/2014, il quale chiarisce che «per l'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013 non è sufficiente la pubblicazione del quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi, tenuto conto che l'art. 2, n. 2), della legge n. 441/1982, a cui la citata lett. f) rinvia, fa espresso riferimento alla copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche. Tuttavia, è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o dell'amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili contenuti nella stessa dichiarazione»;

Viste le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati» emesse dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014, che indicano la necessità di non pubblicare dati eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite dal d.lgs. 33/2013;

Richiamata la propria deliberazione 8 luglio 2013, n. 117 «Disposizioni attuative dell'articolo 3 della l.r. 41/1982, come modificato dall'art. 10 della l.r. 3/2013, e dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 per l'adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza

concernenti i Consiglieri regionali, i componenti della Giunta regionale e i sottosegretari»;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2017, pubblicato in GU n. 175 del 28 luglio 2017 che ha prorogato il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e del modello 770;

Viste le dichiarazioni dei redditi 2017, relative ai redditi 2016, e le dichiarazioni concernenti le variazioni patrimoniali intervenute rispetto all'anno 2016, presentate, ai sensi dell'art. 4 della l.r. 41/1982, dai Consiglieri regionali, dagli Assessori e dai Sottosegretari non consiglieri, comprensive anche delle dichiarazioni di consenso o mancato consenso alla pubblicazione delle dichiarazioni relative al coniuge non separato e ai parenti fino al secondo grado;

Viste inoltre le dichiarazioni relative al 2016, presentate, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 41/1982, dai Consiglieri Umberto Ambrosoli, Carugo Stefano, Castellano Lucia, Melazzini Mario Giovanni, Fabio Rizzi, Romeo Antonio Domenico cessati dalla carica;

Considerato che la suddetta deliberazione n. 117 del 2013 prevede che le dichiarazioni e le informazioni in questione siano pubblicate, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, nel BURL e sul sito istituzionale del Consiglio prevedendo l'accessibilità, mediante collegamento ipertestuale, dal sito istituzionale della Giunta regionale;

all'unanimità dei voti, espressi a scrutinio palese

DELIBERA

1. di prendere atto delle dichiarazioni dei redditi 2017, relative all'anno 2016, e delle variazioni patrimoniali intervenute rispetto all'anno precedente, comprensive anche delle dichiarazioni di consenso o mancato consenso alla pubblicazione delle dichiarazioni relative al coniuge non separato e ai parenti fino al secondo grado, depositate dai Consiglieri regionali, dai Sottosegretari e dagli Assessori non consiglieri della X Legislatura, riportate nei seguenti allegati alla presente deliberazione :

- All. A): dichiarazioni reddituali e variazioni patrimoniali relative ai Consiglieri regionali¹;
- All. B): dichiarazioni reddituali e variazioni patrimoniali relative agli Assessori e Sottosegretari non consiglieri¹;

2. di prendere atto delle dichiarazioni relative all'anno 2016 presentate dai Consiglieri cessati dalla carica Umberto Ambrosoli, Carugo Stefano, Castellano Lucia, Melazzini Mario Giovanni, Fabio Rizzi, Romeo Antonio Domenico, riportate nell'All. C)¹ alla presente deliberazione;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale del Consiglio prevedendo l'accessibilità, mediante collegamento ipertestuale, dal sito istituzionale della Giunta regionale.

Il presidente: Raffaele Cattaneo
Il segretario: Mauro Bernardis

¹ Per la consultazione degli allegati, i cui originali sono conservati presso l'Ufficio Segreteria dell'Ufficio di Presidenza e Prerogative dei Consiglieri del Consiglio regionale, si rinvia al link a: <http://www.consiglio.regione.lombardia.it/wps/portal/crl/home/istituzione/!-Consiglieri/compensi-connessi-all-assunzione-della-carica/dichiarazioni-su-reddito-e-patrimonio-e-altre-informazioni>

Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 15 dicembre 2017

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 4 dicembre 2017 - n. X/7468
Determinazioni relative alle azioni per il contrasto all'antimicrobicoresistenza e il controllo del consumo di antibiotici in ambito umano e in ambito veterinario in Regione Lombardia: Piano Regionale 2018-2020

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che le infezioni correlate all'assistenza rappresentano una grave minaccia per la salute pubblica a causa dell'impatto epidemiologico ed economico del fenomeno, dove l'impatto epidemiologico è legato all'incremento della morbosità e della mortalità che si associa alle infezioni causate da batteri antibiotico-resistenti;

Preso atto che sono state intraprese delle azioni di sensibilizzazione a livello mondiale per affrontare la problematica delle infezioni antibiotico-resistenti:

- l'ECDC (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) dal 2008 coordina la rete di sorveglianza delle infezioni associate all'assistenza e trasmette periodicamente i dati immessi nel database del sistema europeo di sorveglianza dando evidenze sulla situazione nazionale;
- i tavoli internazionali quali G7 e la Global Health Security Agenda (GHSA) si stanno occupando in maniera forte della problematica tanto da individuare, nel 2015, l'antibiotico-resistenza tra le problematiche su cui è opportuno e necessario un impegno e una presa di posizione;
- il Consiglio d'Europa del 17 giugno 2016 chiede agli Stati membri di sviluppare, entro la metà del 2017, un Piano Nazionale di Contrasto all'antibiotico-resistenza (AMR) basato sulla strategia «one health» e un nuovo Piano di Azione Europeo in linea con il WHO Global Action Plan con misure tese a prevenire le infezioni e garantire un uso prudente degli antimicrobici nella medicina umana e veterinaria;
- l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 21 settembre 2016 ha approvato una «Dichiarazione politica sull'AMR», per sottolineare il livello di attenzione politica nei confronti della problematica e l'accordo ad agire nel settore della salute umana, sicurezza degli alimenti, veterinario e ambientale;
- la Commissione Europea agevola e assiste gli Stati membri nello sviluppo, nella valutazione e nell'attuazione dei piani d'azione nazionali contro la resistenza agli antimicrobici, sostenendo il rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e sorveglianza, valutando il sostegno finanziario;

Vista la seguente normativa europea relativa al tema AMR:

- la Decisione 2013/652UE che definisce un monitoraggio nei confronti della resistenza agli antimicrobici dei batteri zoonotici e commensali;
- il Regolamento (UE) 2016/429 relativo alla sanità animale che individua, ai fini dell'eradicazione, i germi infettivi agli antimicrobici alla stregua delle malattie infettive;
- l'«European One Health Plan Against Antimicrobial Resistance» adottato in data 30 giugno 2017 dalla Commissione Europea;

Dato atto che Regione Lombardia, dal 2004 ha impostato un sistema per la registrazione degli isolamenti batterici su una piattaforma informatica (INF-OSP) e ad oggi i dati inseriti, fase post analitica del lavoro delle Microbiologie, permettono di ottenere dati epidemiologici regionali e locali;

Dato atto, altresì che Regione Lombardia ha approvato i seguenti provvedimenti rivolti alla problematica dell'antibiotico-resistenza:

- la d.g.r. n. X/2935 del 19 dicembre 2014 di adozione del «Piano Regionale integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 2015-2018», che individua obiettivi vincolanti, previsti dalla «legislazione alimentare» Unionale e Statale, e obiettivi strategici, identificati sulla base dell'analisi di contesto e della graduazione del rischio di filiera, di processo e di prodotto;
- la legge regionale n. 15/2016 che demanda le competenze in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti di origine animale ai Dipartimenti veterinari e sicurezza degli alimenti di origine animale e ai distretti di medicina veterinaria ai quali sono attribuite funzioni di programmazione, coordinamento, gestione dei processi, supporto e verifica dell'attività di sanità pubblica veterina-

ria e di sicurezza alimentare svolta dai distretti di medicina veterinaria;

- la d.g.r. n. X/5954 del 5 dicembre 2016 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2017», che, al punto 13.3 «Aree di sviluppo», indica:
 - le attività previste per il monitoraggio e la sorveglianza delle infezioni correlate all'assistenza e sepsi, attraverso un percorso consolidato di indicatori provenienti dai dati degli isolamenti della rete delle microbiologie lombarde e dai database delle schede di dimissione ospedaliera (SDO);
 - l'aderenza al Programma Integrato di Miglioramento dell'Organizzazione - PrIMO - in cui è stato definito un percorso con un sistema di indicatori e controlli di elevata qualità ed accuratezza dell'andamento del fenomeno al fine di fornire una risposta di «sistema» alla sepsi, per l'elevata incidenza di questa entità nosologica e per la sua elevata letalità; in particolare, nelle aree: «Monitoraggio Interno» per gli indicatori, «Audit» per le verifiche dei processi, «Valutazione» attraverso la check-list di autovalutazione;
 - le azioni per assicurare l'implementazione di uno strumento di sorveglianza epidemiologica della sepsi;
 - la Circolare n. 01 del 27 gennaio 2017 che fornisce indicazioni operative per la predisposizione, da parte di ciascuna ATS, del «Piano Integrato Aziendale della Prevenzione Veterinaria (PIAPV 2017)»;

Preso atto che il Ministero della Salute nella Conferenza Stato Regioni del 2 novembre 2017 Rep. Atti n. 188 ha approvato il «Piano Nazionale di Contrasto dell'Antimicrobico-resistenza (PN-CAR) 2017-2020» sia umana che veterinaria, quale documento di indirizzo per il contrasto dell'AMR a livello nazionale, regionale e locale. Gli obiettivi generali della strategia ivi proposta, sono: la riduzione della frequenza delle infezioni da microrganismi resistenti agli antibiotici e la riduzione della frequenza di infezioni associate all'assistenza sanitaria ospedaliera e comunitaria;

Visto il documento «Piano regionale per il contrasto all'antimicrobicoresistenza e il controllo del consumo di antibiotici in ambito umano e in ambito veterinario» predisposto in adempimento alle indicazioni contenute del Piano Nazionale sopra citato;

Ritenuto di approvare il documento «Piano Regionale per il contrasto all'antimicrobicoresistenza e il controllo del consumo di antibiotici in ambito umano e in ambito veterinario» - allegato parte integrante del presente provvedimento - quale atto fondamentale per la sorveglianza ed il monitoraggio dell'antimicrobico-resistenza e del consumo di antibiotici in ambito umano e veterinario per il triennio 2018-2020;

Ritenuto di rinviare a successivi provvedimenti della Direzione Generale Welfare le indicazioni e le modalità relative allo sviluppo, all'applicazione e all'implementazione dei programmi e delle attività specifiche qui sotto indicate:

- adesione da parte tutti i laboratori di microbiologia regionali (inclusi quelli afferenti all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna) alla rete per la sorveglianza e il monitoraggio dell'AMR nel settore umano e nel settore veterinario per la gestione:
 - della sorveglianza delle resistenze;
 - del feed-back dei dati;
 - del sistema di monitoraggio regionale;
 - del sistema di allerta su nuovi fenomeni e nuove resistenze;
- monitoraggio dell'uso di antibiotici e della appropriatezza prescrittiva per le attività di ricovero e ambulatoriali;
- monitoraggio dell'uso di antibiotici e della appropriatezza prescrittiva per le attività di cura degli animali
- sviluppo di un sistema integrato umano-veterinario di monitoraggio degli antibiotici e delle resistenze;

Visti i seguenti atti di programmazione regionale:

- «Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura» - approvato con d.c.r. n. IX/56 del 28 settembre 2010;
- «Piano Socio Sanitario Regionale 2010-2014» - approvato con d.c.r. n. IX/88 del 17 novembre 2010 la cui validità è stata prorogata dalla d.g.r. n. X/2989 del 23 dicembre 2014 fino all'approvazione di un nuovo Piano;

Vagliate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di recepire il Piano Nazionale di Contrasto dell'Antimicrobioco-resistenza (PNCAR) 2017-2020;

2. di approvare il documento «*Piano Regionale per il contrasto all'antimicrobicoresistenza e il controllo del consumo di antibiotici in ambito umano e in ambito veterinario*» – allegato parte integrante del presente provvedimento – quale atto fondamentale per la sorveglianza ed il monitoraggio dell'antimicrobico-resistenza e del consumo di antibiotici in ambito umano e veterinario per il triennio 2018-2020;

3. di rinviare a successivi provvedimenti della Direzione Generale Welfare le indicazioni e le modalità relative allo sviluppo, all'applicazione e all'implementazione dei programmi e delle attività specifiche qui sotto indicate:

- adesione da parte tutti i laboratori di microbiologia regionali alla rete per la sorveglianza e il monitoraggio dell'AMR nel settore umano e nel settore veterinario per la gestione:
 - della sorveglianza delle resistenze;
 - del feed-back dei dati;
 - del sistema di monitoraggio regionale;
 - del sistema di allerta su nuovi fenomeni e nuove resistenze;
- monitoraggio dell'uso di antibiotici e della appropriatezza prescrittiva per le attività di ricovero e ambulatoriali;
- monitoraggio dell'uso di antibiotici e della appropriatezza prescrittiva per le attività di cura degli animali;
- sviluppo di un sistema integrato umano-veterinario di monitoraggio degli antibiotici e delle resistenze;

4. di pubblicare il presente atto sul Portale di Regione Lombardia e sul BURL.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ • _____

**PIANO REGIONALE
PER IL CONTRASTO ALL'ANTIMICROBICORESISTENZA
E IL CONTROLLO DEL CONSUMO DI ANTIBIOTICI
IN AMBITO UMANO E IN AMBITO VETERINARIO
(2018-2020)**

PREMESSA

DESCRIZIONE CONTESTO DI APPLICAZIONE DEL PIANO REGIONALE

SCOPO DEL DOCUMENTO E METODOLOGIA

LA SORVEGLIANZA DELL'AMR IN AMBITO UMANO E VETERINARIO

SORVEGLIANZA DELLE INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA (ICA)

PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE INFEZIONI DA MICRORGANISMI RESISTENTI

USO CORRETTO DEGLI ANTIBIOTICI E SORVEGLIANZA DEI CONSUMI

COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

Acronimi

PREMESSA

La resistenza agli antimicrobici è il fenomeno per il quale un microrganismo risulta resistente all'attività di un farmaco antimicrobico, originariamente efficace per il trattamento di infezioni da esso causate. Il fenomeno può riguardare tutti i tipi di farmaci antimicrobici: antibatterici (detti anche antibiotici), antifungini, antivirali, antiparassitari. L'antimicrobico-resistenza ha un rilevante impatto epidemiologico ed economico e rappresenta oggi una delle maggiori minacce per la salute pubblica all'attenzione di Organismi, Enti e Istituzioni a livello internazionale e nazionale. In Italia il Ministero della Salute coordina specifici lavori finalizzati alla definizione e gestione di un Piano Nazionale di Contrasto dell'Antimicrobico-resistenza. Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia partecipa attivamente a questi lavori e il presente documento "Linee Guida per il contrasto all'antimicrobico-resistenza e il controllo del consumo di antibiotici in ambito umano e in ambito veterinario" ne riprende e ne declina gli elementi di riferimento per il proprio livello regionale.

L'**impatto epidemiologico** si riflette in un aumento della morbosità e della mortalità associate alle infezioni causate da patogeni resistenti rispetto a quelle causate da patogeni sensibili; l'impatto è stato ampiamente documentato per vari tipi di infezioni (es. polmoniti, infezioni batteriemiche) e per vari tipi di patogeni resistenti (es. *Staphylococcus aureus* resistente alla meticillina – MRSA, *Pseudomonas aeruginosa* multi farmaco resistente - MDR). Inoltre, in seguito al fallimento terapeutico o al mancato isolamento dei portatori all'interno delle strutture assistenziali, i pazienti rimangono contagiosi per un tempo più lungo, aumentando il rischio di diffondere microrganismi resistenti. Trattandosi spesso di pazienti fragili, in condizioni di istituzionalizzazione, la contagiosità rappresenta un ulteriore e importante elemento di preoccupazione.

L'**impatto economico** è legato alla perdita di vite e di giornate lavorative e al maggior utilizzo di risorse sanitarie (es. durata della degenza, esami diagnostici, farmaci), ed è stato analogamente dimostrato per varie tipologie di infezione (es. infezioni del sito chirurgico) e di patogeni resistenti (es. MRSA). I farmaci di seconda linea, cui è necessario fare ricorso in presenza di infezioni causate da batteri resistenti sono spesso più costosi e più tossici, con possibile ulteriore impatto sanitario ed economico.

L'AMR in ambito clinico è in aumento e riguarda la maggior parte dei batteri patogeni. Questa evoluzione rende problematica la terapia di molte infezioni, ed è aggravata dalla carenza di nuovi antibiotici, conseguente al rallentamento nella ricerca e sviluppo che si è verificato negli ultimi decenni in questo settore. Indicata anche come "crisi della resistenza agli antibiotici", questa condizione rischia di compromettere la fattibilità di tutta una serie di procedure mediche

avanzate (es. trapianti di organi e tessuti, terapie immunosoppressive, impianto di materiali protesici) che richiedono la disponibilità di antibiotici efficaci.

In **Italia**, secondo quanto rilevato anche dalla sorveglianza dell'AMR curata dall'ISS (AR-ISS), la resistenza agli antibiotici si mantiene tra le più elevate d'Europa, quasi sempre al di sopra della media.

L'impatto che l'impiego di antimicrobici nel settore zootecnico ha sul rischio di trasmissione di batteri resistenti all'uomo, in particolare attraverso il consumo di alimenti di origine animale, necessita di ulteriori approfondimenti. Oltre alle ripercussioni descritte sulla salute umana, un utilizzo non corretto degli agenti antimicrobici in medicina veterinaria può comportare anche un rischio per la salute animale, un aumento del potenziale rischio sanitario per gli allevatori ed essere responsabile di riduzioni delle produzioni e dell'efficienza degli allevamenti.

Politiche di Regione Lombardia

Il controllo e la prevenzione dell'AMR e delle ICA sono di interesse prioritario per Regione Lombardia. La necessità di sovrintendere allo studio e al controllo delle infezioni e alla uniforme rilevazione ed elaborazione dei dati è stata formalizzata inizialmente con la DGR n. IV/43647 del 6/6/1989 che ha istituito una specifica Commissione Regionale per la lotta contro le infezioni ospedaliere. A questo atto si sono affiancati nel tempo i Piani Regionali per la Prevenzione - tra i quali il vigente Piano Regionale per la Prevenzione 2015-2018 approvato con DGR n° X/3654 del 05/06/2015 - e specifici atti di indirizzo. Nel 2004 è stata avviata su pazienti ricoverati la sorveglianza epidemiologica delle infezioni ospedaliere attraverso il progetto SENTILOMB (monitoraggio agenti infettivi "sentinella"), affiancato nel 2007 dai progetti BASALOMB (monitoraggio delle batteriemie da *S.Aureus*) e RESILOMB (monitoraggio resistenze antibiotiche). I dati sono alimentati con il coinvolgimento diretto dei laboratori di Microbiologia e opportunamente rielaborati sono continuamente restituiti alle Strutture sanitarie attraverso il Portale di Governo regionale.

L'utilizzo di questo sistema, complessivamente denominato INFOSP, è parte integrante delle attività di sorveglianza, prevenzione e controllo delle infezioni correlate all'assistenza sanitaria previste dal Programma Integrato di Miglioramento dell'Organizzazione (Pr.I.M.O) approvato con DGR n. X/3652 del 5/6/2015. Il miglioramento continuo è un processo di innovazione focalizzato, che coinvolge tutta l'azienda e consiste nell'adozione di miglioramenti piccoli, frequenti, continuativi nel tempo, finalizzati a ottenere risultati significativi grazie al loro effetto cumulativo.

Elementi essenziali sono:

- a) presenza e intervento del management nell'indirizzare e nel focalizzare gli sforzi di miglioramento in modo da assicurare la coerenza delle azioni intraprese con le esigenze operative e strategiche della Struttura,

- b) contributo diretto degli operatori nel proporre come migliorare i processi loro affidati, nel verificare la validità delle proposte e nel realizzare i cambiamenti necessari.

Nelle delibere per le determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per gli esercizi degli anni 2015, 2016 e 2017 sono inserite le indicazioni per attivare i piani di miglioramento prioritariamente sull'area relativa alle infezioni ospedaliere e specificamente legate a set di indicatori strutturati su ICA e sepsi.

In attuazione alla decisione 2013/652/UE in Regione Lombardia viene data attuazione al Piano di monitoraggio armonizzato della resistenza agli antimicrobici nei batteri zoonotici e commensali, mediante il campionamento (circa 400 campioni anno) in determinate popolazioni animali e categorie di alimenti di origine animale. L'analisi dei risultati permette di fare valutazioni sulla circolazione di germi antimicrobico resistenti negli allevamenti di bovini, suini e avicoli della Regione e di adottare opportuni provvedimenti. Tale piano è stato integrato, in collaborazione con IZSLER, con un progetto specifico, previsto dalla programmazione regionale, nei suini che monitora la presenza di agenti antimicrobici dall'allevamento sino al macello degli animali.

Inoltre a partire dal gennaio 2015 è stato reso operativo, anche se in forma sperimentale nel territorio regionale, il sistema del Ministero della Salute che permette l'emissione elettronica della ricetta veterinaria da parte dei Medici Veterinari, la fornitura dei farmaci da parte dei farmacisti, la gestione delle registrazioni e della somministrazione ai capi in azienda da parte degli allevatori. L'utilizzo di tali funzionalità rende disponibile automaticamente alle Autorità Competenti il consumo reale dei farmaci e individua per singola azienda anche i flussi degli antibiotici definiti criticals importans. Queste funzionalità sono inoltre disponibili anche per i veterinari libero professionisti che per gli allevatori. Poi è in corso di implementazione nel sistema informatico la possibilità di prescrivere i mangimi medicati e la gestione delle prescrizioni negli animali da compagnia.

Questi due aspetti sono molto importanti perché in campo zootecnico la maggior parte dei trattamenti è effettuata tramite la via dell'alimentazione e anche il settore degli animali d'affezione, sempre in espansione, assume un ruolo pari a quello degli animali allevati per produrre alimenti per l'uomo.

In base alla Circolare 01/2017 della DG Welfare in tutte le ATS della Lombardia sono stati intrapresi dei percorsi formativi, in collaborazione con gli Ordini Professionali, per il coinvolgimento dei veterinari liberi professionisti ad un uso prudente del farmaco veterinario volto a combattere l'antimicrobico resistenza.

DESCRIZIONE CONTESTO DI APPLICAZIONE DEL PIANO REGIONALE PER IL CONTRASTO ALL'ANTIMICROBICORESISTENZA E IL CONTROLLO DEL CONSUMO DI ANTIBIOTICI IN AMBITO UMANO E IN AMBITO VETERINARIO - ANNO 2016


REGIONE LOMBARDIA dati per ATS

	321 ATS della Città Metropolitana di Milano	322 ATS dell'Insubria	323 ATS della Montagna	324 ATS della Brianza	325 ATS di Bergamo	326 ATS di Brescia	327 ATS della Val Padana	328 ATS di Pavia
POPOLAZIONE	3.920.939	1.553.836	357.231	1.309.004	1.230.779	1.312.809	863.099	607.636
OSPEDALI	82	32	12	23	28	32	21	19
RSA	155	106	47	65	65	86	85	85
MICROBIOLOGIE	55	24	7	15	17	19	19	24
FARMACIE	907	349	135	274	277	298	266	192
MMG	2.169	914	212	721	683	739	502	390
PDF	424	181	31	169	136	130	80	60

**TABELLE ELABORAZIONI DATI INF-OSP
MRSA (Staphylococcus aureus resistente alla meticillina)**


Andamento % Resistenze S.aureus a Oxacillina su isolamenti emocolture totali S.aureus.

Fonte Dati: sistema regionale Basalomb. Dati relativi a REGIONE LOMBARDIA.



% Resistenze S.aureus a Oxacillina su isolamenti totali S.aureus 2016 per ATS.



Fonte Dati: sistema regionale Basalomb. Dati relativi a REGIONE LOMBARDIA e per ATS.




RESISTENZE E. COLI

Andamento % Resistenze E.coli su isolamenti totali E.coli

Fonte Dati: sistema regionale Resilomb. Dati relativi a REGIONE LOMBARDIA.








RESISTENZE K. PNEUMONIAE

Andamento % Resistenze K. pneumoniae su isolamenti totali K. pneumoniae.

Fonte Dati: sistema regionale Resilomb. Dati relativi a REGIONE LOMBARDIA.






RESISTENZA AI CARBAPENEMI IN K. PNEUMONIAE – TASSO PER 1000 RICOVERI

Isolati clinici del germe sentinella *Klebsiella pneumoniae* resist. KPC: tasso per 1000 ricoveri.

Fonte Dati: sistema regionale Sentilomb. Dati relativi a REGIONE LOMBARDIA (RL) e per ATS.






CONSUMI DI FARMACI DISPENSATI (NO DPC) DALLE FARMACIE APERTE AL PUBBLICO ANNO 2016

ATC	Descrizione	Spesa	Pezzi	DDD
A	APPARATO GASTROINTESTINALE E METABOLISMO	312.202.341	38.937.452	520.989.624
B	SANGUE ED ORGANI EMOPOIETICI	111.030.143	11.343.960	263.093.286
C	SISTEMA CARDIOVASCOLARE	522.634.890	64.448.235	1.646.378.698
D	DERMATOLOGICI	8.106.187	451.342	10.046.945
G	SISTEMA GENITO-URINARIO ED ORMONI SESSUALI	71.303.310	5.717.723	139.953.103
H	PREPARATI ORMONALI SISTEMICI, ESCLUSI GLI ORMONI SESSUALI	27.952.073	4.520.913	90.391.803
J	ANTIMICROBICI GENERALI PER USO SISTEMICO	107.311.607	10.723.850	65.816.243
L	FARMACI ANTINEOPLASTICI ED IMMUNOMODULATORI	59.935.012	1.412.539	27.253.853
M	SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO	50.465.906	4.699.936	100.262.077
N	SISTEMA NERVOSO	269.024.459	17.088.763	252.218.084
P	FARMACI ANTIPARASSITARI, INSETTICIDI E REPELLENTI	2.664.275	401.266	3.812.754
R	SISTEMA RESPIRATORIO	159.256.969	6.000.948	139.585.464
S	ORGANI DI SENSO	33.013.187	2.331.011	63.690.478
V	VARI	7.638.667	327.030	1.388.008
	ALTRO	134.194	8.637	2.086
	TOTALE	1.742.673.219	168.413.605	3.324.882.505

DETTAGLIO ATC J (ANTIMICROBICI GENERALI PER USO SISTEMICO)

ATC	Descrizione	Spesa	Pezzi	DDD
J01C	ANTIBATTERICI BETA-LATTAMICI, PENICILLINE	28.965.002	3.776.629	35.266.534
J01D	ALTRI ANTIBATTERICI BETA-LATTAMICI	17.594.268	1.985.906	4.974.258
J01M	ANTIBATTERICI CHINOLONICI E CHINOSSALINE	15.993.064	1.959.717	8.203.592
J01F	MACROLIDI, LINCOSAMIDI E STREPTOGRAMINE	13.118.517	1.538.225	11.002.125
J01X	ALTRI ANTIBATTERICI	4.680.210	468.583	915.138
J01A	TETRACICLINE	655.923	114.916	1.015.020
J01E	SULFONAMIDI E TRIMETOPRIM	486.446	129.620	1.008.196
J01G	ANTIBATTERICI AMINOGLICOSIDICI	182.653	31.004	22.086
J01B	AMFENICOLI	1.972	243	216
	TOTALE:	81.678.054	10.004.843	62.407.165






DETTAGLIO ATC J01D

ATC	Descrizione	Spesa	Pezzi	DDD
J01DD	CEFALOSPORINE DI TERZA GENERAZIONE	16.112.830	1.804.545	4.192.468
J01DC	CEFALOSPORINE DI SECONDA GENERAZIONE	1.076.003	124.528	641.524
J01DB	CEFALOSPORINE DI PRIMA GENERAZIONE	238.213	36.393	130.539
J01DE	CEFALOSPORINE DI QUARTA GENERAZIONE	167.222	20.440	9.727
TOTALE:		17.594.268	1.985.906	4.974.258

DETTAGLIO ATC J01M per ATS


ATC J01MB Altri Chinoloni, Escluso G04AB

ATS	Spesa	Pezzi
321	5.158	761
322	2.385	323
323	343	49
324	1.457	209
325	1.604	225
326	1.839	251
327	1.101	147
328	823	121



ATC J01MA FLUOROCHINOLONI

ATS	Spesa	Pezzi
321	5.514.966	678.192
322	2.285.819	274.886
323	538.596	63.760
324	1.897.584	235.160
325	1.827.165	227.996
326	1.894.311	233.794
327	1.192.399	141.132
328	827.514	102.711






CONSUMI FILE F ANNO 2016

ATC	Descrizione	Spesa	Pezzi	DDD
A	APPARATO GASTROINTESTINALE E METABOLISMO	27.084.130	2.315.129	11.348.539
B	SANGUE ED ORGANI EMOPOIETICI	40.291.877	1.303.519	10.379.560
C	SISTEMA CARDIOVASCOLARE	16.056.067	1.182.575	8.537.447
D	DERMATOLOGICI	107.030	39.338	1.399.131
G	SISTEMA GENITO-URINARIO ED ORMONI SESSUALI	2.075.796	251.055	2.621.746
H	PREPARATI ORMONALI SISTEMICI, ESCLUSI GLI ORMONI SESSUALI	4.773.984	284.440	1.775.550
J	ANTIMICROBICI GENERALI PER USO SISTEMICO	59.288.981	4.383.343	35.267.330
L	FARMACI ANTINEOPLASTICI ED IMMUNOMODULATORI	411.288.251	22.288.078	334.127.408
M	SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO	4.142.158	1.760.657	5.087.887
N	SISTEMA NERVOSO	25.664.984	61.648.200	1.568.300.975
P	FARMACI ANTIPARASSITARI, INSETTICIDI E REPELLENTI	101.921	9.161	18.755
R	SISTEMA RESPIRATORIO	5.029.842	225.635	1.893.830
S	ORGANI DI SENSO	24.150.986	66.476	1.888.962
V	VARI	13.974.542	3.747.303	7.507.103
.	ALTRO	24.699.675	6.384.946	
	TOTALE:	658.730.223	105.889.855	1.990.154.222

DETTAGLI ATC J (ANTIMICROBICI GENERALI PER USO SISTEMICO)

ATC	Descrizione	Spesa	Pezzi	DDD
J01	ANTIBATTERICI PER USO SISTEMICO	2.047.521	427.284	1.330.190
J02	ANTIMICOTICI PER USO SISTEMICO	4.667.163	72.958	232.497
J04	ANTIMICOBATTERICI	194.628	120.739	1.029.292
J05	ANTIVIRALI PER USO SISTEMICO	44.625.287	3.687.113	32.593.965
J06	SIERI IMMUNI ED IMMUNOGLOBULINE	7.751.198	74.310	81.261
J07	VACCINI	3.184	939	125
	TOTALE:	59.288.981	4.383.343	35.267.330



DETTAGLI ATC J01

ATC	Descrizione	Spesa	Pezzi	DDD
J01X	ALTRI ANTIBATTERICI	216.667	6.475	13.554
J01D	ALTRI ANTIBATTERICI BETA-LATTAMICI	30.003	15.120	34.539
J01C	ANTIBATTERICI BETA-LATTAMICI, PENICILLINE	20.638	83.814	381.729
J01M	ANTIBATTERICI CHINOLONICI E CHINOSSALINE	8.545	26.385	49.663
J01F	MACROLIDI, LINCOSAMIDI E STREPTOGRAMINE	3.457	14.688	58.759
J01A	TETRACICLINE	3.284	4.055	11.702
J01G	ANTIBATTERICI AMINOGLICOSIDICI	2.586	872	1.310
J01E	SULFONAMIDI E TRIMETOPRIM	664	6.555	17.041
J01B	AMFENICOLI	58	30	10
	TOTALE:	285.901	157.994	568.306

DETTAGLIO J01M

ATC	Descrizione	Spesa	Pezzi	DDD
J01MA	FLUOROCHINOLONI	36.468	61.644	119.369
J01MB	ALTRI CHINOLONICI, ESCL. G04AB	4	20	200
	TOTALE:	36.472	61.664	119.569

DETTAGLIO J01D


ATC	Descrizione	Spesa	Pezzi	DDD
J01DF	MONOBATTAMI	191.510	4.230	53.368
J01DH	CARBAPENEMI	131.725	36.947	40.740
J01DD	CEFALOSPORINE DI TERZA GENERAZIONE	23.463	19.669	32.296
J01DE	CEFALOSPORINE DI QUARTA GENERAZIONE	4.449	1.160	580
J01DB	CEFALOSPORINE DI PRIMA GENERAZIONE	4.169	6.113	8.363
J01DI	ALTRE CEFALOSPORINE	3.193	60	.
J01DC	CEFALOSPORINE DI SECONDA GENERAZIONE	1.198	1.743	4.329
	TOTALE:	359.707	69.922	139.676

ALLEVAMENTI PRESENTI SUL TERRITORIO REGIONALE

ATS	Bovini	Avicoli	Suini	Ovi-caprini	Equini	Cunicoli	Apistici	Cervidi	Iffici	Volatili per richiami vivi	Altri gruppi	Totale
Bergamo	3.440	452	1.947	2.157	2.744	1.822	1.708	63	38	38	34	14.443
Brescia	4.185	1.049	1.926	1.525	2.409	199	1.260	44	49	355	28	13.029
Brianza	1.060	155	626	1.114	1.140	24	1.174	9	17	0	6	5.325
Città Metropolitana di Milano	1.487	356	499	464	1.315	53	771	3	22	53	15	5.038
Insubria	1.616	275	808	1.554	1.850	12	1.638	10	5	8	6	7.782
Montagna	2.733	104	1.165	3.131	1.953	35	1.757	3	11	23	0	10.915
Pavia	708	504	560	450	1.004	78	973	21	24	190	13	4.525
Val Padana	3.607	983	1.213	583	1.733	15	885	0	6	0	5	9.030
Totale	18.836	3.878	8.744	10.978	14.148	19	10.166	10	23	11	2	66.815

Fonte Dati: Banca Dati Regionale – aggiornamento 31/12/2016

N° allevamenti e consistenza capi per le principali specie zootecniche registrati in Anagrafe Zootecnica Informatizzata



Fonte dati: Banca Dati Regionale - aggiornamento 31/12/2016

Animali presenti in anagrafe

ATS	Cani	Gatti	Furetti
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	325.477	35.722	145
ATS DELL INSUBRIA	192.797	17.034	105
ATS DELLA MONTAGNA	63.316	6.926	17
ATS DELLA BRIANZA	149.991	10.979	34
ATS DI BERGAMO	226.644	12.901	73
ATS DI BRESCIA	217.844	12.025	72
ATS DELLA VAL PADANA	134.529	10.894	17
ATS DI PAVIA	91.943	6.086	16
Totale	1.402.541	112.567	479

Fonte Dati: Banca Dati Regionale Anagrafe Animali d'Affezione - aggiornamento 31/12/2016

STRUTTURE AUTORIZZATE ALLA PRODUZIONE E AL COMMERCIO DI MEDICINALI VETERINARI

Impianti autorizzati alla produzione e al commercio di medicinali veterinari

Grossisti per medicinali veterinari e vendita diretta
70 di cui 48 autorizzate vendita diretta

Fonte Dati: Piano regionale farmacosorveglianza anno 2016


Strutture che detengono medicinali veterinari

Ambulatori/cliniche	Altre strutture	Totale
1319	178	1490

Fonte Dati: Piano regionale farmacosorveglianza anno 2016



DATI DI VENDITA PROVENIENTI DAL SETTORE VETERINARIO



Spesa in Farmaci: Totale 591 milioni di €
Animali da compagnia: 295 milioni di € (50%)
Animali da reddito: 218 milioni di € (37%)
Premiscele per alimentosi: 78 milioni di € (13%)

Fonte: AISA dati del 2015
 (AISA Associazione Industrie Sanità Animale)


Campioni latte singola bovina esaminati per diagnosi mastite dalla batteriologia del reparto Produzione Primaria - IZSLER Brescia.



Periodo 2002 - 2017

In totale n° 54708 campioni analizzati, di cui resistenti alle molecole utilizzate n° 9473 per E.coli+coli emolitico;


n° 7050 per S.aureus;


n° 2018 per S.agalactiae






Isolamenti effettuati in materiale fecale di suini e resistenze rilevate in Lombardia anno 2015 (piano antimicrobico resistenza)






Isolamenti effettuati in materiale fecale di bovini e resistenze rilevate in Lombardia anno 2015

(piano antimicrobico resistenza)





SCOPO DEL DOCUMENTO E METODOLOGIA

In Italia il Ministero della Salute coordina specifici lavori finalizzati alla definizione e gestione di un Piano Nazionale di Contrasto dell'Antimicrobico-resistenza. Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia partecipa attivamente a questi lavori e il presente documento "Linee Guida per il contrasto all'antimicrobico-resistenza e il controllo del consumo di antibiotici in ambito umano e in ambito veterinario" ne riprende e ne declina gli elementi di riferimento per il proprio livello regionale. Facendo seguito alle esperienze internazionali e ai documenti di indirizzo esistenti, a livello sia di Unione Europea che di Agenzie ONU, quali l'OMS, si è scelto l'approccio multisetoriale "One Health". Questa visione prevede l'integrazione di tutti i settori interessati: umano, veterinario, di sicurezza degli alimenti, agricolo e ambientale.

Il presente documento:

- individua i principali esiti di salute che si vogliono raggiungere;
- indica le azioni principali da realizzare a livello regionale/locale per promuovere un efficace contrasto del fenomeno dell'AMR, nei seguenti ambiti: sorveglianza, prevenzione e controllo delle infezioni da microrganismi resistenti e dell'AMR; uso appropriato e sorveglianza del consumo degli antimicrobici in ambito umano e veterinario; potenziamento dei servizi diagnostici di microbiologia; formazione degli operatori sanitari; informazione/educazione della popolazione;
- definisce per ciascuna delle azioni individuate gli obiettivi e gli indicatori per le azioni considerate prioritarie.

Gli obiettivi hanno valore nazionale e sono nel presente documento declinati per il livello regionale e di organizzazione.

Aree di azione, obiettivi e indicatori di implementazione e monitoraggio

Gli obiettivi generali sono:

- ridurre il tasso delle infezioni da microrganismi resistenti agli antibiotici sia in ambito umano che veterinario,
- ridurre il tasso di infezioni associate all'assistenza sanitaria ospedaliera e comunitaria,
- monitorare il consumo di antibiotici in ambito ospedaliero, territoriale e veterinario,
- migliorare gli strumenti di sorveglianza e controllo sull'utilizzo appropriato dei farmaci,
- promuovere la consapevolezza da parte degli operatori delle filiere zootecniche e della comunità nell'uso degli antibiotici.

Le azioni, per contrastare efficacemente il fenomeno dell'AMR, riguardano interventi che coinvolgono i diversi settori interessati dal fenomeno, orientati ai molteplici determinanti e in grado di promuovere l'interazione e il coordinamento efficace ai diversi livelli. Per raggiungere tale obiettivo è necessario che gli interventi vengano attuati con il contributo dei diversi attori e che vengano attentamente coordinati, monitorati e aggiornati nel tempo, in base ai risultati raggiunti.

Data la complessità del fenomeno, condizione indispensabile per il governo delle azioni è quindi la messa in campo di iniziative in grado di garantire:

- partecipazione attiva di tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie interessate a livello regionale e locale,
- individuazione delle risorse necessarie,
- monitoraggio puntuale di quanto ottenuto e ridefinizione periodica degli obiettivi e delle azioni in ragione dei risultati evidenziati.

La Direzione Generale Welfare assume un ruolo come coordinamento definendo le seguenti azioni:

- Istituzione di un Gruppo tecnico di monitoraggio del fenomeno dell'AMR.
- Predisposizione delle linee strategiche e dei documenti attuativi per il controllo dell'AMR.
- Costruzione del sistema di monitoraggio regionale dell'AMR.
- Verifica delle azioni adottate dalle ASST e ATS a livello territoriale.

LA SORVEGLIANZA DELL'AMR IN AMBITO UMANO E VETERINARIO

Il contrasto dell'AMR deve necessariamente partire dalla conoscenza della grandezza del problema e sono necessari strumenti per conoscere i trend del fenomeno e verificare l'impatto di eventuali misure di controllo. Nella maggior parte dei piani internazionali la sorveglianza è vista in un'ottica "One Health" e si propone di raccogliere e analizzare, in maniera coordinata e integrata, sia dati provenienti dalla medicina umana, che dalla medicina veterinaria e dalla zootecnia. Indipendentemente da quale sia l'ambito, umano, veterinario o degli alimenti, la sorveglianza ha lo scopo di monitorare l'andamento epidemiologico dei microrganismi resistenti, stimare la circolazione e l'impatto di questi patogeni sulla salute umana e animale e fornire dati sul consumo degli antibiotici per metterli in relazione con il fenomeno della AMR.

Obiettivi

- **Rafforzare la sorveglianza dell'AMR** come attività stabile e rappresentativa della realtà di Regione Lombardia.
- **Migliorare la performance della sorveglianza regionale** promuovendo il coordinamento con la sorveglianza nazionale.
- **Implementare un sistema di allerte** per nuovi fenomeni/nuove resistenze.
- **Definire la partecipazione dei laboratori di microbiologia alla sorveglianza** con un modello esaustivo e non più sentinella.

Azioni

- **Sviluppo di un sistema integrato umano-veterinario di monitoraggio delle resistenze** agli antimicrobici attraverso un nuovo flusso informativo.
- **Individuazione dei laboratori regionali, utilizzo di un tracciato record** che riporti isolati batterici e relativa sensibilità agli antibiotici e loro progressiva adesione alla rete.
- Pianificazione di **attività regionali di sorveglianza delle resistenze** mediante un piano di sorveglianza regionale, per assicurare sia la disponibilità a livello locale di dati coerenti con i criteri definiti a livello nazionale sia la loro qualità ed esecuzione dell'attività prevista.
- Valutazione dei dati raccolti **e feed-back dei dati a livello locale**.

Indicatori

- Disponibilità del data base.
- Numero di laboratori pubblici e privati inseriti nel sistema.
- Rielaborazione dei dati e disponibilità di un report regionale annuale che descriva la situazione rilevate.
- Rimodulazione del piano di sorveglianza regionale dell'AMR in base alle evidenze raccolte.

SORVEGLIANZA DELLE INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA (ICA)

Le infezioni correlate all'assistenza sono sempre più frequentemente sostenute da microrganismi resistenti ai farmaci di prima linea, spesso anche multi-resistenti. I sistemi di sorveglianza delle ICA si basano sull'utilizzo di dati amministrativi e su sistemi di sorveglianza attiva, con la collaborazione di referenti dei reparti interessati e di personale addetto al controllo delle infezioni; attualmente i sistemi di sorveglianza delle infezioni correlate all'assistenza si caratterizzano per il fatto di utilizzare in modo combinato fonti informative correnti, quali il laboratorio, l'archivio della farmaceutica, le schede di dimissione ospedaliera, e sistemi di sorveglianza attiva mirati a pazienti a rischio o a problemi specifici.

Obiettivi

- Consolidare il sistema di sorveglianza regionale delle ICA in coerenza con le indicazioni dell'ECDC.
- Coordinamento di tutte le componenti del sistema regionale di sorveglianza delle infezioni correlate all'assistenza.

Azioni

- **Attivare nel sistema di sorveglianza regionale quella degli alert organisms** in tutti i laboratori ospedalieri.
- **Contribuire alla revisione dei protocolli** per i diversi sistemi di sorveglianza previsti e a studi di fattibilità.
- **Programmare e attuare le azioni di miglioramento** necessarie.

Indicatori

- Partecipazione del 100% dei laboratori di microbiologia al sistema di raccolta dei dati per le sorveglianze e per la segnalazione rapida di *alert organisms* e cluster epidemici.
- Revisione dei protocolli di sorveglianza.
- Verifica dei punteggi dell'AREA: - **OBIETTIVI INTERNAZIONALI PER LA SICUREZZA DEL PAZIENTE (OBI)** – STANDARD: - **PREVENZIONE INFEZIONI CORRELATE ALLE PRATICHE ASSISTENZIALI** - OBI 5 degli items 1 e 2 nella CHECK-LIST AUTOVALUTAZIONE.
- Stesura nel Piano Integrato di Miglioramento dell'Organizzazione (PIMO) delle azioni di miglioramento e loro monitoraggio.

PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE INFEZIONI DA MICRORGANISMI RESISTENTI**MISURE PER LA PREVENZIONE DELLE ICA****Obiettivi**

- Adozione di misure di dimostrata efficacia per la prevenzione delle ICA e per la riduzione della incidenza di queste infezioni nel tempo.
- Omogeneizzare le strategie per la prevenzione e il controllo delle ICA, integrandole con quelle per l'uso appropriato di antibiotici.
- Rendere specifici e sostenibili i programmi di controllo nei diversi ambiti assistenziali.
- Migliorare le conoscenze e il livello di consapevolezza delle figure addette al controllo delle infezioni, dei referenti di reparto e degli operatori sanitari sulla prevenzione delle ICA.
- Migliorare e adeguare costantemente alle evidenze scientifiche disponibili il livello di efficacia delle misure di prevenzione e controllo delle ICA

Azioni

- Predisposizione di un piano regionale integrato con piani/programmi di prevenzione e rischio clinico, con standard e indicatori, da aggiornare ogni 3 anni.
- Contribuire alla individuazione degli indicatori per il controllo delle ICA da introdurre nella griglia LEA.

Indicatori

- Partecipazione alla individuazione degli indicatori per il controllo delle ICA da introdurre nella griglia LEA.

MISURE PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE E DELLE ZONOSI

Con il regolamento (UE) n. 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili (*Animal Health Law*), i microrganismi diventati resistenti agli antimicrobici sono stati equiparati alle malattie trasmissibili, per cui è opportuno e necessario adottare norme specifiche per la loro prevenzione e controllo. L'applicazione dei principi fondamentali di buona *governance* in materia di sanità animale e di buone prassi di allevamento può contribuire a prevenire e/o ridurre l'introduzione, lo sviluppo e la diffusione di malattie animali, anche quelle trasmissibili da e all'interno di una popolazione animale, massimizzando il numero di animali sani e, quindi, riducendo al minimo la necessità dell'uso degli agenti antimicrobici.

Obiettivi

- Rafforzare la prevenzione e il controllo delle infezioni in ambito veterinario.
- Promuovere l'attuazione di programmi nazionali di prevenzione e controllo delle malattie.
- Promuovere l'adozione di buone pratiche nella corretta gestione degli allevamenti di animali da reddito.
- Promuovere l'impiego di trattamenti alternativi agli antimicrobici (presidi immunizzanti e non).
- Ridurre il rischio infettivo nelle aziende zootecniche.

Azioni

- Condivisione delle linee guida per la corretta gestione degli allevamenti di animali da reddito.
- Adozione delle linee guida sul corretto utilizzo degli antimicrobici negli allevamenti di bovini, suini.
- Esecuzione di controlli di farmacovigilanza nel rispetto delle procedure fornite con i Piani regionali di sanità pubblica veterinaria.
- **Predisposizione e recepimento di linee guida sull'utilizzo appropriato degli antimicrobici negli allevamenti, con il coinvolgimento dei Veterinari Liberi professionisti.**

Indicatori

- Adozione delle linee guida.
- Esecuzione dei controlli previsti nel rispetto delle indicazioni fornite dai piani di farmacovigilanza regionali.

USO CORRETTO DEGLI ANTIBIOTICI E SORVEGLIANZA DEI CONSUMI

La selezione di microrganismi antibioticoresistenti è strettamente correlata alla pressione antibiotica: in tutti gli ambiti nei quali si utilizzano antibiotici, l'introduzione di ogni nuovo farmaco è stata accompagnata dalla comparsa di microrganismi resistenti a quell'antibiotico. È possibile ridurre l'uso inappropriato di antibiotici attraverso programmi di contrasto all'antibiotico-resistenza, basati su attività di sorveglianza, strumenti di governo (stewardship), formazione degli operatori e informazione dei cittadini, il tutto accompagnato dalla definizione delle risorse necessarie, del mandato e della infrastruttura.

NEL SETTORE UMANO

In accordo con le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, i consumi di farmaci vengono misurati secondo valori di riferimento standard, indicati come Dosi Definite Giornaliere (DDD), che rappresentano "la dose media giornaliera, di mantenimento per un farmaco, nella sua indicazione terapeutica principale in pazienti adulti".

Obiettivi

- Ottimizzare il monitoraggio dei consumi e della spesa per antibiotici ad uso umano a livello nazionale, regionale e locale.
- Prevenire l'uso scorretto degli antibiotici a livello territoriale, con un maggiore coinvolgimento e responsabilizzazione dei farmacisti, dei prescrittori e dei cittadini.
- Garantire il monitoraggio dei dati di consumo di antibiotici ad uso umano.
- Promuovere lo sviluppo di sistemi regionali di monitoraggio dei consumi di antibiotici e della appropriatezza della prescrizione, necessari per la restituzione dei dati ai prescrittori e per azioni di miglioramento.
- Assicurare il monitoraggio, quantitativo e qualitativo, e la restituzione dei dati sui consumi e la spesa convenzionata per antibiotici ad uso umano, attraverso Rapporti OsMed annuali dedicati al consumo di antibiotici.

Le azioni previste

- **Coinvolgimento dei farmacisti territoriali per il monitoraggio dell'inappropriata dispensazione e la prevenzione dell'uso scorretto degli antibiotici.**
- **Miglioramento dei sistemi di monitoraggio dell'uso di antibiotici e della appropriatezza prescrittiva** affinché sia possibile la restituzione dei dati ai singoli prescrittori, l'individuazione delle aree di miglioramento e le relative azioni.
- **Sviluppo di un sistema integrato umano-veterinario di monitoraggio degli antibiotici e delle resistenze**, secondo gli standard concordati nell'ambito della strategia nazionale *One Health*.

Gli indicatori

- Predisposizione di un rapporto annuale sull'utilizzo di antibiotici che contenga anche i dati relativi all'appropriatezza prescrittiva e all'appropriata dispensazione da parte delle farmacie territoriali.
- Predisposizione e pubblicazione di un report annuale sull'uso di antibiotici a livello regionale, con dettaglio di dati per singoli prescrittori.
- Raccolta dei dati per il monitoraggio integrato umano-veterinario degli antibiotici e delle resistenze in ogni regione e loro trasmissione alla Istituzione centrale.

NEL SETTORE VETERINARIO

La sorveglianza del medicinale veterinario è attuata dalle Autorità competenti locali conformemente ai dettami delle norme vigenti (decreto legislativo del 6 aprile 2006, n. 193 e s.m.i), con l'obiettivo di valutare la tracciabilità degli antibiotici (controllo sull'intera filiera produttiva e distributiva) e l'uso corretto negli animali da reddito e da compagnia. La Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari (DGSAF) supervisiona tale attività di controllo ufficiale valutandone l'appropriatezza, l'efficacia ed il rispetto delle frequenze in conformità ai dettami delle norme vigenti.

Anche in ambito veterinario l'uso prudente ha la sua rilevanza sia per la salute animale che pubblica. Esso è definito dal Codice Terrestre dell'OIE come una serie di misure pratiche e di raccomandazioni che conferiscono benefici alla salute animale e pubblica, e dall'OMS come l'uso di antimicrobici che massimizza l'effetto terapeutico e minimizza lo sviluppo dell'antimicrobico-resistenza.

Tra i principi cardine di un uso prudente vi è la necessità che gli antimicrobici siano disponibili esclusivamente dietro prescrizione veterinaria, come conseguenza di una visita dell'animale, di una valutazione delle sue condizioni di vita e di una appropriata diagnosi. L'unica figura con competenze specifiche e, pertanto, autorizzata alla prescrizione non può che essere il veterinario, in quanto in possesso delle qualifiche tecniche necessarie, comprese quelle relative alla microbiologia, farmacologia ed etica, derivanti dalla sua formazione.

Un "uso prudente", quindi, è frutto di valutazioni scientifiche e tecniche da parte di professionisti; è parte di buone pratiche veterinarie e di allevamento e prende in considerazione le pratiche di prevenzione della malattie, così come l'uso di vaccinazioni e i miglioramenti delle condizioni di allevamento; si conforma alle condizioni d'uso del medicinale veterinario autorizzato e si basa sui risultati della sorveglianza e del monitoraggio della resistenza.

Obiettivi

- Rafforzare il sistema di sorveglianza delle vendite e dell'uso dei medicinali veterinari in generale e degli antimicrobici in particolare.
- Migliorare la tracciabilità del farmaco veterinario.

- Migliorare l'efficacia dei controlli ufficiali in materia di farmacovigilanza.
- Rivalutare periodicamente (annualmente) i dati di vendita e/o consumo.
- Promuovere l'uso appropriato e consapevole degli antimicrobici.
- Armonizzare e rendere omogenee a livello regionale le strategie per la corretta gestione degli allevamenti di animali da reddito e per il corretto uso degli antimicrobici negli animali da compagnia al fine di ridurre le prescrizioni di antimicrobici e prevenire il rischio di antibiotico-resistenza.
- Migliorare e promuovere le conoscenze e il livello di consapevolezza in merito al fenomeno della resistenza agli antimicrobici e promuovere la consapevolezza dell'importanza di un uso responsabile degli antimicrobici.
- Promuovere il dialogo con l'industria farmaceutica e con i grossisti/farmacie per una proficua collaborazione verso il raggiungimento degli obiettivi del piano.
- Fornire indicazioni circa i trattamenti preventivi e l'impiego dei test di sensibilità, primariamente per l'uso prudente dei CIAs.
- Promuovere il coinvolgimento delle Associazioni di categoria e delle Organizzazioni professionali.

Azioni previste

- **Adesione al sistema informatizzato nazionale per la gestione dei medicinali veterinari** (tracciabilità e ricetta elettronica).
- **Definizione di modalità di calcolo e di valutazione del consumo dei farmaci veterinari** per tipologia e consistenza di allevamento (DDD_{VET}, Dcd_{Vet} o altri indicatori concordati con il livello centrale). Utilizzo di tali indicatori per modulare l'attività di controllo ufficiale negli allevamenti
- **Raccomandazioni regionali per la corretta gestione degli allevamenti** di animali da reddito al fine di garantire un uso prudente degli antimicrobici, previa analisi di contesto per l'attuazione dei principi previsti dalle Linee Guida nazionali sul territorio regionale.
- **Coinvolgimento di tutte le competenze e servizi essenziali al programma**, in particolare gli Istituti Zooprofilattici, l'Università, gli Ordini Professionali, i veterinari liberi professionisti, i farmacisti e gli allevatori sui principi di un uso prudente degli antibiotici.
- **Programmi di audit e feed-back dell'appropriatezza delle prescrizioni e interventi regolatori** per promuovere l'uso appropriato degli antibiotici.
- **Sorveglianza delle reazioni avverse** per mancata efficacia.
- **Potenziamento dei servizi diagnostici microbiologici** e di una diagnostica rapida per l'identificazione dei patogeni e delle resistenze,
- **Formazione dei veterinari liberi professionisti e degli allevatori** sull'uso appropriato dei farmaci antimicrobici.

Gli indicatori

- Adesione al sistema di tracciabilità del medicinale veterinario e adozione della ricetta elettronica.
- Predisposizione e pubblicazione di un report regionale annuale sull'uso di antibiotici a livello regionale, con dettaglio di dati per singole filiere produttive.

- Raccolta dei dati per il monitoraggio integrato umano-veterinario degli antibiotici e delle resistenze in ogni regione e loro trasmissione alla Istituzione centrale (entro il 2020).
- Adozione delle Linee Guida e applicazione
- Segnalazioni di farmacovigilanza.
- Esiti dei controlli di farmacovigilanza.
- N° di antibiogrammi/test di sensibilità disponibili nel data base.

COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

La diffusione di conoscenze e di informazioni corrette è un presupposto essenziale per l'uso consapevole e appropriato degli antimicrobici. A tal fine, è fondamentale il coinvolgimento sia degli specialisti (medici ed altri operatori sanitari, veterinari, farmacisti, società scientifiche) sia della popolazione generale e di target specifici (pazienti, genitori, insegnanti, popolazione scolastica, consumatori, allevatori, proprietari di animali, agricoltori), la cui sensibilizzazione sul tema può contribuire a preservare l'efficacia di questi farmaci nel tempo. Se da un lato convinzioni e abitudini errate sulla prescrizione e il ricorso agli antimicrobici ne influenzano fortemente il consumo, dall'altro lacune nella comprensione pubblica del problema dell'antimicrobico-resistenza alimentano la confusione intorno al fenomeno. Migliorare la comprensione e la consapevolezza del fenomeno attraverso una comunicazione efficace e mirata è il primo dei cinque obiettivi del Piano d'Azione Globale sull'Antimicrobico-Resistenza dell'OMS. L'OMS sta inoltre coordinando la nuova campagna globale "Antibiotici: maneggiare con cura", che si pone l'obiettivo di incoraggiare l'adozione di buone pratiche nella popolazione, tra i decisori politici, gli operatori sanitari e quelli del settore veterinario e agricolo.

In Europa, l'ECDC, dal 2008, ogni 18 novembre celebra lo *European Antibiotic Awareness Day* (EAAD) per sensibilizzare all'uso prudente degli antibiotici. Rende inoltre disponibili una piattaforma web (nelle principali lingue dell'Unione) e profili dedicati sui più comuni Social Network, per favorire la corretta comunicazione ai cittadini e supportare le Autorità competenti e il personale sanitario nell'organizzazione di campagne informative a livello nazionale. Dal 2015, la collaborazione OMS, OIE e FAO ha dato vita alla *World Antibiotic Awareness Week*.

Anche in ambito veterinario, per ridurre il più possibile l'utilizzo di antimicrobici, sono necessarie campagne di sensibilizzazione riguardo ai rischi della resistenza antimicrobica provocata da un loro uso eccessivo e/o inappropriato ed alle conseguenze per l'individuo e la società in generale, così come sono necessari eventi di formazione continua per i professionisti sui temi della diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie infettive e dell'utilizzo appropriato degli antimicrobici. Nel settore degli animali da reddito, il corretto utilizzo degli antimicrobici è indispensabile per garantire l'efficacia delle terapie e limitare l'insorgenza di germi resistenti che potrebbero in seguito contaminare le derrate alimentari di origine animale. Anche il settore degli animali da compagnia gioca un ruolo importante nella riduzione e nella prevenzione della diffusione della resistenza. In tale ambito si colloca la campagna di sensibilizzazione realizzata, nel 2015, con l'opuscolo "Uso corretto degli antibiotici negli animali da compagnia", indirizzata sia ai veterinari, che sono tenuti al rispetto delle linee di indirizzo in

materia, che ai proprietari degli animali, che devono attenersi con scrupolo alle indicazioni ricevute dal veterinario

La formazione rappresenta uno degli strumenti che permettono agli operatori sanitari di raggiungere la consapevolezza e la conoscenza del problema della resistenza agli antimicrobici, delle possibili soluzioni e del ruolo che ogni operatore sanitario può avere per il suo contesto. Le aree di competenza della formazione riguardano tutti gli ambiti della salute pubblica, sia umana che veterinaria. Le tematiche di maggiore interesse sono l'AMR, le ICA, l'uso corretto e prudente degli antibiotici in ambito umano e veterinario.

Obiettivi

- Aumentare il livello di consapevolezza sull'AMR, rafforzando la comunicazione efficace e l'informazione.
- Promuovere la consapevolezza del fenomeno dell'AMR e le buone pratiche di prescrizione e uso di antibiotici attraverso programmi di comunicazione indirizzati al pubblico, ai pazienti, ai consumatori e ai soggetti maggiormente interessati in campo medico umano e veterinario e nella pratica dell'allevamento e dell'agricoltura.
- Monitorare il livello di consapevolezza sul rischio dell'antimicrobico-resistenza.
- Aumentare la disponibilità di informazioni scientifiche aggiornate per diversi target interessati.
- Promuovere interventi di formazione nei settori dell'uso prudente di antibiotici e della prevenzione e controllo delle infezioni, comprese le ICA, ingaggiando tutti gli attori coinvolti, in un approccio omnicomprensivo.
- Promuovere la formazione degli operatori in tutti gli ambiti assistenziali su AMR e prevenzione delle infezioni, comprese le ICA.
- Definire le competenze necessarie per il personale addetto al controllo delle infezioni e a programmi di *antimicrobial stewardship*.
- Promuovere la formazione su questi temi e lo scambio di buone pratiche.

Azioni previste

- Partecipare con iniziative locali alla campagna nazionale annuale di sensibilizzazione.
- Organizzazione di corsi su AMR, prevenzione e controllo delle infezioni, comprese le ICA, sia con metodologia tradizionale sia FAD, focalizzandosi sulle misure di controllo prioritarie.
- Attuare accordi con gli Uffici scolastici Regionali per la organizzazione, coordinata a livello regionale, di incontri e corsi per le scuole primarie e secondarie, con coinvolgimento di insegnanti e alunni.

Indicatori

- Realizzazione di almeno una iniziativa locale di promozione della giornata di sensibilizzazione.
- Conduzione a livello regionale delle indagini conoscitive su percezione e utilizzo di antibiotici.

- Promuovere e divulgare l'utilizzo delle risorse della piattaforma nazionale e contribuire ad alimentarla.
- Almeno un corso di formazione per Medici e Veterinari sul buon uso degli antibiotici l'anno per azienda sanitaria.
- Attuazione accordi con gli Uffici scolastici Regionali.

• Acronimi

- AD: *antimicrobial density* – densità di utilizzo di antimicrobici - DDD/1000 giorni degenza
- AIFA: Agenzia Italiana del Farmaco
- AMR: resistenza agli antimicrobici, antimicrobico-resistenza
- AR-ISS: Sistema di sorveglianza dell'antibiotico resistenza dell'Istituto superiore di sanità
- AS: *antimicrobial stewardship*
- CCM: Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie
- CDC: Centers for Disease Control and Prevention - USA
- CE: Commissione Europea
- CIO: Comitato per il controllo delle infezioni ospedaliere
- CRN-AR: Centro di Referenza Nazionale per l'antibiotico-resistenza
- CPE: Enterobatteri produttori di carbapenemasi
- CRE: Enterobatteri resistenti ai carbapenemici
- CSR: Conferenza Stato-Regioni
- DALY: *Disability-adjusted life year* (numero di anni persi a causa della malattia, per disabilità o per morte prematura)
- DG-SANCO: Direzione Generale per la Salute e la Protezione dei Consumatori
- EARSS: *European Antimicrobial Resistance Surveillance System*
- EARS-Net: *European Antimicrobial Resistance Surveillance Network*
- ECDC: *European Center for Disease Prevention and Control* - Stoccolma
- EFSA: *European Food Safety Authority* – Parma
- EMA: *European Medicines Agency* – Londra
- EQA: Valutazione esterna di qualità esterno (*External Quality Assessment*)
- ESAC-net: *European Surveillance of Antimicrobial Consumption Network*
- ESVAC: *European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption*
- EU: Unione Europea
- FAD: Formazione a distanza
- FAO: *Food and Agriculture Organization of the United Nations*
- GHSA: *Global Health Security Agenda*
- GISIO: Gruppo Italiano di Studio di Igiene Ospedaliera della Società Italiana di Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica
- HAI-net: *Health Care Associated Infections-network*
- HALT: Progetto Healthcare-associated infections in long-term care facilities
- HELICS: Progetto *Hospitals in Europe Link for Infection Control through Surveillance*
- ICA: Infezioni correlate all'assistenza
- IDSA: *Infectious Diseases Society of America*
- ISC: infezioni del sito chirurgico
- ISC-GISIO: progetto Sorveglianza delle Infezioni del Sito Chirurgico del gruppo GISIO
- ISChIA: studio Infezioni del Sito Chirurgico in Interventi di Artroprotesi
- IP: Indicatore di processo
- ISS: Istituto Superiore di Sanità – Roma
- IZS: Istituto Zooprofilattico Sperimentale/ Istituti Zooprofilattici Sperimentali

IZSLER: Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna

KAP: studi conoscenza, attitudine, pratica

KPC: *Klebsiellae* produttrici di carbapenemasi

MDR: multi farmaco resistente

MRSA: *Staphylococcus aureus* meticillino resistente

MS: Stati Membri della Unione Europea

NHSN: *National Healthcare Safety Network*

NRL-AR: Laboratorio di riferimento Nazionale per l'antibiotico-resistenza

OIE: *World Organisation for Animal Health*

OMS: Organizzazione mondiale della sanità

PNCAR: Piano nazionale di contrasto dell'antimicrobico-resistenza

PNCS: Piano nazionale di controllo delle salmonellosi negli avicoli

SIFI: Società Italiana di Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica

SITIER: Sistema di Sorveglianza delle infezioni in terapia intensiva in Emilia-Romagna

SITIN: Sistema di Sorveglianza Nazionale delle Infezioni in Terapia Intensiva

SNICCh: Sistema di Sorveglianza Nazionale delle Infezioni del Sito Chirurgico

SP: Standard di processo

SPIN-UTI: Sorveglianza attiva prospettica delle infezioni nosocomiali nelle Unità di terapia intensiva –GISIO

UTI: Unità di terapia intensiva

TESSy: *European Surveillance System* – ECDC

VTEC: *Escherichia coli* produttore di verocitotossina

WHA: *World Health Assembly*

D.g.r. 4 dicembre 2017 - n. X/7477**Modifica dell'allegato alla deliberazione di Giunta regionale 8 marzo 2002, n. VII/8313 e dell'appendice relativa a criteri e modalità per la redazione della documentazione di previsione d'impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi**

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- la legge 26 ottobre 1995, n. 447 «Legge quadro sull'inquinamento acustico» ed in particolare l'articolo 4, comma 1, lettera l) che stabilisce che le Regioni definiscano i criteri da seguire per la redazione della documentazione di impatto acustico di cui all'articolo 8 della legge medesima;
- il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 «Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
- il decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 222 «Individualizzazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124» ed in particolare il punto 3 della sezione I della Tabella A allegata a detto decreto;

Visti:

- l'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2001, n.13 ed in particolare il comma 1, come modificato dalla legge regionale 8 luglio 2014, n. 19, che stabilisce che la Giunta regionale definisca le modalità ed i criteri tecnici da seguire per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico di cui all'articolo 8 della legge 447/95;
- quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2013, che stabilisce che la documentazione di previsione di impatto acustico debba essere redatta da tecnico competente in acustica ambientale o proposta nelle forme di autocertificazione previste dalla legislazione vigente;
- la deliberazione di Giunta regionale 8 marzo 2002, n.VII/8313, come modificata dalla deliberazione di Giunta regionale 10 gennaio 2014, n. X/1217, ed in particolare l'articolo 5 dell'allegato alla medesima che definisce, tra l'altro, i criteri per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico per i circoli privati e pubblici esercizi e «Appendice relativa a criteri e modalità per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi»;

Visto il PRS della X legislatura ed in particolare l'azione Ter 09.08.276.2 «Linee di sviluppo della programmazione del comparto e misure di semplificazione in materia acustica»;

Visto il decreto 6478 in data 1 giugno 2017 del Dirigente della Unità Organizzativa «Aria, Clima e Paesaggio» con il quale è stato costituito un tavolo tecnico per l'approfondimento delle tematiche relative alla documentazione di previsione di impatto acustico dei pubblici esercizi presieduto dal Dirigente della Unità Organizzativa «Aria, Clima e Paesaggio» e con la partecipazione di rappresentanti della Direzione Generale Sviluppo Economico, ARPA Lombardia, Comune di Milano, Confcommercio e Confesercenti;

Visti i verbali delle quattro riunioni del tavolo tecnico suddetto formalizzati e trasmessi in allegato alle comunicazioni del Dirigente della Unità Organizzativa «Aria, Clima e Paesaggio» Protocollo T1.2017.0042906 del 27 luglio 2017, Protocollo T1.2017.0057600 del 05 ottobre 2017, Protocollo T1.2017.0061617 del 24 ottobre 2017, Protocollo T1.2017.0065133 del 13 novembre 2017 che danno conto delle proposte di modifica, definite e concordate nell'ambito dell'attività del tavolo tecnico, dell'allegato alla deliberazione di Giunta regionale 8 marzo 2002, n. VII/8313, come modificata dalla deliberazione di Giunta regionale 10 gennaio 2014, n. X/1217, riguardanti articolo 5 ed «Appendice relativa a criteri e modalità per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi»;

Ritenuto di condividere e fare proprie le suddette proposte di modifica che facilitano la predisposizione della documentazione da parte del titolare/gestore del circolo privato o pubblico esercizio nelle forme di dichiarazione sostitutiva e forniscono indicazioni per la redazione della documentazione da parte del tecnico competente in acustica;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato 1, contenente «Appendice relativa a criteri e modalità per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi», parte integrante della presente deliberazione»;

2. di sostituire con l'Allegato 1 di cui al punto precedente l'appendice relativa a criteri e modalità per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi dell'allegato alla deliberazione di Giunta regionale 8 marzo 2002, n. VII/8313 come modificata dalla deliberazione di Giunta regionale 10 gennaio 2014, n. X/1217;

3. di sostituire nel documento relativo a «Modalità e criteri tecnici di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico» allegato alla deliberazione di Giunta regionale VII/8313 del 8 marzo 2002, come modificata dalla deliberazione di Giunta regionale 10 gennaio 2014, n. X/1217, nel comma 4 dell'articolo 5 le parole «Fatte salve le disposizioni della legge 26 ottobre 1995 n. 447 e del DPR 19 ottobre 2011 n. 227» con le seguenti «Fatte salve le disposizioni della legge 26 ottobre 1995 n. 447, del d.p.r. 19 ottobre 2011 n. 227 e del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.222, Tabella A, sezione I, punto 3»;

4. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia della presente deliberazione e del testo dell'allegato alla d.g.r. 8 marzo 2002 n. VII/8313 coordinato con le modifiche ed integrazioni disposte dalla presente deliberazione.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ • _____

Appendice relativa a criteri e modalità per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi***A) Documentazione predisposta in forma semplificata di dichiarazione sostitutiva resa dal titolare /gestore del circolo privato o pubblico esercizio***

La documentazione di previsione di impatto acustico è resa in forma di dichiarazione sostitutiva da parte del titolare/gestore se il pubblico esercizio o il circolo privato rientra in uno dei seguenti casi (le condizioni elencate in ciascun caso devono essere tutte rispettate). La documentazione consisterà nella dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000, contenente tutti gli elementi che caratterizzano il caso.

Caso 1)

- a) Orario del pubblico esercizio compreso tra le ore 6:00 e le ore 22:00
- b) Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno
- c) Non viene effettuato DJ Set
- d) Non viene effettuata musica dal vivo

Caso 2)

- a) Strutturalmente NON connesso con edifici con destinazione d'uso residenziale comprese le strutture socio sanitarie e assistenziali a carattere residenziale.
- b) Situato a più di 50 metri da edifici ad uso residenziale comprese le strutture socio sanitarie e assistenziali a carattere residenziale.
- c) Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno
- d) Non viene effettuato DJ Set
- e) Non viene effettuata musica dal vivo

Caso 3)

- a) Assenza di impianti di diffusione sonora con potenza complessiva (non computando i televisori nel calcolo) superiore a 100 watt RMS e assenza di subwoofer.
- b) Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.
- c) Non viene effettuato DJ Set.
- d) Non viene effettuata musica dal vivo.
- e) Assenza di impianti di trattamento dell'aria installati in ambiente esterno oppure presenza di un unico impianto di trattamento dell'aria installato in ambiente esterno o di impianto centralizzato non ad uso esclusivo del pubblico esercizio.
- f) Assenza di plateatico esterno o presenza di plateatico esterno con presenza al massimo di 12 posti a sedere e fruibile esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 24.00.

B) Documentazione redatta da tecnico competente in acustica ambientale

Qualora il circolo privato o il pubblico esercizio non ricada nei casi di cui alla lettera A), la documentazione di previsione di impatto acustico viene redatta da tecnico competente in acustica ambientale e deve contenere almeno le informazioni riportate di seguito. Per facilitare la redazione della documentazione, sono anche indicate alcune ipotesi cautelative che il tecnico competente non è comunque vincolato a seguire. L'adozione

di ipotesi diverse rispetto a tali ipotesi cautelative deve essere però motivata, documentata e richiede valutazioni di dettaglio da parte del tecnico estensore della documentazione.

a. Orari di apertura al pubblico e numero massimo di avventori all'interno del pubblico esercizio o utenti del circolo privato. Sulla base di questo numero dovrà essere valutato per l'interno il livello massimo di emissione relativo al contributo antropico.

Ipotesi cautelativa: Ai fini della valutazione, si ritiene cautelativa l'ipotesi di almeno il 50% degli avventori parlanti, ad un livello sonoro, per ciascun avventore, di 65 dB(A) ad 1 metro di distanza.

b. Eventuale concessione di aree di utilizzo esterne (plateatico o aree in uso all'aperto), orari di fruizione al pubblico o agli utenti e indicazione del numero massimo di avventori/utilizzatori per le suddette aree, come indicato nell'autorizzazione.

Ipotesi cautelativa: Ai fini della valutazione, si ritengono cautelative le ipotesi di almeno il 50% degli avventori parlanti, ad un livello sonoro, per ciascun avventore, di 65 dB(A) ad 1 metro di distanza e attenuazioni, ad esempio dovute a tendoni, tensostrutture, materiali fonoassorbenti, non superiori a 3 dB(A).

c. Eventuale concessione di aree di parcheggio di pertinenza e valutazione del loro impatto.

d. Individuazione degli impianti di diffusione sonora, sia in ambiente interno che in esterno, e descrizione della loro collocazione, dei tempi di funzionamento e delle caratteristiche di emissione sonora; in particolare dovrà essere indicata la presenza di subwoofer. Dovranno essere indicate le impostazioni e le caratteristiche di settaggio degli impianti di diffusione sonora utilizzate nelle valutazioni. Tali impostazioni e settaggi dovranno essere resi noti al gestore per un corretto utilizzo degli impianti al fine di mantenere le caratteristiche di emissione entro i valori previsti nelle valutazioni. Dovrà essere indicata la presenza di eventuali limitatori acustici sia per musica diffusa che per esibizioni di musica live. Nel caso di installazione di limitatore acustico ne dovrà essere indicato la tipologia, i dati di settaggio e i sistemi atti a prevenirne la manomissione. Nel caso di esibizione di musica live, dovrà essere fatta una previsione degli strumenti di cui si ipotizza l'utilizzo, una stima complessiva dell'emissione che comprenda i singoli elementi acustici e l'impianto di diffusione sonora comprensivo delle casse spia dei musicisti.

e. Individuazione degli impianti tecnologici e delle apparecchiature rumorose (es. cappe di aspirazione, motori di condizionatori e frigoriferi) e descrizione della loro collocazione, dei tempi di funzionamento e delle caratteristiche di emissione sonora. In particolare dovranno essere individuati e descritti gli impianti ubicati in ambiente esterno.

f. Descrizione delle proprietà di fonoisolamento degli elementi strutturali dell'edificio attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono verso gli ambienti abitativi. Nella descrizione delle proprietà di fonoisolamento dovranno essere valutate ed indicate le caratteristiche (dimensionali, costruttive, ecc.) di facciate, infissi (finestre, porte, vetrine), pareti, soffitti ed eventuali controsoffitti. Le valutazioni dovranno prendere in considerazione eventuali condizioni di utilizzo dei serramenti che possono influire sulle loro proprietà di fonoisolamento (ad es. la situazione di finestre e/o porte aperte). Per la descrizione delle proprietà di fonoisolamento degli elementi strutturali dell'edificio ci si potrà avvalere anche di misure, che dovranno essere adeguatamente rappresentative delle caratteristiche del pubblico esercizio o circolo privato e dell'edificio.

g. In caso di pubblico esercizio o circolo privato strutturalmente connesso con edifici a destinazione d'uso residenziale dovrà essere valutata la trasmissione attraverso la struttura. In caso di utilizzo di sistemi di supporto e/o appoggio fonoisolanti o di dispositivi antivibranti per le casse acustiche e gli impianti tecnologici dovranno essere riportati i dati tecnici forniti dal produttore degli stessi e il programma di manutenzione/sostituzione e dovranno esserne valutate le proprietà di abbattimento.

Ipotesi cautelativa: La valutazione della trasmissione per via strutturale può essere omessa nel caso in cui le proprietà dei suddetti dispositivi garantiscano un abbattimento tale da renderla trascurabile.

h. La documentazione dovrà contenere le valutazioni relative al rispetto dei limiti di rumore previsti dalla normativa. In queste valutazioni sarà considerato il contributo complessivo di tutte le sorgenti del pubblico esercizio o circolo privato (impianti di diffusione sonora e tecnologici, rumore antropico, plateatico, ecc.) che si prevedono attive contemporaneamente e ogni cammino di propagazione, ivi compreso quello per via strutturale qualora questo non risulti trascurabile. Tutte le valutazioni o i risultati di eventuali misure dovranno essere riferiti ai ricettori residenziali (comprese le strutture socio sanitarie ed assistenziali a carattere residenziale) più esposti e alle condizioni di massimo disturbo ipotizzabili.

i. Al fine di produrre stime cautelative, eventuali misure di rumore residuo, finalizzate alla valutazione del rispetto dei valori limite differenziali di immissione, dovranno essere effettuate in una situazione in cui tale rumore, all'interno dell'orario di apertura o attività, risulti minimo e con tempi di misura adeguati per la caratterizzazione della situazione acustica del sito. Tutte le eventuali misure eseguite nell'ambito della valutazione previsionale dovranno essere corredate da tutte le informazioni richieste dal DM 16/03/1998, e comprensive delle time history.

j. Misure tecniche ed organizzative previste per contenere l'inquinamento acustico derivante dalle diverse tipologie di sorgenti sonore connesse all'attività, comprese quelle antropiche

k. Al termine della valutazione previsionale di impatto acustico il tecnico competente dovrà predisporre una tabella conclusiva che evidenzi il rispetto in via previsionale da parte delle diverse sorgenti sonore del pubblico esercizio dei limiti di rumore previsti dalla normativa presso i recettori. In caso di plateatico esterno dovrà essere presentata una tabella conclusiva specifica per la pertinenza esterna.

Modalità e criteri tecnici di redazione della documentazione di PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO e di VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO

Modalità e criteri di carattere generale

1. La documentazione di previsione di impatto acustico e la documentazione di valutazione previsionale del clima acustico, da redigere in attuazione della legge n. 447/1995, artt. 4 e 8, e relativi decreti attuativi e della l.r. n. 13/2001, deve consentire:

a) per la previsione di impatto acustico, la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività;

b) per la valutazione previsionale del clima acustico, la valutazione dell'esposizione dei recettori nelle aree interessate alla realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate dalla legge 447/95, art. 8, comma 2.

2. Per i nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività artigianali, le strade di tipo E ed F, i nuovi circoli privati e pubblici esercizi di cui al successivo art. 5, comma 4, possono essere fornite, per la descrizione della situazione acustica preesistente alla realizzazione dell'opera o attività, solo informazioni di carattere qualitativo e descrittivo.

3. Per quanto concerne gli aspetti di carattere tecnico, riguardanti in particolare:

- la programmazione, l'esecuzione, le valutazioni connesse alle rilevazioni fonometriche;
- la caratterizzazione o la descrizione acustica delle sorgenti sonore, i calcoli relativi alla propagazione del suono, la caratterizzazione acustica di ambienti esterni o abitativi, le caratteristiche acustiche degli edifici e dei materiali impiegati;
- le valutazioni di conformità alla normativa dei livelli di pressione sonora dedotti da misure o calcoli previsionali;

devono essere oggetto di una specifica relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, riconosciuto dalla Regione ai sensi della legge 447/95 art. 2, commi 6 e 7.

4. Sono fatti salvi modalità e criteri di redazione degli Studi di Impatto Ambientale stabiliti dalla normativa statale e regionale vigente.

I contenuti di dettaglio e le modalità di predisposizione della documentazione, in relazione alla specifica tipologia di opera, impianto, attività sono riportati nei successivi articoli.

ARTICOLO 1

(Aeroporti, Aviosuperfici)

1. La documentazione di previsione di impatto acustico per le aree destinate agli atterraggi e ai decolli degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo e per le nuove aviosuperfici di cui alla legge 447/95, art. 8, comma 2, lettera a), al d.m. 31 ottobre 1997, all'art. 5 della l.r. 13/2001, deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate:

a) L'indicazione della Circostrizione e della Direzione aeroportuale, della classificazione ICAO dell'infrastruttura, dei dati identificativi della proprietà dei suoli e del gestore;

b) La descrizione particolareggiata del progetto con particolare riferimento alle caratteristiche della pista o elisuperficie, alle mappe territoriali (comprese le cartografie digitalizzate), agli ausili per la navigazione, alle modalità per il controllo del traffico aereo (ATC), agli strumenti di assistenza ed indirizzamento del volo previsti per l'infrastruttura. Le cartografie devono riportare gli usi del suolo per le aree dei territori comunali che potrebbero essere interessati all'impatto acustico;

c) Le diverse alternative nelle procedure di salita iniziale (initial climb procedures) prese in considerazione e quelle proposte al fine di minimizzare l'impatto acustico. d) L'indicazione delle infrastrutture stradali o

ferroviarie che, in seguito alla costruzione della nuova opera, avranno significative variazioni nei flussi di traffico e conseguentemente nei livelli equivalenti di pressione sonora di lungo termine per il periodo diurno e/o notturno, con la descrizione di tali variazioni.

2. Per la redazione della documentazione di cui al comma 1, ai fini della descrizione del previsto impatto da rumore, occorre descrivere in dettaglio per l'aeroporto o aviosuperficie in progetto:

- a) almeno due scenari di previsione del traffico aereo relativi ad 1 e 5 anni dopo l'entrata in esercizio;
- b) i dati di traffico usati per le stime previsionali: nelle simulazioni occorre considerare anche il giorno più trafficato (busy day) e le condizioni peggiori di traffico. Deve essere riportata la distribuzione dei voli e del mix di aeromobili e di traffico (tipologia, stage, carico al decollo, destinazione) nei due periodi della giornata e durante la settimana;
- c) la descrizione del modello di calcolo utilizzato nelle stime di rumore aeroportuale e relativi dati di input. La descrizione deve riportare il dettaglio dei dati di input, le procedure di decollo ed atterraggio, le rotte utilizzate nel modello previsionale di calcolo per la stima del rumore misurabile al suolo;
- d) ove calcolabili, vanno individuate le curve di isolivello di 60, 65, 75 LVA sulla base dello scenario a maggiore impatto scelto per la previsione, oppure in alternativa, ove vi fossero pochi movimenti nel busy day, l'indicazione dei livelli di rumore, prodotto dalle attività aeroportuali, previsti in un numero significativo di punti (almeno uno per ogni centro abitato o frazione) interessati dai sorvoli;
- e) le stime della popolazione esposta e dei livelli di rumore durante singoli sorvoli e per gli intervalli di tempo individuati dalla normativa, utilizzando i descrittori acustici in essa previsti ed in particolare quelli in grado di descrivere il rumore derivante dalle attività aeroportuali, il rumore residuo, il rumore ambientale;
- f) le eventuali ipotesi valutate dal Comune/Comuni interessato/i relativamente alle modifiche nelle regolamentazioni urbanistiche ed edilizie e, comunque, le eventuali misure di mitigazione dell'impatto acustico previste e i tempi della loro realizzazione;
- g) l'elencazione delle norme legislative, regolamentari, tecniche utilizzate o assunte come riferimento per la redazione della documentazione.

ARTICOLO 2

(Infrastrutture stradali)

1. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuove infrastrutture stradali di cui alla legge 447/95, art. 8, comma 2, lettera b), e all'art. 5 della l.r. 13/2001 deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate. Per le strade di tipo E (strade urbane di quartiere) ed F (strade locali) non sono richiesti i dati di cui al comma 1, lettere e), f), g), e comma 2 del presente articolo.

- a) Indicazione della tipologia di strada secondo le categorie individuate dal d.lgs. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni e dei dati identificativi del soggetto proponente, del soggetto gestore, dei territori comunali che saranno attraversati o interessati dal rumore causato dall'infrastruttura;
- b) Indicazione, per le aree del territorio attraversate e adiacenti all'infrastruttura, delle zone urbanistiche e delle zone acustiche di appartenenza (queste ultime stabilite ai sensi della tabella A del d.p.c.m. 14 novembre 1997 o dedotte dal piano regolatore generale ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.p.c.m. 1 marzo 1991). Devono essere fornite una o più planimetrie orientate ed in scala opportuna e relative ad un raggio sufficiente a caratterizzare la zona o le zone interessate, a partire dal confine di proprietà dell'arteria stradale, con indicazione della destinazione urbanistica e d'uso dei luoghi e degli edifici (abitazione, ospedale, industria, ferrovia, etc.);
- c) Indicazione dei valori limite relativi al rumore dovuto all'infrastruttura e dei valori limite di immissione stabiliti dalla normativa vigente per le aree interessate dal rumore derivante dall'infrastruttura: occorre specificare i valori limite, per le singole aree, desumibili dalla classificazione acustica comunale o dal P.R.G.

Occorre evidenziare su apposite mappe in scala la collocazione degli ambienti abitativi più vicini al previsto tracciato stradale e quelli posti all'interno delle eventuali fasce di pertinenza;

d) Descrizione, con informazioni dettagliate utilizzabili nei modelli di calcolo più comuni, del tracciato stradale in pianta, delle quote della sede stradale, delle caratteristiche dei flussi di traffico previsti. Occorrono i dati relativi al traffico nelle ore di punta, al traffico medio giornaliero previsto per il periodo diurno e per il periodo notturno, alla composizione percentuale per le diverse categorie di mezzi pesanti, autocarri, autoveicoli, motocicli, riferita alle fasce orarie più significative;

e) Indicazione delle eventuali modifiche sui flussi di traffico e indicazione, tramite stime previsionali, delle eventuali variazioni nei valori dei livelli equivalenti di lungo termine, per intervalli orari significativi e per i due periodi della giornata, causate dalla nuova infrastruttura in corrispondenza ad arterie stradali già in esercizio;

f) Indicazione su apposite mappe e mediante coordinate georeferenziate, fotografie o altro materiale ritenuto idoneo, di un numero di punti, adeguati allo scopo di descrivere l'impatto acustico dell'opera, posti nell'ambiente esterno e da individuarsi prima dell'approvazione definitiva del progetto. Tali punti sono individuati in accordo con il/i Comuni e la struttura dell'A.R.P.A. territorialmente competenti. Per tali punti devono essere forniti i dati previsionali dei livelli di pressione sonora derivanti da calcoli. Per gli stessi punti verranno valutati, dopo l'entrata in esercizio del tratto di infrastruttura stradale interessato, i dati ottenuti da misurazioni dei livelli sonori;

g) Dati fonometrici derivanti da misurazioni effettuate prima della costruzione per le posizioni significative di cui alla lettera f) che precede. Le fonometrie effettuate prima dell'entrata in esercizio riguarderanno l'area prevedibilmente interessata dal rumore derivante dall'infrastruttura, la caratterizzazione del rumore ambientale e la determinazione, nei punti oggetto di indagine, del contributo delle sorgenti fisse già esistenti prima della costruzione dell'infrastruttura. I dati fonometrici stimati per le singole posizioni devono comunque specificare sia i livelli sonori generati dall'infrastruttura in progetto che i livelli dovuti al rumore derivante da altre sorgenti sonore. I rilevamenti fonometrici effettuati dopo l'entrata in esercizio dell'infrastruttura, nelle posizioni precedentemente individuate ed in altre che fossero ritenute significative e necessarie dall'A.R.P.A., serviranno a verificare la conformità della rumorosità immessa con i limiti stabiliti dalla normativa vigente;

h) Se sono previsti sistemi di contenimento del rumore, descrizione degli stessi, fornendo altresì ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse. Tali dati devono in particolare riguardare i punti significativi individuati come descritto ai punti f) e g) precedenti.

2. Per la stima previsionale dell'impatto acustico possono essere utilizzati appositi metodi di calcolo reperibili sul mercato. Nella relazione tecnica deve essere riportata la descrizione, anche al fine di poter valutare l'accuratezza della stima dei valori dei livelli di pressione sonora, del modello di calcolo

e dei dati di input utilizzati oltre che riportare l'analisi dei risultati ottenuti dal calcolo previsionale. Occorre riportare dati relativi a scenari previsionali riferiti ad uno e a cinque anni dopo l'entrata in esercizio del tratto di infrastruttura stradale interessata. Devono essere inoltre forniti i valori previsti in singoli punti o anche da isolinee, ove queste ultime sono corredate da dati e notizie adeguate a valutare l'affidabilità del metodo di calcolo seguito, relative a valori significativi dei descrittori acustici.

ARTICOLO 3

(Infrastrutture ferroviarie)

1. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuove infrastrutture ferroviarie di cui alla legge 447/95, art. 8, comma 2, lettera f), e all'art. 5 della l.r. 13/2001, deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.

- a) Indicazione della tipologia di linea ferroviaria ai sensi del d.P.R. 18 novembre 1998 n. 459, e dei dati identificativi del soggetto proponente, del soggetto gestore, dei territori comunali che saranno attraversati o interessati dall'infrastruttura;
- b) Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie, da riferire ad una infrastruttura ferroviaria anziché stradale, specificate all'art. 2 comma 1, lettere b), c), e), f), g), h); e comma 2 del medesimo art. 2 che precede;
- c) Descrizione, con informazioni dettagliate utilizzabili nei modelli di calcolo più comuni, del tracciato della linea ferroviaria, delle quote relative al piano del ferro, delle caratteristiche geometriche dell'infrastruttura, del numero e della tipologia dei treni o materiale rotabile previsti (traffico nelle ore di punta diurne e notturne, traffico massimo previsto per il periodo diurno e per il periodo notturno, composizione per categorie di convogli e tipologie di treni riferita alle fasce orarie più significative). I dati forniti devono riguardare il traffico giornaliero previsto al momento dell'entrata in esercizio del tratto ferroviario interessato e quello stimato dopo 1 e 5 anni;
- d) I dati e le informazioni, in particolare per le aree comprese nelle fasce di pertinenza, necessarie all'applicazione del d.P.R. n. 459 del 18 novembre 1998.

ARTICOLO 4

(Nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive)

1. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive di cui alla legge 447/95, art. 8, comma 4, e art. 5 della l.r. 13/2001 deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.

- a) Indicazione della tipologia di attività (settore chimico, tessile, ecc.), codice ISTAT, categoria di appartenenza (artigianato, industria, commercio, ecc.), dei dati identificativi del titolare o legale rappresentante;
- b) Indicazione, per l'area nella quale è previsto il nuovo impianto e le aree ad essa vicine, delle zone di appartenenza del piano regolatore generale;
- c) Una o più planimetrie orientate ed in scala dei luoghi interessati dal rumore emesso dall'impianto o infrastruttura adibita ad attività produttiva per una fascia di territorio sufficiente a caratterizzare la zona o le zone interessate a partire dal confine di proprietà. Nella/e cartografia/e fornita/e deve essere indicata la classificazione acustica del territorio interessato con i valori limite previsti dalla normativa vigente;
- d) Nella cartografia e nella relazione tecnica si devono specificare i valori limite di emissione per le sorgenti fisse e assoluti di immissione di zona stabiliti dalla normativa vigente per le aree e zone suddette. Occorre indicare anche gli ambienti abitativi più vicini al previsto impianto o attività;
- e) Descrizione dei cicli tecnologici, degli impianti, delle apparecchiature con riferimento alle sorgenti di rumore presenti. Per le parti di impianto o per le sorgenti sonore che possono dare origine ad immissioni sonore nell'ambiente esterno o abitativo occorre dare la descrizione delle modalità di funzionamento e l'indicazione della loro posizione in pianta e in quota, specificando se le medesime sono poste all'aperto o in locali chiusi, la parte di perimetro o confine di proprietà e/o attività che sarà interessata da emissioni sonore, i livelli sonori previsti in punti posti al di fuori del confine di proprietà. La descrizione può essere fornita tramite dati relativi alla potenza sonora e alle caratteristiche emissive delle sorgenti o tramite la descrizione di livelli di pressione sonora stimati o eventualmente rilevati per impianti e apparecchiature dello stesso tipo.

2. La documentazione di previsione di impatto acustico relativa a nuovi impianti industriali deve inoltre:

- a) indicare se trattasi di impianti a ciclo produttivo continuo in base al d.m. 11 dicembre 1996;
- b) descrivere ed individuare in appositi disegni in scala la collocazione delle sorgenti;
- c) descrivere le caratteristiche temporali di funzionamento diurno e/o notturno specificando la durata, se continuo o discontinuo, la frequenza di esercizio, la eventuale contemporaneità di esercizio delle diverse sorgenti che hanno emissioni nell'ambiente esterno;

- d) specificare, per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno, la durata totale di attività o funzionamento;
- e) specificare per quale caratteristica di esercizio dell'impianto e con quali sorgenti sonore attive è previsto il livello massimo di emissione sonora (riferito ad un tempo breve dell'ordine dei 15 minuti);
- f) riportare i risultati di rilevamenti fonometrici, effettuati in posizioni significative da concordare con il/i Comune/i e la struttura dell'A.R.P.A. territorialmente competenti. Le fonometrie effettuate prima dell'entrata in esercizio riguarderanno posizioni significative nell'area che prevedibilmente sarà interessata dalle emissioni sonore e dovranno permettere, oltre alla caratterizzazione del rumore ambientale, la valutazione nei punti oggetto di indagine del contributo delle sorgenti fisse già esistenti. I rilevamenti fonometrici effettuati dopo l'entrata in esercizio dell'impianto, nelle posizioni precedentemente individuate ed in altre che fossero ritenute significative in accordo con l'ente di controllo, serviranno a verificare la conformità, delle nuove immissioni sonore e del livello di rumore ambientale, ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- g) descrivere i metodi di calcolo previsionali e i dati di input utilizzati in tali metodi, con le specificazioni atte ad individuare l'accuratezza dei valori stimati per i livelli sonori.
3. Se sono previsti sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico, descrizione degli stessi, fornendo altresì ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse, con l'indicazione delle posizioni per le quali si avranno tali riduzioni nei livelli sonori.
4. La documentazione deve riportare l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti e del termine temporale entro il quale il titolare o legale rappresentante dell'attività si impegna, comunque, a far rientrare i livelli sonori causati nell'ambiente esterno o abitativo entro i limiti stabiliti dalla normativa qualora gli stessi, al momento dell'avvio dell'impianto, dovessero essere non conformi ai suddetti limiti e alle stime contenute nella documentazione di previsione di impatto acustico.

ARTICOLO 5

(Centri commerciali polifunzionali, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, impianti sportivi)

1. La documentazione di previsione di impatto acustico relativa a nuovi centri commerciali polifunzionali di cui alla legge 447/95, art. 8 comma 4, e art. 5 della l.r. 13/2001 deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.
- a) Dati identificativi del soggetto titolare o legale rappresentante. Si deve anche indicare la tipologia e le caratteristiche dei locali o delle strutture che formeranno il centro commerciale e che possono avere emissioni sonore con effetti nell'ambiente esterno o abitativo;
- b) Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste nell'art. 2 che precede per quanto riguarda le eventuali nuove infrastrutture stradali se ne è prevista la costruzione. Se si tratta di infrastrutture stradali già in esercizio devono essere specificate le modifiche nei volumi di traffico e le stime di variazione nei livelli di immissione sonora per tali infrastrutture. Per le stime o i calcoli previsionali vale quanto già indicato nell'art. 2 che precede;
- c) Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste al precedente art. 4, commi 1, 3, 4, per quanto riguarda gli impianti e le attrezzature con emissioni di rumore nell'ambiente esterno o abitativo. Tali dati devono in particolare riguardare gli impianti di ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora. Dati e notizie specifiche devono inoltre essere fornite per le aree attrezzate per il carico e lo scarico merci e le aree destinate a parcheggio se le stesse sono vicine ad aree esterne con presenza di ambienti abitativi.

2. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuove discoteche di cui alla legge 447/95, art. 8, comma 2, lettera c) e art. 5 della l.r. 13/2001 deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.

- a) I dati identificativi del titolare o legale rappresentante;
- b) Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste nell'art. 2 che precede per quanto riguarda le eventuali nuove infrastrutture stradali se ne è prevista la costruzione. Se si tratta di infrastrutture stradali già in esercizio devono essere specificate le modifiche nei volumi di traffico e le stime di variazione nei livelli di Immissione sonora per tali infrastrutture. Per le stime o i calcoli previsionali vale quanto già indicato nell'art. 2 che precede;
- c) Dati particolareggiati relativamente all'impatto acustico dovuto ai parcheggi e agli spazi utilizzati per l'accesso ed il deflusso dei mezzi di trasporto e delle persone;
- d) Per gli impianti di diffusione sonora, siano essi in ambienti confinati o all'aperto, e per quelli di condizionamento e ventilazione devono essere fornite lo stesso tipo di informazioni dati e notizie, con i dettagli tecnici riferibili alle sorgenti della discoteca, indicate nel precedente art. 4, nel comma 1, lettere b), c), d), e), nel comma 2 lettera f), nei commi 3 e 4, del medesimo art. 4;
- e) Per le nuove discoteche la cui collocazione è prevista all'interno di edifici o in edifici strutturalmente connessi a locali destinati ad ambiente abitativo occorre fornire inoltre la descrizione delle caratteristiche di fonoisolamento degli elementi strutturali dell'edificio attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono verso gli ambienti abitativi.

3. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuovi impianti sportivi e ricreativi i cui alla legge 447/95, art. 8 comma 2 lettera e) e art. 5 della l.r. 13/2001, deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.

- a) I dati identificativi del titolare o legale rappresentante;
- b) Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste nell'art. 2 che precede per quanto riguarda le eventuali nuove infrastrutture stradali se ne è prevista la costruzione. Se si tratta di infrastrutture stradali già in esercizio devono essere specificate le modifiche previste nei volumi di traffico e le stime delle variazione nei livelli di immissione sonora per tali infrastrutture. Per le stime o i calcoli previsionali dei livelli di rumore vale quanto già indicato nell'art. 2 che precede. Devono essere forniti dati e notizie in merito all'impatto acustico dovuto ai parcheggi e agli spazi utilizzati per l'accesso ed il deflusso dei mezzi di trasporto e delle persone;
- c) Per quanto concerne gli impianti di ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora, lo stesso tipo di informazioni dati e notizie, da riferire in particolare alle sorgenti sonore previste per l'impianto sportivo, specificate al precedente art. 4, commi 1, 3 e 4;
- d) Per gli impianti sportivi occorre anche specificare la frequenza, la durata, le modalità e il tipo di utilizzo dell'impianto. I dati che bisogna fornire ed il loro dettaglio sono dipendenti dall'entità, dalla frequenza, dagli orari di afflusso e deflusso degli spettatori. Si devono descrivere le variazioni che si prevede di causare sui livelli di rumore preesistenti e rilevabili nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi.

4. Fatte salve le disposizioni della legge 26 ottobre 1995 n.447, del DPR 19 ottobre 2011 n.227 e del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.222, Tabella A, sezione I, punto 3, criteri e modalità per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico per i circoli privati ed i pubblici esercizi, quando dovuta ai sensi della vigente normativa, sono definiti nella allegata "Appendice relativa a criteri e modalità per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi" parte integrante del presente documento.

ARTICOLO 6

(Valutazione previsionale di clima acustico)

1. La valutazione previsionale del clima acustico di cui all'art. 8, comma 3, della legge 447/95 e art. 5, comma 2, della l.r. 13/2001 è effettuata sulla base della documentazione predisposta a cura del proponente o del titolare/legale rappresentante/costruttore degli edifici o degli insediamenti di cui al sopracitato art. 8, comma 3, della legge 447/95. La documentazione deve comprendere apposita relazione tecnica contenente almeno:

a) la descrizione, tramite misure e/o calcoli, dei livelli di rumore ambientale (valori assoluti di immissione) e del loro andamento nel tempo. I livelli sonori suddetti devono essere valutati in posizioni significative del perimetro esterno che delimita l'edificio o l'area interessata al nuovo insediamento o, preferibilmente, in corrispondenza alle posizioni spaziali dove sono previsti i recettori sensibili indicati all'art. 8, comma 3, della legge 447/95. Per tale descrizione possono essere utilizzate oltre alle norme di legge anche specifiche norme tecniche quali ad esempio la UNI 9884 e le ISO 1996;

b) le caratteristiche temporali nella variabilità dei livelli sonori rilevabili in punti posti in prossimità del perimetro dell'area interessata dalle diverse sorgenti presenti nelle aree circostanti. Occorrono dettagli descrittivi delle sorgenti sonore e del loro effetto sui livelli di pressione sonora misurabili in tali punti. Sono necessari dati di carattere quantitativo da riferire a posizioni significative da concordare con il Comune e la struttura dell'A.R.P.A. territorialmente competenti. Le fonometrie effettuate prima della realizzazione dell'insediamento devono permettere la valutazione nei punti oggetto di indagine del contributo delle sorgenti sonore già esistenti. I rilevamenti fonometrici effettuati dopo la realizzazione dell'insediamento, nelle posizioni precedentemente individuate ed in altre che fossero ritenute significative in accordo con l'ente di controllo, serviranno a verificare la conformità dei livelli di rumore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;

c) informazioni e dati che diano la descrizione della disposizione spaziale del singolo edificio con le caratteristiche di utilizzo del medesimo edificio e dei suoi locali, il tipo di utilizzo degli eventuali spazi aperti, la collocazione degli impianti tecnologici e dei parcheggi, la descrizione dei requisiti acustici degli edifici e di loro componenti previsti nel progetto;

d) le valutazioni relative alla compatibilità del nuovo insediamento in progetto con il clima acustico preesistente nell'area. Se la compatibilità dal punto di vista acustico è ottenuta tramite la messa in opera di sistemi di protezione dal rumore occorre fornire i dettagli tecnici descrittivi delle misure adottate nella progettazione e dei sistemi di protezione acustica preventivati;

e) la descrizione di eventuali significative variazioni di carattere acustico indotte dalla presenza del nuovo insediamento in aree residenziali o particolarmente protette già esistenti che sono vicine al nuovo insediamento e che saranno interessate dalle modifiche indotte dallo stesso.

Appendice relativa a criteri e modalità per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi

A) Documentazione predisposta in forma semplificata di dichiarazione sostitutiva resa dal titolare /gestore del circolo privato o pubblico esercizio

La documentazione di previsione di impatto acustico è resa in forma di dichiarazione sostitutiva da parte del titolare/gestore se il pubblico esercizio o il circolo privato rientra in uno dei seguenti casi (le condizioni elencate in ciascun caso devono essere tutte rispettate). La documentazione consisterà nella dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000, contenente tutti gli elementi che caratterizzano il caso.

Caso 1)

- a) Orario del pubblico esercizio compreso tra le ore 6:00 e le ore 22:00
- b) Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno
- c) Non viene effettuato DJ Set
- d) Non viene effettuata musica dal vivo

Caso 2)

- a) Strutturalmente NON connesso con edifici con destinazione d'uso residenziale comprese le strutture socio sanitarie e assistenziali a carattere residenziale.
- b) Situato a più di 50 metri da edifici ad uso residenziale comprese le strutture socio sanitarie e assistenziali a carattere residenziale.
- c) Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno
- d) Non viene effettuato DJ Set
- e) Non viene effettuata musica dal vivo

Caso 3)

- a) Assenza di impianti di diffusione sonora con potenza complessiva (non computando i televisori nel calcolo) superiore a 100 watt RMS e assenza di subwoofer.
- b) Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.
- c) Non viene effettuato DJ Set.
- d) Non viene effettuata musica dal vivo.
- e) Assenza di impianti di trattamento dell'aria installati in ambiente esterno oppure presenza di un unico impianto di trattamento dell'aria installato in ambiente esterno o di impianto centralizzato non ad uso esclusivo del pubblico esercizio.
- f) Assenza di plateatico esterno o presenza di plateatico esterno con presenza al massimo di 12 posti a sedere e fruibile esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 24.00.

B) Documentazione redatta da tecnico competente in acustica ambientale

Qualora il circolo privato o il pubblico esercizio non ricada nei casi di cui alla lettera A), la documentazione di previsione di impatto acustico viene redatta da tecnico competente in acustica ambientale e deve contenere almeno le informazioni riportate di seguito. Per facilitare la redazione della documentazione, sono anche

indicate alcune ipotesi cautelative che il tecnico competente non è comunque vincolato a seguire. L'adozione di ipotesi diverse rispetto a tali ipotesi cautelative deve essere però motivata, documentata e richiede valutazioni di dettaglio da parte del tecnico estensore della documentazione.

a. Orari di apertura al pubblico e numero massimo di avventori all'interno del pubblico esercizio o utenti del circolo privato. Sulla base di questo numero dovrà essere valutato per l'interno il livello massimo di emissione relativo al contributo antropico.

Ipotesi cautelativa: Ai fini della valutazione, si ritiene cautelativa l'ipotesi di almeno il 50% degli avventori parlanti, ad un livello sonoro, per ciascun avventore, di 65 dB(A) ad 1 metro di distanza.

b. Eventuale concessione di aree di utilizzo esterne (plateatico o aree in uso all'aperto), orari di fruizione al pubblico o agli utenti e indicazione del numero massimo di avventori/utilizzatori per le suddette aree, come indicato nell'autorizzazione.

Ipotesi cautelativa: Ai fini della valutazione, si ritengono cautelative le ipotesi di almeno il 50% degli avventori parlanti, ad un livello sonoro, per ciascun avventore, di 65 dB(A) ad 1 metro di distanza e attenuazioni, ad esempio dovute a tendoni, tensostrutture, materiali fonoassorbenti, non superiori a 3 dB(A).

c. Eventuale concessione di aree di parcheggio di pertinenza e valutazione del loro impatto.

d. Individuazione degli impianti di diffusione sonora, sia in ambiente interno che in esterno, e descrizione della loro collocazione, dei tempi di funzionamento e delle caratteristiche di emissione sonora; in particolare dovrà essere indicata la presenza di subwoofer. Dovranno essere indicate le impostazioni e le caratteristiche di settaggio degli impianti di diffusione sonora utilizzate nelle valutazioni. Tali impostazioni e settaggi dovranno essere resi noti al gestore per un corretto utilizzo degli impianti al fine di mantenere le caratteristiche di emissione entro i valori previsti nelle valutazioni. Dovrà essere indicata la presenza di eventuali limitatori acustici sia per musica diffusa che per esibizioni di musica live. Nel caso di installazione di limitatore acustico ne dovrà essere indicato la tipologia, i dati di settaggio e i sistemi atti a prevenirne la manomissione. Nel caso di esibizione di musica live, dovrà essere fatta una previsione degli strumenti di cui si ipotizza l'utilizzo, una stima complessiva dell'emissione che comprenda i singoli elementi acustici e l'impianto di diffusione sonora comprensivo delle casse spia dei musicisti.

e. Individuazione degli impianti tecnologici e delle apparecchiature rumorose (es. cappe di aspirazione, motori di condizionatori e frigoriferi) e descrizione della loro collocazione, dei tempi di funzionamento e delle caratteristiche di emissione sonora. In particolare dovranno essere individuati e descritti gli impianti ubicati in ambiente esterno.

f. Descrizione delle proprietà di fonoisolamento degli elementi strutturali dell'edificio attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono verso gli ambienti abitativi. Nella descrizione delle proprietà di fonoisolamento dovranno essere valutate ed indicate le caratteristiche (dimensionali, costruttive, ecc.) di facciate, infissi (finestre, porte, vetrine), pareti, soffitti ed eventuali controsoffitti. Le valutazioni dovranno prendere in considerazione eventuali condizioni di utilizzo dei serramenti che possono influire sulle loro proprietà di fonoisolamento (ad es. la situazione di finestre e/o porte aperte). Per la descrizione delle proprietà di fonoisolamento degli elementi strutturali dell'edificio ci si potrà avvalere anche di misure, che dovranno essere adeguatamente rappresentative delle caratteristiche del pubblico esercizio o circolo privato e dell'edificio.

g. In caso di pubblico esercizio o circolo privato strutturalmente connesso con edifici a destinazione d'uso residenziale dovrà essere valutata la trasmissione attraverso la struttura. In caso di utilizzo di sistemi di supporto e/o appoggio fonoisolanti o di dispositivi antivibranti per le casse acustiche e gli impianti tecnologici dovranno essere riportati i dati tecnici forniti dal produttore degli stessi e il programma di manutenzione/sostituzione e dovranno esserne valutate le proprietà di abbattimento.

Ipotesi cautelativa: La valutazione della trasmissione per via strutturale può essere omessa nel caso in cui le proprietà dei suddetti dispositivi garantiscano un abbattimento tale da renderla trascurabile.

h. La documentazione dovrà contenere le valutazioni relative al rispetto dei limiti di rumore previsti dalla normativa. In queste valutazioni sarà considerato il contributo complessivo di tutte le sorgenti del pubblico esercizio o circolo privato (impianti di diffusione sonora e tecnologici, rumore antropico, plateatico, ecc.) che si prevedono attive contemporaneamente e ogni cammino di propagazione, ivi compreso quello per via strutturale qualora questo non risulti trascurabile. Tutte le valutazioni o i risultati di eventuali misure dovranno essere riferiti ai ricettori residenziali (comprese le strutture socio sanitarie ed assistenziali a carattere residenziale) più esposti e alle condizioni di massimo disturbo ipotizzabili.

i. Al fine di produrre stime cautelative, eventuali misure di rumore residuo, finalizzate alla valutazione del rispetto dei valori limite differenziali di immissione, dovranno essere effettuate in una situazione in cui tale rumore, all'interno dell'orario di apertura o attività, risulti minimo e con tempi di misura adeguati per la caratterizzazione della situazione acustica del sito. Tutte le eventuali misure eseguite nell'ambito della valutazione previsionale dovranno essere corredate da tutte le informazioni richieste dal DM 16/03/1998, e comprensive delle time history.

j. Misure tecniche ed organizzative previste per contenere l'inquinamento acustico derivante dalle diverse tipologie di sorgenti sonore connesse all'attività, comprese quelle antropiche

k. Al termine della valutazione previsionale di impatto acustico il tecnico competente dovrà predisporre una tabella conclusiva che evidenzi il rispetto in via previsionale da parte delle diverse sorgenti sonore del pubblico esercizio dei limiti di rumore previsti dalla normativa presso i recettori. In caso di plateatico esterno dovrà essere presentata una tabella conclusiva specifica per la pertinenza esterna.

D.g.r. 4 dicembre 2017 - n. X/7484**Deferminazioni in ordine alla programmazione sanitaria regionale concernente le autorizzazioni all'installazione ed esercizio di apparecchiature a risonanza magnetica (RMN) per uso diagnostico con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 2 tesla e non superiore a 4 tesla**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 7 agosto 2016, n. 160 di conversione del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 recante «Misure urgenti per gli enti territoriali e il territorio», il cui art. 21bis detta disposizioni in materia di semplificazione delle procedure autorizzative per le apparecchiature a risonanza magnetica e, in particolare, ai commi 2 e 3 ha previsto il passaggio della competenza a rilasciare le autorizzazioni all'installazione ed uso delle apparecchiature RM con campo magnetico statico da 2 a 4 tesla dal Ministero della Salute alle Regioni e Province autonome, che già avevano competenza per le analoghe autorizzazioni riguardanti le apparecchiature RM con valori di campo superiore a 0,5 tesla fino a 2 tesla, ed ha inoltre consentito, da 2 tesla fino a 4 Tesla, l'installazione delle apparecchiature RM anche in strutture non di ricerca, come specificato di seguito:

- «2. Le apparecchiature a risonanza magnetica (RM) con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 tesla sono soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della regione o della provincia autonoma»;
- «3. Le apparecchiature a RM con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla sono soggette all'autorizzazione all'installazione e all'uso da parte del Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. La collocazione di apparecchiature a RM con valore di campo statico superiore a 4 tesla è consentita presso grandi complessi di ricerca e studio di alto livello scientifico, quali università ed enti di ricerca, policlinici, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai fini della validazione clinica di metodologie di RM innovative. La domanda di autorizzazione deve essere corredata della documentazione relativa al progetto di ricerca scientifica o clinica programmata, da cui risultino le motivazioni che rendono necessario l'uso di campi magnetici superiori a 4 tesla. L'autorizzazione ha validità di cinque anni e può essere rinnovata»;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità» così come modificata, tra le altre, dalla legge regionale 3 marzo 2017, n. 6 «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche ai Titoli IV, VI e VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)» che all'art. 57, comma 4, lettera a) ha posto in capo alle ATS l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di apparecchiature a risonanza magnetica per uso diagnostico del gruppo A, con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 tesla;

Visto il d.p.r. 8 agosto 1994, n. 542 «Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare sul territorio nazionale» che, all'art. 5 commi 2, 3 e 4 così stabilisce:

- «2. L'autorizzazione è data previa verifica della compatibilità dell'installazione rispetto alla programmazione sanitaria regionale o delle province autonome.»;
- «3. La domanda di autorizzazione all'installazione deve essere presentata alla competente autorità sanitaria regionale o provinciale corredata dalla dichiarazione di conformità agli «standards» di cui all'art. 2 del presente regolamento, firmata dal legale rappresentante del presidio in cui l'apparecchiatura deve essere installata.»;
- «4. L'autorità sanitaria si pronuncia sulla domanda entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa; decorso inutilmente tale termine l'autorizzazione si intende concessa.»;

Considerato che la citata legge regionale n. 6/2017, nelle disposizioni transitorie di cui all'art. 4, ai commi 2 e 3 così dispone:

- «2. In fase di prima applicazione della disposizione di cui all'articolo 57, comma 4, lettera a), della l.r. 33/2009, come modificato dalla presente legge:
 - a) la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, adegua la programmazione sanitaria relativa all'installazione ed esercizio di apparecchia-

ture a risonanza magnetica per uso diagnostico con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 2 tesla e non superiore a 4 tesla, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

- b) le ATS esaminano le richieste di autorizzazione presentate alla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge;

- «3. Fino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento di cui al comma 2, lettera a), sono sospesi i procedimenti per il rilascio di autorizzazioni all'installazione ed esercizio di apparecchiature a risonanza magnetica per uso diagnostico con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 2 tesla e non superiore a 4 tesla.»;

Dato atto che la Direzione Generale Welfare, al fine di approfondire tutti gli aspetti tecnici di principale rilevanza, ha avviato nel mese di luglio 2017, con nota prot. n. G1.2017.0024926 del 31 luglio 2017, i lavori di un tavolo tecnico di confronto, composto dai seguenti esperti e da alcuni dirigenti della Direzione stessa, come di seguito indicato:

- Dr. Vincenzo Di Candido - Past President Gruppo Regionale Lombardia Società Italiana di Radiologia Medica - Resp. UOS di Ecografia UOC Radiologia ASST Fatebenefratelli-Sacco;
- Prof. Roberto Maroldi - Dipartimento di Radiologia Università of Brescia - ASST
- Spedali Civili di Brescia
- Dr. Pietro R. Biondetti - Direttore Radiologia e Area Diagnostica per Immagini - Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico;
- Dr. Luca Merlino - U.O. Osservatorio Epidemiologico Regionale Direzione Generale Welfare;
- Dr. Maurizio Bersani - U.O. Programmazione Polo Ospedaliero - Struttura Piani e Progetti;
- Dr.ssa Nicoletta Cornaggia - U.O. Prevenzione - Struttura Prevenzione Ambienti di Vita e di Lavoro;
- Dr. Marco Cozzoli - U.O. Evoluzione SSR, Investimenti e Sistema Informativo;
- Dr.ssa Giuseppina Valenti - U.O. Evoluzione SSR, Investimenti e Sistema Informativo - Struttura Attuazione L.R. n. 23/2015;

Dato atto che i lavori del tavolo tecnico hanno prodotto il documento in allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che:

- la risonanza magnetica è una tecnica diagnostica non invasiva multiparametrica e multiplanare che, a differenza di altri metodi di indagine (come la TAC o la radiografia), non espone il paziente a radiazioni ionizzanti bensì, utilizzando onde elettromagnetiche prodotte da un intenso campo magnetico, consente di ottenere dettagliate immagini corporee;
- la risonanza magnetica visualizza sia lo scheletro sia gli organi interni e può essere usata per la diagnosi di una grande varietà di condizioni patologiche che coinvolgono gli organi e i tessuti del corpo. Questa metodica è particolarmente utile nella diagnosi di malattie del sistema nervoso centrale, della colonna vertebrale, dell'addome e pelvi, del sistema cardio-circolatorio e del sistema muscolo-scheletrico;
- l'elemento che più di ogni altro permette di classificare in gruppi omogenei la tecnologia RM è rappresentato dal campo magnetico, in base al quale sono previsti dalla normativa vigente differenti regimi autorizzativi;

Analizzati i dati disponibili nel sistema informativo regionale che hanno permesso di eseguire una analisi sulle strutture eroganti RMN, raggruppate a livello di Ente Gestore su cui è stata effettuata una cluster analisi al fine di identificare insiemi omogenei dal punto di vista dell'erogazione di questa tipologia di prestazione;

Analizzata la letteratura esistente, con particolare riferimento ad eventuali evidenze di vantaggi in termini diagnostici rispetto all'utilizzo di RM con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 2 Tesla ed apparecchi RM con valore di campo compreso tra 2 e 4 Tesla;

Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 15 dicembre 2017

Preso atto che dalla letteratura esaminata emerge che campi magnetici di maggiore intensità aumentano il rapporto segnale/rumore (SNR) dell'immagine, permettendo risoluzioni più alte o scansioni più rapide. Tuttavia, intensità più alte richiedono magneti e strumentazione di maggior costo e necessitano di misure di sicurezza più accurate;

Rilevato che le apparecchiature a intensità di campo magnetico tra i 2 e i 4 T trovano utilizzo nell'ambito di protocolli di ricerca e in ambito clinico, sia in campo neuro-radiologico sia in radiologia generale, con applicazioni elettive per studi funzionali e in alcuni ambiti della oncologia;

Ritenuto che, allo stato attuale, campi magnetici da 1,5 T possono considerarsi un valido compromesso tra costo e prestazioni per l'uso clinico generale, consentendo di svolgere sia l'attività quotidiana che gran parte di quella avanzata;

Rilevato che le apparecchiature da 3 T sono divenute uno standard di mercato e sono in corso le pratiche di autorizzazione ed installazione di alcune apparecchiature, sempre con campo da 3 T, destinate ad attività di ricerca e acquisite con specifico finanziamento del Ministero della Salute;

Rilevato che è decaduto inoltre il vincolo all'utilizzo di tali apparecchiature RM esclusivamente per i pazienti arruolati nei progetti di ricerca autorizzati e si apre così la prospettiva verso un loro utilizzo anche per la gestione della pratica clinica ordinaria;

Considerata inoltre l'avvenuta certificazione per i devices delle apparecchiature da 1,5 T diversamente da quanto avvenuto per le apparecchiature da 3 T;

Dato atto inoltre che, al fine di indagare la dotazione tecnologica di RM esistente in Regione Lombardia al momento dell'adozione del presente provvedimento deliberativo e le esigenze rappresentate dal territorio la Direzione Generale Welfare ha richiesto alle ATS di fornire:

- una ricognizione, nell'ambito del territorio di competenza, in ordine allo stato di utilizzo delle apparecchiature di risonanza magnetica già installate, con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 Tesla, che desse evidenza anche delle RM che potrebbero essere oggetto di riconversione da attività di ricerca ad attività diagnostica in considerazione delle intervenute modifiche normative;
- una analisi epidemiologica ed una conseguente valutazione in ordine alla eventuale necessità, nell'ambito territoriale di riferimento, di RM con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 2 Tesla e non superiore a 4 Tesla, che tenesse conto della possibilità di riconversione di cui al punto precedente;

Preso atto dei riscontri trasmessi dalle ATS, agli atti della Direzione Generale Welfare;

Visti altresì i dati disponibili nel Flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in ordine al numero, la tipologia (fabbricante e modello), la struttura e la data di collaudo delle apparecchiature 3 T attualmente installate in Regione Lombardia;

Ritenuto di approvare, in prima applicazione, l'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante «*Determinazioni in ordine alla programmazione sanitaria regionale concernente le autorizzazioni all'installazione ed esercizio di apparecchiature a risonanza magnetica (RMN) per uso diagnostico con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 2 tesla (2T) e non superiore a 4 tesla (4T).*», precisando che la programmazione non è rivolta alle strutture sanitarie private autorizzate o accreditate non a contratto che dovranno comunque formulare istanza di autorizzazione, ai sensi della normativa vigente, alla ATS di competenza territoriale;

Dato atto che con d.g.r. n. X/7382 del 20 novembre 2017 «*Determinazioni in ordine alla programmazione sanitaria regionale concernente le autorizzazioni all'installazione ed esercizio di apparecchiature a risonanza magnetica (RMN) per uso diagnostico con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 2 tesla e non superiore a 4 tesla (richiesta di parere della Commissione consiliare competente).*», è stato richiesto il parere della III Commissione «Sanità e Politiche Sociali» ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) della succitata legge regionale n. 6/2017;

Preso atto che la III Commissione «Sanità e Politiche Sociali» nella seduta del 29 novembre 2017 ha espresso, all'unanimità, parere favorevole in ordine al presente atto deliberativo (PAR. n. 160 del 29 novembre 2017);

Vagliate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, a seguito del parere favorevole espresso all'unanimità dalla competente Commissione consiliare, l'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ad oggetto «*Determinazioni in ordine alla programmazione sanitaria regionale concernente le autorizzazioni all'installazione ed esercizio di apparecchiature a risonanza magnetica (RMN) per uso diagnostico con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 2 tesla (2T) e non superiore a 4 tesla (4T).*»;

2. di precisare che la programmazione di cui al presente provvedimento non è rivolta alle strutture sanitarie private autorizzate o accreditate non a contratto che dovranno comunque formulare istanza di autorizzazione, ai sensi della normativa vigente, alla ATS di competenza territoriale;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dell'allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale nel Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia .

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ . _____

ALLEGATO**DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA REGIONALE CONCERNENTE LE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO DI APPARECCHIATURE A RISONANZA MAGNETICA (RMN) PER USO DIAGNOSTICO CON VALORE DI CAMPO STATICO DI INDUZIONE MAGNETICA SUPERIORE A 2 TESLA (2T) E NON SUPERIORE A 4 TESLA (4T).**

Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia - al fine di approfondire gli aspetti tecnici di principale rilevanza in ordine alla programmazione sanitaria regionale concernente le autorizzazioni all'installazione ed esercizio di apparecchiature a risonanza magnetica (RMN) per uso diagnostico con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 2 tesla (2T) e non superiore a 4 tesla (4T) - ha avviato con nota prot. n. G1.2017.0024926 del 31 luglio 2017, i lavori di un tavolo tecnico di confronto.

Il tavolo è composto dai seguenti esperti e da alcuni dirigenti della Direzione stessa, come di seguito indicato:

- Dr. Vincenzo Di Candido - Past President Gruppo Regionale Lombardia Società Italiana di Radiologia Medica - Resp. UOS di Ecografia UOC Radiologia ASST Fatebenefratelli-Sacco;
- Prof. Roberto Maroldi - Dipartimento di Radiologia Università of Brescia – ASST Spedali Civili di Brescia ;
- Dr. Pietro R. Biondetti - Direttore Radiologia e Area Diagnostica per Immagini - Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico;
- Dr. Luca Merlini – U.O. Osservatorio Epidemiologico Regionale Direzione Generale Welfare;
- Dr. Maurizio Bersani – U.O. Programmazione Polo Ospedaliero – Struttura Piani e Progetti;
- Dr.ssa Nicoletta Cornaggia – U.O. Prevenzione – Struttura Prevenzione Ambienti di Vita e di Lavoro;
- Dr. Marco Cozzoli – U.O. Evoluzione SSR, Investimenti e Sistema Informativo;
- Dr.ssa Giuseppina Valenti – U.O. Evoluzione SSR, Investimenti e Sistema Informativo – Struttura Attuazione L.R. n. 23/2015.

Quadro normativo di riferimento

L'impiego della Risonanza Magnetica Nucleare – RMN è regolamentato dal Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 n. 542 "Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare sul territorio nazionale", modificato dal Decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 "Misure finanziarie

urgenti per gli enti territoriali e il territorio", convertito dalla legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160.

Questa norma ha trasferito la competenza a rilasciare le autorizzazioni all'installazione ed esercizio delle apparecchiature a risonanza magnetica RMN con campo magnetico statico da 2 a 4 tesla (da 2T a 4T) dal Ministero della Salute alle Regioni e Province autonome, già competenti a rilasciare le analoghe autorizzazioni per le apparecchiature con valori di campo superiore a 0,5 tesla fino a 2 tesla. E' inoltre decaduto il vincolo all'utilizzo delle apparecchiature da 2T fino a 4T esclusivamente per i pazienti arruolati nei progetti di ricerca autorizzati, aprendo quindi la prospettiva verso un loro utilizzo anche per la gestione della pratica clinica ordinaria.

Il vincolo predetto rimane invece per le apparecchiature a RMN con valore di campo statico superiore a 4T la cui collocazione infatti è consentita presso grandi complessi di ricerca e studio di alto livello scientifico, quali università ed enti di ricerca, policlinici, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai fini della validazione clinica di metodologie di RM innovative.

Vista l'indicazione nazionale, la legge regionale 3 marzo 2017, n. 6 "*Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche ai Titoli IV, VI e VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)*" pubblicata sul BURL SO n. 10 del 8 marzo 2017, ha previsto all'art 4, comma 2, lettera a) che la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, adegui la programmazione sanitaria relativa all'installazione ed esercizio di apparecchiature a risonanza magnetica per uso diagnostico con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 2T e non superiore a 4 T, sospendendo i procedimenti per il rilascio di autorizzazioni all'installazione ed esercizio di tali apparecchiature fino alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento di programmazione.

Il presente documento costituisce il provvedimento regionale di programmazione sanitaria regionale concernente le autorizzazioni all'installazione ed esercizio di apparecchiature a risonanza magnetica per uso diagnostico con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 2 tesla e non superiore a 4 tesla.

Risonanza Magnetica Nucleare - RMN

La RNM è una tecnica diagnostica non invasiva multiparametrica e multiplanare che non espone il paziente a radiazioni ionizzanti e che impiegando campi magnetici e radiofrequenze, consente di ottenere dettagliate immagini corporee. La risonanza magnetica visualizza sia lo scheletro sia gli organi interni e può essere usata per la diagnosi di una grande varietà di condizioni patologiche che coinvolgono gli organi e i tessuti del corpo. Questa metodica è particolarmente utile nella diagnosi di malattie del sistema nervoso centrale, della colonna vertebrale, dell'addome e pelvi, del sistema cardio-circolatorio e del sistema muscolo-scheletrico.

A fronte delle potenzialità di uso vi sono alcuni punti di attenzione relative al paziente, al professionista e alla struttura dove la RMN è installata:

- la presenza di oggetti metallici crea artefatti con perdita di informazioni;
- portatori di protesi metalliche, pace-maker, ecc. hanno limitazioni alla esecuzione di questo tipo di esame;
- i tempi di acquisizione sono molto lunghi;
- la valutazione diagnostica è più complessa rispetto ad altre tecniche per immagine;
- i costi di acquisto e di gestione sono elevati;
- l'installazione degli strumenti richiede ampi spazi dedicati e attenzione gestionale soprattutto agli aspetti di sicurezza.

Gli apparecchi di RMN possono essere distinti in "chiusi" o "aperti" in relazione alla conformazione geometrica delle bobine o dei magneti. Gli apparecchi aperti, in linea di massima a magnete permanente, sono in grado di sviluppare campi magnetici di minore intensità. In base dell'intensità del campo magnetico gli apparecchi possono anche essere distinti in: ad alto campo ($\geq 1.5T$ - tesla); a medio campo (0,5-1T); a basso campo ($\leq 0.5T$).

Campi magnetici di maggiore intensità aumentano il rapporto segnale/rumore (SNR) dell'immagine, permettendo risoluzioni più alte o scansioni più rapide. Tuttavia, intensità più alte richiedono magneti e strumentazione di maggior costo e necessitano di misure di sicurezza più accurate. Attualmente campi magnetici a 1,5 T sono considerati un valido compromesso tra costo e prestazioni per l'uso clinico generale.

Le apparecchiature a intensità di campo magnetico tra i 2 e i 4 T trovano utilizzo soprattutto nell'ambito di protocolli di ricerca, sia in campo neuro-radiologico sia in radiologia generale, con applicazioni elettive per studi funzionali e in alcuni ambiti della oncologia. Sono in corso peraltro studi per applicazioni cliniche e di ricerca sull'uomo con impiego di campi magnetici a 7 T o superiori.

Strutture che erogano prestazioni di Risonanza Magnetica Nucleare

Fruendo dei dati disponibili nel sistema informativo regionale è stata eseguita una analisi sulle Strutture eroganti RMN, raggruppate a livello di Ente Gestore. Si tratta di 136 soggetti (gli Enti suddivisi su due ATS sono stati considerati distinti), su cui è stata effettuata una cluster analisi al fine di identificare insiemi omogenei dal punto di vista dell'erogazione di questa tipologia di prestazione. Le apparecchiature disponibili sono n. 180 e le prestazioni complessive del 2016 a scala regionale sono n. 653.500.

Per elaborare un numero opportuno di variabili, le varie tipologie di RMN sono state raggruppate secondo il seguente schema:

1. *Angio-rmn*: ANGIO- RM DEI VASI DEL COLLO; ANGIO- RM DEL DISTRETTO TORACICO; ANGIO- RM DEL DISTRETTO VASCOLARE INTRACRANICO; ANGIO

- RM DELL'ADDOME INFERIORE; ANGIO RM DELL'ADDOME SUPERIORE; ANGIO-RM DELL' ARTO SUPERIORE O INFERIORE
2. *Addome*: RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL'ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO; RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL'ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO, SENZA E CON CONTRASTO; RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL'ADDOME SUPERIORE; RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL'ADDOME SUPERIORE, SENZA E CON CONTRASTO
 3. *Cuore*: RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (CINE-RM) DEL CUORE; RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL CUORE; RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL CUORE, SENZA E CON CONTRASTO
 4. *Mammella*: RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA MAMMELLA, MONOLATERALE; RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA MAMMELLA, BILATERALE; RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA MAMMELLA, SENZA E CON CONTRASTO, MONOLATERALE; RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA MAMMELLA, SENZA E CON CONTRASTO, BILATERALE
 5. *Osteo-articolare*: RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) ARTICOLARE EFFETTUATA CON APPARECCHIATURA DEDICATA; RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA COLONNA; RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA COLONNA, SENZA E CON CONTRASTO; RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHLETRICA; RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHLETRICA, SENZA E CON CONTRASTO
 6. *Snc*: RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL CERVELLO E DEL TRONCO ENCEFALICO; RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL CERVELLO E DEL TRONCO ENCEFALICO, SENZA E CON CONTRASTO
 7. *Testacollo*: RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL COLLO; RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL COLLO, SENZA E CON CONTRASTO; RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL MASSICCIO FACCIALE; RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL MASSICCIO FACCIALE, SENZA E CON CONTRASTO
 8. *Torace*: RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL TORACE; RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL TORACE, SENZA E CON CONTRASTO.

Per queste tipologie di risonanze, sono state calcolate le % dei soggetti che nel 2015 hanno effettuato tali prestazioni, rispetto al totale. I soggetti presi in considerazione sono solo i lombardi e ne sono state poi considerate le % per le classi d'età:


1. 0-30
2. 31-50
3. 51-70
4. 71 e più.

Gli Enti sono stati classificati secondo la tipologia, in:

1. ASST
2. Case di cura
3. IRCCS
4. Extra-ospedalieri

Sono state infine considerate le patologie principali dei soggetti che hanno effettuato le RMN, a livello di ramo di classificazione di cronicità (il sistema CREG nell'esperienza lombarda). Si è quindi utilizzato lo strumento SAS Miner per effettuare la clusterizzazione previa standardizzazione delle variabili continue. Si è quindi effettuata una prima cluster analisi da cui è emerso che i rami CREG (i.e. la condizione di cronicità) non risultavano tra le variabili più significative per i raggruppamenti e sono stati pertanto ignorati.

La cluster analisi ottenuta previa selezione dei parametri ritenuti ottimali (metodo di Ward, identificazione dei "semi" sui quali costruire i vari raggruppamenti basato sul metodo della fastclus di SAS), ha prodotto una ventina di segmenti. Analizzando la statistica del cubic cluster criterion, si può notare come un ottimo rapporto semplicità/efficacia del modello si ottiene già a 8 cluster. La procedura è stata quindi rilanciata tramite questo vincolo.




A questo punto si è passati ad analizzare i cluster prodotti.

Lo strumento ha individuato come caratterizzanti e quindi come significative, le variabili seguenti:

	Transformed	
STD_prest_osteo_articolare	prest_osteo_articolare	1,0000
STD_prest_snc	Transformed prest_snc	0,9560
STD_prest_addome	Transformed prest_addome	0,9413
STD_prest_angio_rm	Transformed prest_angio_rm	0,8459
classif_cd_bdg	CLASSIFICAZIONE	0,7630
	Transformed	
STD_perc_eta_71epiu	perc_eta_71epiu	0,7589
STD_prest_testacollo	Transformed prest_testacollo	0,5007
STD_prest_torace	Transformed prest_torace	0,4491
	Transformed	
STD_prest_mammella	prest_mammella	0,4454
STD_perc_eta_0_30	Transformed perc_eta_0_30	0,2138
STD_perc_eta_31_50	Transformed perc_eta_31_50	0,2078
STD_perc_eta_51_70	Transformed perc_eta_51_70	0,0000
STD_prest_cuore	Transformed prest_cuore	0,0000

(NB: le ultime due variabili hanno importanza=0, quindi sono state trascurate dal modello)

La variabile maggiormente significativa è la percentuale di prestazioni del tipo osteo-articolare, la cui importanza è verificabile anche dall'albero delle decisioni utilizzato come stimatore dell'appartenenza di un elemento ad un cluster. Numericamente i gruppi individuati sono "sbilanciati", in quanto il modello ha evidenziato comportamenti particolari (outliers) per alcune strutture. La distribuzione degli Enti è rappresentata con la seguente torta:




Partendo dai cluster meno numerosi il segmento "2" contiene un'unica struttura:


CENTRO CARDIOLOGICO S.P.A. FONDAZIONE MONZINO-321

Il cluster è caratterizzato da un valore standardizzato di prestazioni al cuore molto elevato. Tale variabile però non viene considerata come sufficientemente discriminante dalla cluster analisi. L'Ente resta quindi in un cluster a sé stante, in quanto di tipologia di attività diversa da tutti gli altri.

Il cluster 3 è costituito dall'Ente: FONDAZIONE MONZA E BRIANZA PER IL BAMBINO E LA SUA MAMMA-324, che ha la caratteristica di presentare una % molto alta di pazienti con classe d'età 0-30.



Il cluster 4 è costituito dall'unico Ente: FONDAZIONE CENTRO NAZIONALE ADROTERAPIA ONCOLOGICA-328. Si caratterizza da un valore molto alto di prestazioni "testacollo":




Il cluster 5 è costituito dall'Ente: CASA DI CURA PRIVATA DEL POLICLINICO S.P.A.-321. La numerosità però è esigua.



Il cluster 6 è formato da:
ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA S.R.L.-321

ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI- MI-321


Caratterizzati da alti valori di prestazioni di RMN alla mammella:



Ma anche alti valori, rispetto ai valori dell'intero insieme di Enti, di RMN all'addome e al torace:




Il cluster 8 è formato da Enti con un grande volume di prestazioni, ASST di grandi dimensioni e con elevati volumi di attività e IRCCS (rappresentati nella corona circolare esterna, rispetto all'insieme degli Enti ripartiti come nella circonferenza interna):




- ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA-326
- ASST DELLA FRANCIACORTA-326
- ASST DI BERGAMO EST-325
- ASST DI LECCO-324
- ASST DI MONZA-324
- ASST FATEBENEFRATELLI SACCO-321
- ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA-321
- ASST PAPA GIOVANNI XXIII-325
- FONDAZ. IRCCS CA' GRANDA-OSP. MAG. POLICLINICO,-321
- FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO CASIMIRO MONDINO-328
- HUMANITAS MIRASOLE S.P.A-321
- ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI-321
- OSPEDALE SAN RAFFAELE SRL-321

Queste strutture presentano valori medio-alti per tutte le prestazioni di RMN, ma medio-bassi delle RMN osteo-articolari; di seguito il grafico, confrontato a tutte le altre Strutture, con le prime tre variabili considerate dal modello per tale cluster:




Il cluster 1 è il più numeroso e si caratterizza per 62 Enti di piccole dimensioni la cui caratteristica principale è l'alto valore della variabile standardizzata relativa alle prestazioni osteo-articolari:



E' formato da una ASST (ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO-321), da due IRCCS (Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus-326 e ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI S.P.A.-321), da 10 case di cura

e 49 strutture extra-ospedaliere, la cui proporzione è notevolmente più alta che nel resto dei cluster



L'ultimo cluster è il 7, formato da 55 Enti, in cui ricadono la maggior parte delle ASST:

- ASST DEI SETTE LAGHI-322
- ASST DEL GARDA-326
- ASST DELLA VALCAMONICA-323
- ASST DELLA VALLE OLONA-322
- ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO-323
- ASST DI BERGAMO OVEST-325
- ASST DI CREMA-327
- ASST DI CREMONA-327
- ASST DI LODI-321
- ASST DI MANTOVA-327
- ASST DI PAVIA-328
- ASST DI VIMERCATE-324
- ASST LARIANA-322
- ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA-321
- ASST NORD MILANO-321
- ASST OVEST MILANESE-321
- ASST RHODENSE-321
- ASST SANTI PAOLO E CARLO-321

I seguenti IRCCS:

- Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus-321
- ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO-321
- MULTIMEDICA SPA-321
- POLICLINICO S. DONATO S.P.A.-321
- POLICLINICO S. MATTEO - PV-328


Le seguenti 6 Strutture extra-ospedaliere con volumi piuttosto rilevanti:

C.D.M. SRL-324
CDI CENTRO DIAGNOSTICO ITALIANO SPA-321
CURIE SRL - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E TERAPIA-
321
EMINI RX S.R.L.-326
INTERMEDICA IMAGING R.M. S.R.L.-321
LA QUIETE CENTRO DIAGNOSTICO SRL-322


Le seguenti Case di Cura, tra cui alcune che presentano volumi di prestazioni abbastanza elevati:

CASA DI CURA IGEA S.P.A.-321
CASA DI CURA PRIVATA - POLICLINICO DI MONZA SPA-324
CLINICA CASTELLI SPA-325
CLINICA SAN CARLO CASA DI CURA PRIVATA POLISPECIALISTICA SPA-321
CLINICHE GAVAZZENI SPA-325
CONGREGAZIONE DELLE SUORE INFERMIERE DELL' ADDOLORATA-322
CONGREGAZIONE DELLE SUORE INFERMIERE DELL' ADDOLORATA-324
FONDAZIONE OPERA SAN CAMILLO-321
FONDAZIONE POLIAMBULANZA-326
FONDAZIONE TERESA CAMPLANI-327
ISTITUTI CLINICI DI PAVIA E VIGEVANO SRL-328
ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI SPA SB-328
ISTITUTI CLINICI ZUCCHI S.P.A.-324
ISTITUTI OSPEDALIERI BERGAMASCHI SRL-325
ISTITUTI OSPEDALIERI BRESCIANI S.P.A.-326
ISTITUTO CLINICO CITTA' STUDI-321
ISTITUTO CLINICO MATER DOMINI - CASA DI CURA PRIVATA S.P.A.-322
ISTITUTO CLINICO QUARENGHI SRL-325
ISTITUTO DELLE FIGLIE DI S. CAMILLO-327
ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO-325
ISTITUTO GERIATRICO E CENTRO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO LA FONDAZIONE DI A.
BORGHI & C. S.A.S.-322
ISTITUTO SUORE CAPPUCCHINE DI MADRE RUBATTO - ENTE ECCLESIASTICO-325
ITALIA HOSPITAL S.P.A. - OSPEDALE MORIGGIA PELASCINI-323
MULTIMEDICA SPA-322
OSPEDALE SAN PELLEGRINO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE SRL-327
PROVINCIA LOMBARDO-VENETA DELL'ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI
DIO FATEBENEFRAPELLI-322

La quasi totalità delle prestazioni "angio RMN" viene effettuata da queste strutture che effettuano inoltre con valori numericamente medi le prestazioni osteoarticolari, all'addome e quelle relative al SNC.



A queste strutture fanno inoltre riferimento molti pazienti anziani.



Are di applicazione clinica per le apparecchiature tra i 2 e i 4T

La letteratura è concorde nell'identificare alcune aree di applicazione cliniche per la quali è dimostrabile la superiorità delle apparecchiature tra i 2 e i 4T vs le apparecchiature da 1.5T.

Una esaustiva review di confronto tra apparecchiature da 1.5T vs 3.0T è stata effettuata dalla Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health "CADTH Optimal Use Report. Pilot Project. 1.5 Magnetic Resonance Imaging Scanners Compared with 3.0 Tesla Magnetic Resonance Imaging Scanners: Systematic Review of Clinical Effectiveness" May 2011.

Gli approfondimenti sono stati condotti valutando aspetti di sicurezza, aspetti tecnici e condizioni cliniche in esame. Le evidenze di superiorità delle apparecchiature da 3T rispetto a quelle da 1.5T sono sia in campo neuro-radiologico sia in radiologia generale, con applicazioni elettive per studi funzionali e in alcuni ambiti della oncologia. In coda al documento è riportata letteratura specifica.

Le strutture presso le quali sono oggi installate delle Risonanze con campo magnetico superiore ai 2 tesla sono tutte comprese nei cluster 4 e 6 (con due Enti

specializzati solo per l'Oncologia) e 7 e 8. Questi cluster di strutture sono caratterizzati dalla gestione di casistiche cliniche per le quali è dimostrata nella letteratura sopra citata la superiorità delle apparecchiature ad alto campo magnetico rispetto agli strumenti da 1.5T.

Programmazione regionale

Indicazioni operative

Le apparecchiature da 3T sono divenute uno standard di mercato e sono in corso le pratiche di autorizzazione ed installazione di alcune apparecchiature, sempre con campo da 3T, destinate ad attività di ricerca e acquisite con specifico finanziamento del Ministero della Salute.

Per le apparecchiature già installate ed operanti, già autorizzate per ricerca dal Ministero della Salute ai sensi del D.P.R. 8/8/94 n. 542, la cui autorizzazione sia già scaduta alla data di entrata in vigore del presente provvedimento o scada successivamente a tale data, le Strutture presso le quali sono installate dovranno formulare istanza di autorizzazione all'esercizio, sia in ambito di ricerca sia – qualora interessate - per uso clinico, alla ATS di competenza territoriale. Le strutture garantiscono il completamento del progetto di ricerca autorizzato dal Ministero.

In fase di prima valutazione, si ritengono compatibili con la programmazione sanitaria regionale - ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DPR n. 542 del 1994 – le apparecchiature da 3 Tesla già presenti nelle seguenti Strutture, come da atti ricavati dal Flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie:

- ASST PAPA GIOVANNI XXIII - USC NEURORADIOLOGIA
- ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA - U.O. NEURORADIOLOGIA
- FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO C. BESTA – U.O. NEURORADIOLOGIA
- FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
- IRCCS OSPEDALE SAN RAFFAELE MILANO (n. 2 apparecchiature)
- ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO MILANO
- FONDAZIONE IRCCS SALVATORE MAUGERI DI PAVIA - SERVIZIO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
- HUMANITAS RESEARCH HOSPITAL - REPARTO RADIOLOGIA
- FONDAZIONE MONDINO ISTITUTO NEUROLOGICO NAZIONALE A CARATTERE SCIENTIFICO – IRCCS – PAVIA - S.C. RADIOLOGIA
- ATS DI PAVIA - AMBULATORIO CNAO
- ISTITUTO EUGENIO MEDEA - LA NOSTRA FAMIGLIA

Le Strutture che intendono installare nuove apparecchiature rientranti nell'ambito di applicazione del presente provvedimento, dovranno formulare istanza di autorizzazione, ai sensi della normativa vigente, alla ATS di competenza territoriale.

Le istanze saranno valutate nell'ottica della programmazione regionale e per applicazioni in ambito clinico, sia in campo neuro-radiologico sia in radiologia generale, con applicazioni elettive per studi funzionali e in alcuni ambiti della oncologia, fermo restando che per il prossimo biennio a partire dalla data di approvazione del presente provvedimento, il numero complessivo delle apparecchiature RMN 2T – 4T non potrà essere superiore a 18 unità, pari al 10% del totale complessivo delle apparecchiature oggi installate ed operative. Entro il numero massimo di 18 unità sopra indicato, potranno nel prossimo biennio fare eventuale istanza di installazione di apparecchiature tra i 2 ed i 4 tesla solo strutture comprese nei cluster 4,6,7,8, in considerazione del profilo clinico delle casistiche da esse trattate. Le ATS pertanto, al fine del completamento dell'iter autorizzativo, dovranno preventivamente verificare con la struttura competente della Direzione Generale Welfare che l'installazione della nuova apparecchiatura non comporti il superamento del predetto limite numerico.

La coerenza con la programmazione sanitaria regionale si intende già valutata positivamente in caso di provvedimenti regionali che abbiamo disposto finanziamenti/cofinanziamenti regionali finalizzati all'acquisizione delle apparecchiature di cui al presente provvedimento.

Si precisa da ultimo che l'eventuale nuova installazione di apparecchiature RMN 2T - 4T in strutture sanitarie private autorizzate o accreditate non a contratto non è soggetta alla programmazione sanitaria regionale di cui al presente provvedimento; le Strutture dovranno comunque formulare istanza di autorizzazione, ai sensi della normativa vigente, alla ATS di competenza territoriale.

Cambio di apparecchiature a risonanza magnetica già autorizzate

Nel caso di sostituzione di un'apparecchiatura RM già autorizzata, il datore di lavoro è tenuto a formalizzare gli atti di seguito indicati:

- a) **a parità di campo statico di induzione magnetica:** non è necessario riattivare l'iter autorizzativo, ma basta una semplice comunicazione di avvenuta sostituzione di apparecchiatura – comprensiva di tutti i documenti di cui alla comunicazione di avvenuta installazione – all'ATS cui è stata formalmente comunicata in precedenza l'installazione dell'apparecchiatura sostituita.

- b) **nel caso di variazione del campo statico di induzione magnetica:** è necessario comunicare la volontà di sostituzione dell'apparecchiatura attivando un nuovo iter autorizzativo cui farà poi seguito la comunicazione di avvenuta installazione.

Letteratura di riferimento

Si riporta letteratura di riferimento per specifici ambiti:

1. lesioni in ambito neurologico
 - a. patologia degenerativa (demenze e parkinsonismi, sclerosi multipla)
Mov Disord. 2017 Apr;32(4):510-525
The role of high-field magnetic resonance imaging in parkinsonian disorders: Pushing the boundaries forward
Korean J Radiol. 2016 Nov-Dec;17(6):827-845
Structural MR Imaging in the Diagnosis of Alzheimer's Disease and Other Neurodegenerative Dementia: Current Imaging Approach and Future Perspectives
Clin Neurol Neurosurg. 2013 Dec;115 Suppl 1:S30-4
Challenges in multiple sclerosis; how to define occurrence of progression.
 - b. studi funzionali (DTI e spettroscopia)
Neuroimage. 2012 Oct 1;62(4):2222-31
The Human Connectome Project: a data acquisition perspective.
AJNR Am J Neuroradiol. 2013 Mar;34(3):486-97
High-resolution 3T MR neurography of the brachial plexus and its branches, with emphasis on 3D imaging.
Neuroimage. 2012 Aug 15;62(2):949-52
Diffusion modulation of the fMRI signal: early investigations on the origin of the BOLD signal.
 - c. neoplasie cerebrali
World Neurosurg. 2016 Feb;86:450-65
Application of Ultrahigh Field Magnetic Resonance Imaging in the Treatment of Brain Tumors: A Meta-Analysis.
2. lesioni in ambito body
 - a. carcinoma della mammella (approccio multiparametrico)
J Magn Reson Imaging. 2017 Jun 22.
Multiparametric MRI of the breast: A review
J Magn Reson Imaging. 2013 Apr;37(4):778-90
Clinical and technical considerations for high quality breast MRI at 3 Tesla.
 - b. carcinoma prostatico (identificazione di lesioni target per biopsia mirata, valutazione di trattamenti focali)
BJU Int. 2014 Feb;113(2):218-27 The role of magnetic resonance imaging (MRI) in focal therapy for prostate cancer: recommendations from a consensus panel
World J Urol. 2015 Oct;33(10):1503-9. Follow-up modalities in focal therapy for prostate cancer: results from a Delphi consensus project.
Urology. 2015 Sep;86(3):432-8. Targeted Prostate Biopsy: Lessons Learned Midst the Evolution of a Disruptive Technology.

Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 15 dicembre 2017

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

D.d.u.o. 27 novembre 2017 - n. 14847**Prelievo dal fondo di riserva di cassa e relativi adeguamenti degli stanziamenti del bilancio di previsione 2017 e del relativo documento tecnico d'accompagnamento - 23° provvedimento**IL DIRIGENTE DELLA U.O.
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA

Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 35 «Legge di Stabilità 2017-2019»;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 36 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 e bilancio pluriennale 2017/2019 a legislazione vigente»;

Vista la d.g.r. 29 dicembre 2016 n. X/6101 «Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019, piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2017 - programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house- prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti - Piano studi e ricerche 2017-2019»;

Visto il decreto del Segretario generale n.14081 del 29 dicembre 2016 «Bilancio finanziario gestionale 2017-2019»;

Vista la d.g.r. n. 6380 del 27 marzo 2017 «Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2016 ex art. 3 comma 4 del d.lgs. 118/2011»;

Vista la d.g.r. n. 6493 del 21 aprile 2017 «Variazioni agli stanziamenti di cassa del bilancio finanziario 2017 a seguito della determinazione dei residui attivi e passivi effettivi all'1 gennaio 2017»;

Vista la legge regionale del 10 agosto 2017, n. 22 «Assestamento al bilancio 2017/2019 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali»

Visto il decreto del Segretario generale n. 9829 del 4 agosto 2017 «Integrazione al bilancio finanziario gestionale 2017-2019 a seguito dell' «Assestamento al bilancio 2017-2019 - I° provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali», approvato con l.c.r.n. 162 del 1 agosto 2017;

Visto l'art 48 del d.lgs. 118/2011 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali ed i loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della l. 42/2009» e successivo d.lgs.126/2014 «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118» che disciplina casistiche e modalità di utilizzo dei fondi di riserva iscritti a bilancio;

Considerato che le Direzioni Generali hanno richiesto integrazioni di cassa sui capitoli indicati nell'allegato A al fine di procedere alla liquidazione di spese con carattere di urgenza relative ad obbligazioni in scadenza i cui stanziamenti di cassa non sono stati previsti o sono stati stimati in misura inferiore in sede di previsioni iniziali o di successive variazioni di bilancio;

Dato atto che la dotazione finanziaria di cassa del cap. 1.20.01.736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa», alla data del 24 novembre 2017 è di € 2.904.153.516,95;

Rilevata la necessità e l'urgenza di provvedere all'adeguamento dello stanziamento di cassa dei capitoli di cui all'allegato «A», che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per gli importi ivi indicati, al fine di dar corso a pagamenti necessari all'adempimento di obbligazioni giuridiche sottostanti;

Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del 20 maggio 2016, n. 4517 contenente la definizione e l'articolazione delle strutture organizzative dirigenziali oggetto di rimodulazione delle direzioni ed aree;

Visti i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Visto in particolare il VII Provvedimento Organizzativo 2016 della X Legislatura adottato con la d.g.r. n. 5227 del 31 maggio 2016 che ha definito gli assetti organizzativi della Giunta regionale conferendo l'incarico di dirigente dell'Unità Organizzativa «Programmazione e gestione finanziaria» alla Dott.ssa Marelli Elide Maria;

Richiamata la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e s.m.i., art. 41 comma 2, che detta «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» ed il r.r. 2 aprile 2001,

n. 1 «Regolamento di contabilità della Giunta regionale» per quanto compatibili con le norme di cui al citato decreto legislativo n. 118/2011;

DECRETA

1. di prelevare, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, la somma di € 1.850.218,3 dal cap. 1.20.01.736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa» del bilancio per l'esercizio finanziario 2017;

2. di apportare la conseguente variazione alla dotazione di cassa dei capitoli, specificati nell'allegato «A», che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, del bilancio di previsione 2017 ed al Documento tecnico di accompagnamento per un importo complessivo di € 1.850.218,3 ;

3. di trasmettere copia del presente atto, entro dieci giorni al Consiglio regionale e pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il dirigente
Elide Maria Marelli

_____ • _____



Progressivo 2017 : 23

ALLEGATO "A"

PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA - ART.48, DLGS 118/2011

Capitolo	004958	Autonome	TIT: Spese correnti	Euro	
CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI TRASFERITE A ENTI LOCALI E AGENZIE DI TPL DA LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				STANZIAMENTO COMPETENZA	516.458,00
				IMPEGNI	0
				STANZIAMENTO CASSA	515.457,90
				RESIDUI INIZIALI	42.722,13
				FPV 2017	0
				INTEGRAZIONE DI CASSA	43.722,23
MISSIONE- 10 - PROGRAMMA - 02 - TITOLO- 1					
VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA				RISPETTATO	

Capitolo	007364	Vincolate	TIT: Spese in conto capitale	Euro	
CONTRIBUTI STATALI PER L'ACQUISTO DI MATERIALE ROTABILE - APQ POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE - SECONDO ATTO INTEGRATIVO				STANZIAMENTO COMPETENZA	0,00
				IMPEGNI	0
				STANZIAMENTO CASSA	0,00
				RESIDUI INIZIALI	758.130,63
				FPV 2017	0
				INTEGRAZIONE DI CASSA	758.130,63
MISSIONE- 10 - PROGRAMMA - 06 - TITOLO- 2					
VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA				RISPETTATO	

SINTESI MISSIONE 10

MISS.	PROG.	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
10	02	1	Spese correnti	43.722,23
10	06	2	Spese in conto capitale	758.130,63

TOTALE MISSIONE 801.852,86

Capitolo 007728 Autonome TIT: Spese correnti

ALTRI SERVIZI PER ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO

MISSIONE- 11 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 1

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

RISPETTATO

	Euro
STANZIAMENTO COMPETENZA	1.202.310,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	1.326.472,00
RESIDUI INIZIALI	220.902,26
FPV 2017	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	31.946,44

SINTESI MISSIONE 11

MISS.	PROG.	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
11	01	1	Spese correnti	31.946,44
TOTALE MISSIONE				31.946,44

Capitolo 003434 Autonome TIT: Spese correnti

CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'UNIONE ITALIANA CIECHI, ALL'ENTE NAZIONALE PROTEZIONE E ASSISTENZA SORDOMUTI, ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI CIVILI, ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO ALL'UNIONE NAZIONALE MUTILATI PER SERVIZIO DELLA REGIONE LOMBARDIA, ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE CADUTI E

MISSIONE- 12 - PROGRAMMA - 08 - TITOLO- 1

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

RISPETTATO

	Euro
STANZIAMENTO COMPETENZA	1.400.000,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	1.270.000,00
RESIDUI INIZIALI	0,00
FPV 2017	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	130.000,00

SINTESI MISSIONE 12

MISS.	PROG.	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
-------	-------	--------	-------------	------

12	08	1	Spese correnti	130.000
			TOTALE MISSIONE	130.000

Capitolo 011684 **Autonome** **TIT: Spese correnti**

COFINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO

MISSIONE- 15 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 1

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

RISPETTATO

	Euro
STANZIAMENTO COMPETENZA	8.235.385,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	7.716.846,00
RESIDUI INIZIALI	0,00
FPV 2017	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	518.539,00

Capitolo 010706 **Autonome** **TIT: Spese correnti**

CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO AGLI ACCORDI DI SOLIDARIETA' IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 21/2013 - TRASFERIMENTO AD AMMINISTRAZIONI LOCALI

MISSIONE- 15 - PROGRAMMA - 03 - TITOLO- 1

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

RISPETTATO

	Euro
STANZIAMENTO COMPETENZA	600.000,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	540.000,00
RESIDUI INIZIALI	0,00
FPV 2017	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	60.000,00

SINTESI MISSIONE 15

MISS.	PROG.	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
15	01	1	Spese correnti	518.539
15	03	1	Spese correnti	60.000
			TOTALE MISSIONE	578.539

Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 15 dicembre 2017

Capitolo 012898 Vincolate TIT: Spese in conto capitale

 RESTITUZIONE ALLO STATO CONTRIBUTI EROGATI IN ECCESSO
 DESTINATI ALL'ESECUZIONE DI RILIEVI DI IDONEITA' PER LO
 STOCCAGGIO DI GAS NATURALE

MISSIONE- 17 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 2

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

RISPETTATO

	Euro
STANZIAMENTO COMPETENZA	500.000,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	450.000,00
RESIDUI INIZIALI	
FPV 2017	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	50.000,00

SINTESI MISSIONE 17

MISS.	PROG.	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
17	01	2	Spese in conto capitale	50.000
TOTALE MISSIONE				50.000

Capitolo 011972 Vincolate TIT: Spese correnti

 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA PER IL
 PROGRAMMA SPAZIO ALPINO 2014-2020 - PROGETTO E-MOTICON -
 PRESTAZIONI PROFESSIONALI

MISSIONE- 19 - PROGRAMMA - 02 - TITOLO- 1

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

RISPETTATO

	Euro
STANZIAMENTO COMPETENZA	29.325,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	26.392,00
RESIDUI INIZIALI	
FPV 2017	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	2.933,00

Capitolo 011978 **Vincolate** **TIT: Spese correnti**

TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO PER IL PROGRAMMA SPAZIO ALPINO 2014-2020 - PROGETTO E-MOTICON PRESTAZIONI PROFESSIONALI

MISSIONE- 19 - PROGRAMMA - 02 - TITOLO- 1

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

RISPETTATO

	Euro
STANZIAMENTO COMPETENZA	5.175,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	3.525,00
RESIDUI INIZIALI	
FPV 2017	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	1.650,00

Capitolo 012889 **Vincolate** **TIT: Spese correnti**

TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGRAMMA INTERREG CENTRAL EUROPE 2014-2020 - PROGETTO SUBNODES - MISSIONI DEL PERSONALE

MISSIONE- 19 - PROGRAMMA - 02 - TITOLO- 1

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

RISPETTATO

	Euro
STANZIAMENTO COMPETENZA	534,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	0,00
RESIDUI INIZIALI	
FPV 2017	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	231,00

Capitolo 012895 **Vincolate** **TIT: Spese correnti**

TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO PER IL PROGRAMMA INTERREG CENTRAL EUROPE 2014-2020 - PROGETTO SUBNODES - MISSIONI DEL PERSONALE

MISSIONE- 19 - PROGRAMMA - 02 - TITOLO- 1

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

RISPETTATO

	Euro
STANZIAMENTO COMPETENZA	134,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	0,00
RESIDUI INIZIALI	
FPV 2017	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	58,00

SINTESI MISSIONE 19

MISS.	PROG.	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
-------	-------	--------	-------------	------

19	02	1	Spese correnti	4.872
			TOTALE MISSIONE	4.872

Capitolo 003038 **Autonome** **TIT: Spese correnti**

PROMOZIONE EDUCATIVA E CULTURALE

MISSIONE- 5 - PROGRAMMA - 02 - TITOLO- 1

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

RISPETTATO

	Euro
STANZIAMENTO COMPETENZA	200.000,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	189.625,00
RESIDUI INIZIALI	0,00
FPV 2017	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	10.375,00

Capitolo 012080 **Autonome** **TIT: Spese correnti**

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, DELLO SPETTACOLO, DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI CULTURALI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI

MISSIONE- 5 - PROGRAMMA - 02 - TITOLO- 1

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

RISPETTATO

	Euro
STANZIAMENTO COMPETENZA	410.000,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	389.000,00
RESIDUI INIZIALI	
FPV 2017	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	21.000,00

SINTESI MISSIONE 5

MISS.	PROG.	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
5	02	1	Spese correnti	31.375
			TOTALE MISSIONE	31.375

Capitolo 007742 **Autonome** **TIT: Spese correnti**COMPENSI ALLE COMMISSIONI ESAMINATRICI DEI MAESTRI DI SCI
NELLE VARIE DISCIPLINE

MISSIONE- 6 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 1

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

RISPETTATO

Euro

STANZIAMENTO COMPETENZA	13.341,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	12.946,00
RESIDUI INIZIALI	0,00
FPV 2017	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	395,00

Capitolo 007743 **Autonome** **TIT: Spese correnti**SERVIZI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE SELEZIONI DEI
MAESTRI DI SCI

MISSIONE- 6 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 1

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

RISPETTATO

Euro

STANZIAMENTO COMPETENZA	38.495,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	37.945,00
RESIDUI INIZIALI	0,00
FPV 2017	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	550,00

Capitolo 007851 **Autonome** **TIT: Spese correnti**TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO PER
LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE RELATIVE ALLO SVILUPPO DELLA
PRATICA E DELLA CULTURA SPORTIVA

MISSIONE- 6 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 1

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

RISPETTATO

Euro

STANZIAMENTO COMPETENZA	936.716,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	947.338,00
RESIDUI INIZIALI	12.475,00
FPV 2017	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	1.853,00

Capitolo 007852 **Autonome** **TIT: Spese correnti**

TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE RELATIVE ALLO SVILUPPO DELLA PRATICA E DELLA CULTURA SPORTIVA

MISSIONE- 6 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 1

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

RISPETTATO

	Euro
STANZIAMENTO COMPETENZA	158.486,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	142.637,00
RESIDUI INIZIALI	0,00
FPV 2017	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	15.849,00

Capitolo 010401 **Autonome** **TIT: Spese correnti**

SOSTEGNO AI GIOVANI TALENTI SPORTIVI

MISSIONE- 6 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 1

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

RISPETTATO

	Euro
STANZIAMENTO COMPETENZA	59.129,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	57.029,00
RESIDUI INIZIALI	0,00
FPV 2017	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	2.100,00

Capitolo 012809 **Autonome** **TIT: Spese correnti**

TRASFERIMENTI ALLE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE RELATIVE ALLO SVILUPPO DELLA PRATICA E DELLA CULTURA SPORTIVA

MISSIONE- 6 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 1

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

RISPETTATO

	Euro
STANZIAMENTO COMPETENZA	75.797,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	68.217,00
RESIDUI INIZIALI	
FPV 2017	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	7.580,00

SINTESI MISSIONE 6

MISS.	PROG.	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
-------	-------	--------	-------------	------

6	01	1	Spese correnti	28.327
			TOTALE MISSIONE	28.327

Capitolo 007184 **Autonome** **TIT: Spese in conto capitale**

CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE IN COMUNE DI PISOGNE DI OPERE DI RIQUALIFICAZIONE VARIE E PER PISTE CICLABILI. REALIZZAZIONE DI 2 ROTATORIE

MISSIONE- 7 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 2

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

RISPETTATO

	Euro
STANZIAMENTO COMPETENZA	0,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	0,00
RESIDUI INIZIALI	185.400,00
FPV 2017	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	185.400,00

SINTESI MISSIONE 7

MISS.	PROG.	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
7	01	2	Spese in conto capitale	185.400
			TOTALE MISSIONE	185.400

Capitolo 010204 **Autonome** **TIT: Spese correnti**

TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER TUTELA DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI DI INTERESSE COMUNITARIO

MISSIONE- 9 - PROGRAMMA - 05 - TITOLO- 1

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

RISPETTATO

	Euro
STANZIAMENTO COMPETENZA	75.269,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	67.742,00
RESIDUI INIZIALI	0,00
FPV 2017	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	7.527,00

SINTESI MISSIONE 9

Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 15 dicembre 2017

MISS.	PROG.	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
9	05	1	Spese correnti	7.527
TOTALE MISSIONE				7.527

ALLEGATO - SINTESI PER MISSIONE E PROGRAMMI E TITOLI

MISSIONE	DESCRIZIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
10	Trasporti e diritto alla mobilità	02	Trasporto pubblico locale	1	Spese correnti	43.722,23
10	Trasporti e diritto alla mobilità	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	2	Spese in conto capitale	758.130,63
11	Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	31.946,44
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	08	Cooperazione e associazionismo	1	Spese correnti	130.000
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	1	Spese correnti	518.539
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	03	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	60.000
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	2	Spese in conto capitale	50.000
19	Relazioni internazionali	02	Cooperazione territoriale	1	Spese correnti	4.872
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	31.375
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	28.327
7	Turismo	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2	Spese in conto capitale	185.400
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	Spese correnti	7.527

TOTALE VARIAZIONI AUMENTATI VE	1.849.839,30
---	---------------------

20	FONDI E ACCANTONAMENTI	01	FONDO DI RISERVA	TOTALE PRELIEVO FONDO CASSA	- 1.849.839,30
-----------	-----------------------------------	-----------	-----------------------------	--	-----------------------

Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 15 dicembre 2017

**D.d.u.o. 28 novembre 2017 - n. 14989
Bilancio finanziario gestionale per l'esercizio finanziario 2017-2019. Variazioni con istituzione del fondo pluriennale vincolato ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - 7° Provvedimento**

IL DIRIGENTE DELLA

U.O. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA

Visto il decreto legislativo 118/2011 come integrato e corretto dal d.lgs 10 agosto 2014, n. 126 «Disposizioni integrative e correttive del d.lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della l. 42/2009;

Visto in particolare l'art. 51, comma 4;

Richiamato il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato al decreto legislativo e in particolare i punti 2 *Principio della competenza finanziaria* e 5 *Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa* per la parte relativa all'imputazione della spesa in base alla scadenza dell'obbligazione giuridica e all'istituzione del fondo pluriennale vincolato;

Vista la legge regionale del 19 dicembre 2012, n. 19 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico», art. 1, c. 5 che nell'ambito delle norme per l'adeguamento alle disposizioni del d.lgs. 118/2011 disciplina le variazioni agli stanziamenti del bilancio con provvedimento del responsabile finanziario;

Vista la legge regionale del 29 dicembre 2016, n. 36 «Bilancio di previsione 2017-2019»;

Vista la legge regionale del 10 agosto 2017 n. 22 «Assestamento al bilancio 2017-2019 - 1° provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali»;

Vista la d.g.r. 7035 del 3 agosto 2017 «Approvazione integrazione alla d.g.r. n. X/6101 del 29 dicembre 2016 Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019 - Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2017 - Aggiornamento programma pluriennale delle attività di Arca s.p.a. - Prospetti di raccordo enti dipendenti e società in house - Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti - a seguito della l.c.r. n. 162 del 1 agosto 2017 «Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2017-2019- I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali»;

Visto il decreto del Segretario generale n. 9829 del 4 agosto 2017 «Integrazione al bilancio finanziario gestionale 2017-2019 a seguito dell'Assestamento al bilancio 2017-2019 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali, approvato con l.c.r. n. 162 del 1 agosto 2017»;

Visti l'art. 2 della l.r. 17 dicembre 2012, n. 18 (finanziaria 2013) che ha istituito il collegio dei revisori e il regolamento regionale 10 giugno 2013 n. 1 di attuazione dell'art. 2, comma 5 della legge regionale;

Visti i decreti:

- n. 13453 del 30 ottobre 2017, n. 13921 del 9 novembre 2017, n. 14224 del 15 novembre 2017, n. 14498 del 20 novembre 2017, n. 14622 del 22 novembre 2017 della DG Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città metropolitana;
- n. 13527 del 31 ottobre 2017 della DG Agricoltura;
- n. 13674 del 6 novembre 2017, n. 14024, n. 14032, n. 14033, n. 14035 del 13 novembre 2017, n. 14094 e n. 14096 del 14 novembre 2017, n. 14164 del 15 novembre 2017, n. 14229 e n. 14298 del 16 novembre 2017, n. 14383 del 17/11/2017 della DG Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile;
- n. 13986 del 10 novembre 2017 della DG Istruzione, Formazione e Lavoro,

con i quali, sulla base dell'esigibilità della spesa, si assumono gli impegni sul 2017 relativi a risorse vincolate, pari all'importo complessivo dell'obbligazione giuridica e contestualmente si rimanda la reimputazione al 2018 e 2019 degli impegni corrispondenti alle quote esigibili in tale esercizio, previa variazione di bilancio e successiva economia di impegno da esigibilità differita;

Considerata, quindi, la necessità di procedere alla variazione di bilancio finalizzata a rimodulare le risorse nel pluriennio in base alla scadenza dell'obbligazione giuridica, con contestuale istituzione, a copertura, del fondo pluriennale vincolato,

di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Verificata da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Programmazione e Gestione Finanziaria la regolarità dell'istruttoria della proposta di decreto sia sotto il profilo tecnico che di legittimità;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi in materia di organizzazione e personale»;

Visti i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Viste in particolare:

- la d.g.r. 4999 del 30 marzo 2016, con la quale è stato attribuito alla d.ssa Manuela Giaretta l'incarico di Direttore centrale della Direzione centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione
- la d.g.r. n. 5227 del 31 maggio 2016, con la quale, fra le altre, è stata attribuita alla d.ssa Manuela Giaretta la competenza di responsabile dei servizi finanziari ed è stato conferito alla d.ssa Elide Maria Marelli l'incarico di dirigente dell'Unità Organizzativa Programmazione e Gestione finanziaria con la competenza, tra le altre, di coordinamento delle attività inerenti la predisposizione di documenti di gestione finanziaria, comprese le variazioni di bilancio;

Richiamata la nota prot. n. 75958 del 6 luglio 2016 con la quale la d.ssa Giaretta ha delegato la d.ssa Marelli a firmare i decreti di variazione di cui all'art 51, c. 4 del d.lgs. 118/11:

DECRETA

1. Di procedere alle variazioni del bilancio di previsione 2017-2019 indicate all'allegato A del presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Di trasmettere il presente provvedimento al collegio dei revisori dei conti ai sensi e nei termini previsti dall'art. 3, comma 7 del regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 5 della l.r. 17 dicembre 2012 n. 18 (finanziaria 2013).

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della
u.o. programmazione e gestione finanziaria
Elide Maria Marelli

_____ • _____

ALLEGATO - A - VARIAZIONI STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

CAPITOLO	DESCRIZIONE	2017	2018	2019
009978	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE CORRENTI VINCOLATE		7.172.559,89	15.000,00
009981	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE PER INVESTIMENTI VINCOLATI		12.838.665,63	8.716.170,58
TOTALE ALLEGATO - PARTE ENTRATE			20.011.225,52	8.731.170,58

ALLEGATO - A - VARIAZIONI STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

COD.	MISSIONE	COD.	PROGRAMMA	TITOLO	CAPITOLO	2017		2018		2019	
						FPV ATTIVATO	VARIAZIONE DI CASSA	COMPETENZA	DI CUI FPV	COMPETENZA	DI CUI FPV
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	Spese in conto capitale	008478	1431784,66	0,00	1.431.784,66	900.000,00	900.000,00	0,00
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Difesa del suolo		008481	3096100	0,00	3.096.100,00	3.096.100,00	3.096.100,00	0,00
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Difesa del suolo		011502	170000	-170.000,00	170.000,00		0,00	
TOT. Spese in conto capitale						4697884,66	-170.000,00	4.697.884,66	3.996.100,00	3.996.100,00	0,00
01	TOTALE PROGRAMMA					4697884,66	-170.000,00	4.697.884,66	3.996.100,00	3.996.100,00	0,00
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	03	Rifiuti	Spese in conto capitale	008243	672918,38	-575.609,30	672.918,38	76.288,37	76.288,37	0,00
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Rifiuti		010621	5481071	-2.028.824,83	5.481.071,00	3.920.336,00	3.920.336,00	0,00

Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 15 dicembre 2017

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti		010756	32479,68	-32.479,68	32.479,68		0,00		
				TOT. Spese in conto capitale	6186469,06	-2.636.913,81	6.186.469,06	3.996.624,37	3.996.624,37	0,00
03	TOTALE PROGRAMMA			6186469,06	-2.636.913,81	6.186.469,06	3.996.624,37	3.996.624,37	0,00	
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Spese correnti	008328	30000	-30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
				TOT. Spese correnti	30000	-30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Spese in conto capitale	011140	1302203,09	-963.215,09	1.302.203,09	723.446,21	723.446,21	0,00	
				TOT. Spese in conto capitale	1302203,09	-963.215,09	1.302.203,09	723.446,21	723.446,21	0,00
05	TOTALE PROGRAMMA			1332203,09	-993.215,09	1.332.203,09	738.446,21	738.446,21	0,00	
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	Spese correnti	008586	78500	-78.500,00	78.500,00		0,00		
				TOT. Spese correnti	78500	-78.500,00	78.500,00	0,00	0,00	
06	TOTALE PROGRAMMA			78500	-78.500,00	78.500,00		0,00	0,00	
9	TOTALE MISSIONE			12295056,81	-3.878.628,90	12.295.056,81	8.731.170,58	8.731.170,58	0,00	
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Spese correnti	008426	7064059,89	-7.064.059,89	7.064.059,89		0,00	
				TOT. Spese correnti	7064059,89	-7.064.059,89	7.064.059,89		0,00	
01	TOTALE PROGRAMMA			7064059,89	-7.064.059,89	7.064.059,89		0,00	0,00	
15	TOTALE MISSIONE			7064059,89	-7.064.059,89	7.064.059,89		0,00	0,00	
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Spese in conto capitale	011749	652108,82	-542.238,82	652.108,82		0,00	
				TOT. Spese in conto capitale	652.108,82	(542.238,82)	652.108,82		0,00	
01	TOTALE PROGRAMMA			652.108,82	(542.238,82)	652.108,82		0,00	0,00	

Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 15 dicembre 2017

16	TOTALE MISSIONE	652.108,82	(542.238,82)	652.108,82		0,00
	TOTALE ALLEGATO - PARTE SPESA	20.011.225,52	-11.484.927,61	20.011.225,52	8.731.170,58	8.731.170,58
	<u>MOVIMENTAZIONE FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI CASSA</u>		11.484.927,61			0,00

D.d.s. 6 dicembre 2017 - n. 15765

Interventi strategici finanziati dal fondo comuni confinanti. intervento «Bormio Marketing – Attività di Marketing turistico integrato e comprensoriale». CUP D69D16001960009. espressione del parere regionale favorevole al progetto di fattibilità tecnico-economica/definitivo e nulla osta alla liquidazione dell'anticipo del 10% del finanziamento del fondo comuni confinanti, ai sensi dell'art. 3 delle «Procedure istruttorie per l'istruttoria regionale delle proposte di interventi strategici finanziati dal fondo comuni confinanti», approvate con d.g.r. 6423 del 3 aprile 2017

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROGRAMMAZIONE E PROGETTI INTEGRATI PER LO SVILUPPO DELLE AREE MONTANE

Viste:

- la legge 23 dicembre 2009 n. 191 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» come modificata dalla legge 27 dicembre 2013, n.147 e in particolare l'art.2, che prevede:
- al comma 117 che «...le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto del principio di leale collaborazione, concorrono al conseguimento di obiettivi di perequazione e di solidarietà attraverso il finanziamento di progetti e di iniziative anche a carattere ricorrente e transfrontaliero, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti rispettivamente con la provincia autonoma di Trento e con la provincia autonoma di Bolzano. Ciascuna delle due province autonome assicura annualmente un intervento finanziario pari a 40 milioni di euro istituendo apposite postazioni nel bilancio pluriennale»;
- al comma 117 bis che «con successiva Intesa tra le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Regioni Lombardia e Veneto, sentito il Ministero per gli affari regionali vengono definiti:
 1. i criteri di individuazione dei progetti e delle iniziative di cui al comma precedente, riservando in ogni caso una quota di finanziamento a progetti a valenza sovregionale;
 2. le modalità di gestione delle risorse, garantendo l'erogazione dei finanziamenti annuali da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al comma 117, secondo il principio dei fabbisogni di cassa...»;
- l'Intesa tra Ministero dell'Economia e Finanze, Ministero degli Affari Regionali, Regione Lombardia, Regione del Veneto e Province autonome di Trento e Bolzano, sottoscritta il 19 settembre 2014 inerente il Fondo Comuni Confinanti e relative modalità di gestione, di cui alla citata legge 23 dicembre 2009 n. 191;

Considerato che:

- la sopra citata Intesa prevede:
 - all'articolo 2, comma 1, la costituzione del Comitato paritetico per la gestione delle risorse finanziarie previste dalla medesima Intesa;
 - all'articolo 3, comma 1, lett. a) che il Comitato paritetico, «definisce la ripartizione delle risorse», lett. c) «individua gli interventi di cui all'art. 6, lettera a) b) e c)», lett. d) «adotta su proposta della Segreteria tecnica il programma degli interventi anche pluriennali, con l'individuazione, per ciascun intervento, del soggetto attuatore, dei costi con relativa copertura e dei tempi di attuazione»;
 - all'articolo 4, comma 3, che «con riferimento ai progetti di cui all'articolo 6, comma 1, la Segreteria stessa si avvale del supporto istruttorio delle Regioni del Veneto e Lombardia con le modalità approvate dal Comitato»;
 - all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) «la definizione di accordi e/o programmi di natura strategica e di particolare rilevanza per le Regioni o le Province per l'attuazione delle progettualità d'ambito o a valenza sovregionale»;
- il Regolamento per la Gestione dell'Intesa, adottato dal Comitato paritetico in data 11 febbraio 2015, ha previsto all'art. 4, comma 1, punto c) che il Comitato medesimo individui e/o selezioni gli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa stessa come sopra citati, in base all'istruttoria svolta dalla Segreteria Tecnica istituita in seno allo stesso, ne approvi la conseguente program-

mazione anche pluriennale, attraverso convenzioni, accordi di programma o altri atti negoziali, che dovranno prevedere l'individuazione, per ciascun intervento, del soggetto attuatore, dei costi con relativa copertura e dei tempi di attuazione. In particolare poi, il medesimo articolo alla lettera e) stabilisce che il Comitato «definisce in accordo con le Regioni e le Province competenti le modalità operative per assicurare il supporto istruttorio sui progetti finanziati»;

Dato atto che:

- con deliberazione n. 11 del 16 novembre 2015, il Comitato Paritetico ha approvato le Linee Guida e la relativa «Roadmap» per la presentazione e l'individuazione dei progetti di cui al più volte citato art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa, nonché il sistema di ripartizione delle relative risorse del Fondo;
- con deliberazione n. 9 del 30 giugno 2016, il Comitato paritetico ha modificato la predetta «Roadmap» e approvato lo schema di convenzione tipo tra le Regioni Veneto, Lombardia, o le Province di Sondrio e Belluno e il Fondo Comuni Confinanti;

Dato atto che nell'Intesa è previsto che il Fondo, di 80 milioni annui, sia ripartito fra:

- progetti presentati a bando dai comuni confinanti (per 24 milioni all'anno art.6 c.1 lettera d dell'Intesa);
- progetti cd. «strategici» anche a valenza sovregionale, individuati dal Comitato Paritetico (per un totale di 55,6 milioni all'anno - art.6 c.1 lettere a,b,c dell'Intesa);
- una quota per la gestione tecnico amministrativa del Fondo (per un totale di 400.000 euro all'anno - art.6 c.1 lettera e dell'Intesa).

Considerato che con riferimento ai progetti cd. «Strategici»:

- il Fondo ha approvato, nel corso del 2015, prima la ripartizione delle risorse su base provinciale e successivamente le Linee Guida e la Road map per l'individuazione dei progetti nell'ambito di proposte di programma provinciale per i territori di confine delle 5 province di Belluno, Brescia, Sondrio, Verona e Vicenza;
- il Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa con deliberazione n. 10 del 30 giugno 2016 ha approvato la Proposta relativa al progetto sperimentale «Area interna Alta Valtellina» che prevede il finanziamento del progetto strategico:

DESCRIZIONE DELLE SCHEDE DI PROGETTO	SOGGETTO PROPONENTE	SOGGETTO BENEFICIARIO	SOGGETTO ATTUATORE	COSTO COMPLESSIVO	FINANZIAMENTO FCC
Bormio Marketing - attività di marketing turistico integrato e comprensoriale	Regione Lombardia	Comunità Montana Alta Valtellina	Comunità Montana Alta Valtellina	€ 5.045.526,00	€ 4.045.526,00

Regione Lombardia ha approvato con d.g.r. n. 5229 del 31 maggio 2016 «lo schema di Convenzione tra Regione Lombardia e Comune di Valdidentro per l'attuazione del progetto d'area interna Alta Valtellina» e con d.g.r. n. 5412 del 18 luglio 2016, lo «schema di Convenzione per l'attuazione dei progetti strategici relativi allo studio di fattibilità traforo dello Stelvio e al progetto sperimentale aree interne Alta Valtellina nel territorio della Provincia di Sondrio»;

- in data 18 agosto 2016 è stata sottoscritta digitalmente tra il Fondo Comuni Confinanti e la Regione Lombardia, la Convenzione per l'attuazione dei progetti strategici relativi allo studio di fattibilità traforo dello Stelvio e al progetto sperimentale Area interna Alta Valtellina nel territorio della Provincia di Sondrio;
- in data 18 agosto 2016 è stata sottoscritta digitalmente tra Regione Lombardia ed il Comune di Valdidentro, la Convenzione per l'attuazione del progetto d'area interna Alta Valtellina;

Considerato che ai sensi dell'art.4 c.2 della Convenzione tra il Fondo Comuni Confinanti e la Regione Lombardia, sopra menzionata, entro nove mesi dalla sottoscrizione i soggetti attuatori devono trasmettere a Regione Lombardia il previsto approfondimento tecnico;

Visto che:

- con d.g.r. 6423 del 3 aprile 2017 «Approvazione delle procedure per l'istruttoria regionale delle proposte di interventi strategici finanziati dal fondo comuni confinanti» sono state definite le procedure per l'istruttoria regionale degli interventi strategici finanziati dal Fondo Comuni Confinanti;
- con decreto n. 4297 del 13 aprile 2017 «Determinazioni conseguenti alla d.g.r. 6423 del 3 aprile 2017 - approvazione delle procedure per l'istruttoria regionale delle proposte di interventi strategici finanziati dal fondo comuni confinanti - approvazione modulistica istruttoria», il Dirigente della Struttura Programmazione e progetti integrati per lo sviluppo delle aree montane ha approvato la modulistica e lo schema di autocertificazione, utili ad un più efficiente svolgimento dell'attività istruttoria relativa ai progetti cosiddetti strategici finanziati sul Fondo Comuni Confinanti;

Dato atto che la Comunità Montana Alta Valtellina, in qualità di soggetto attuatore, con la nota prot. regionale n. AE11.2017.0002008 del 17 maggio 2017, ha trasmesso la fattibilità tecnico economica del progetto «Bormio Marketing - attività di marketing turistico integrato e comprensoriale» e la richiesta di erogazione del 10% del contributo del Fondo Comuni di Confine;

Vista la comunicazione della Commissione sulla nozione di Aiuti di Stato di cui all'art. 107 del paragrafo 1 del Trattato (2016/C 262/01);

Considerato che l'UTR di Sondrio competente, ha proceduto:

- entro i 45 giorni dal ricevimento della documentazione, avvenuta in data 17 maggio 2017, alle verifiche tecniche, come previsto dall'articolo 3 delle «procedure per l'istruttoria regionale delle proposte di interventi strategici finanziati dal fondo comuni confinanti»;
- a richiedere alla C.M. Alta Valtellina integrazioni, pervenute dalla medesima con nota prot. regionale AE11.2017.0004907 del 9 novembre 2017, constatando che le integrazioni sono state inviate cinque mesi dopo la richiesta dell'UTR di Sondrio e che l'art. 3 della d.g.r. X/6423 del 3 aprile 2017 stabilisce in 15 giorni il termine per la risposta. Pertanto i quattro mesi e mezzo oltre tale termine verranno decurtati dai 12 mesi previsti per le proroghe per «l'affidamento e la conclusione dei lavori» di cui all'art. 9 della d.g.r. suddetta;
- ad emettere il parere istruttorio, relativamente al progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento denominato «Bormio Marketing - attività di marketing turistico integrato e comprensoriale», trasmesso alla struttura scrivente, con nota prot. regionale AE11.2017.0005197 del 27 novembre 2017, con cui l'UTR esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
 - l'attivazione delle azioni previste nel progetto deve essere preceduta dall'attuazione dell'art. 6 - Modello Organizzativo - della convenzione, punto 3 con l'istituzione del Comitato di Controllo;
 - nel progetto in cui si fa riferimento alla selezione del personale o altro è da intendersi come selezione pubblica in base alla normativa in vigore;

Dato atto CHE la Struttura scrivente ha proceduto, nei medesimi termini dell'UTR di Sondrio, a svolgere le verifiche, per quanto di competenza, sull'ammissibilità del progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento, rilevando, che:

- l'iniziativa consiste in attività di promozione e comunicazione esclusivamente istituzionale a favore di tutto il territorio comprensoriale dei comuni inseriti nella «Strategia d'area Alta Valtellina in attuazione dell'ADPQ».
- I servizi verranno acquisiti tramite procedure ad evidenza pubblica dall'associazione di Proloco Bormio Marketing che agisce in forza di Convenzione con il soggetto attuatore individuato nella Comunità Montana Alta Valtellina.
- In quanto attività istituzionali e in ragione dell'assenza di attività economica l'iniziativa non rileva ai fini della disciplina degli Aiuti di Stato e delle attività di cui al Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017. Si evidenzia tuttavia che:
 - a) gli oneri relativi al personale, non finanziati con le risorse del Fondo Comuni Confinanti, andranno rendicontati esclusivamente ai Comuni interessati;

b) nell'eventualità di finanziamento di eventi gli stessi non dovranno essere finanziati per più del 50% da contributo pubblico;

- il piano degli indicatori allegato alla d.g.r. 5229/2016 è da ritenersi adeguato con riferimento all'intervento in oggetto;

Considerato che per quanto riguarda le verifiche del piano degli indicatori di realizzazione e di risultato, l'attività è svolta dalla CM Alta Valtellina, per la quale nella scheda del progetto «Bormio Marketing - attività di marketing turistico integrato e comprensoriale», allegata alla convenzione per l'attuazione del progetto d'area interna Alta Valtellina, sottoscritta digitalmente il 12 agosto 2016, tra Regione Lombardia ed il Fondo Comuni Confinanti, è riconosciuto l'importo di € 45.526,00;

Dato atto che:

- il presente procedimento si conclude nei termini previsti dalla d.g.r. 6423 del 03 aprile 2017;
- la fattibilità del progetto è stata verificata e valutata conforme anche con riferimento agli obblighi di cui all'art. 4 della Convenzione tra Regione Lombardia e Fondo Comuni Confinanti per «l'attuazione della proposta di progetti strategici relativi allo studio di fattibilità del traforo dello Stelvio e al progetto sperimentale Aree Interne Alta Valtellina nel territorio della provincia di Sondrio», sottoscritta digitalmente in data 18 agosto 2017, il cui schema è stato approvato con d.g.r. 5412 del 18 luglio 2016;

Ritenuto pertanto di:

- attestare la conformità del progetto in esame all'art. 4 della Convenzione tra Regione Lombardia e Fondo Comuni Confinanti per «l'attuazione della proposta di progetti strategici relativi allo studio di fattibilità del traforo dello Stelvio e al progetto sperimentale Aree Interne Alta Valtellina nel territorio della provincia di Sondrio», sottoscritta digitalmente in data 18 agosto 2017, il cui schema è stato approvato con d.g.r. 5412 del 18 luglio 2016;
- esprimere parere favorevole al progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento «Bormio Marketing - attività di marketing turistico integrato e comprensoriale» con le seguenti prescrizioni:
 - 1) l'attivazione delle azioni previste nel progetto deve essere preceduta dall'attuazione dell'art. 6 - Modello Organizzativo - della convenzione, punto 3 con l'istituzione del Comitato di Controllo;
 - 2) nel progetto in cui si fa riferimento alla selezione del personale o altro è da intendersi come selezione pubblica in base alla normativa in vigore;
 - 3) gli oneri relativi al personale, non finanziati con le risorse del Fondo Comuni Confinanti, andranno rendicontati esclusivamente ai Comuni interessati;
 - 4) nell'eventualità di finanziamento di eventi gli stessi non dovranno essere finanziati per più del 50% da contributo pubblico;
- di richiedere alla Provincia Autonoma di Trento, segreteria tecnica del Fondo Comuni Confinanti, la liquidazione dell'anticipo del 10% dell'importo complessivo di € 4.045.526,00, pari ad € 404.552,60, di cui € 400.000,00 per lavori e € 4.552,60 per attività di verifica del piano degli indicatori di realizzazione e di risultato, da liquidare alla C.M. Alta Valtellina;

Viste

- la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
- la d.g.r. n. 3839 del 14 luglio 2015 di approvazione del XII° provvedimento Organizzativo con cui è stato nominato, il Dott. Alessandro Nardo, Dirigente della Struttura Programmazione e Progetti integrati per lo sviluppo delle aree montane, Direzione Centrale Presidenza - Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione;

Ritenuto di

- di trasmettere al FCC ed al soggetto attuatore il presente decreto e per conoscenza all'UTR di Sondrio, quale esito dell'istruttoria;
- pubblicare il presente atto sul BURL;

Per tutto quanto in premessa

DECRETA

- di attestare la conformità del progetto in esame all'art. 4

Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 15 dicembre 2017

della Convenzione tra Regione Lombardia e Fondo Comuni Confinanti per «l'attuazione della proposta di progetti strategici relativi allo studio di fattibilità del traforo dello Stelvio e al progetto sperimentale Aree Interne Alta Valtellina nel territorio della provincia di Sondrio», sottoscritta digitalmente in data 18 agosto 2017, il cui schema è stato approvato con d.g.r. 5412 del 18 luglio 2016;

- di esprimere, anche a seguito del parere rilasciato dall'UTR di Sondrio, parere favorevole al progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento «Bormio Marketing - attività di marketing turistico integrato e comprensoriale» con le seguenti prescrizioni:
 - 1) l'attivazione delle azioni previste nel progetto deve essere preceduta dall'attuazione dell'art. 6 - Modello Organizzativo - della convenzione, punto 3 con l'istituzione del Comitato di Controllo;
 - 2) nel progetto in cui si fa riferimento alla selezione del personale o altro è da intendersi come selezione pubblica in base alla normativa in vigore;
 - 3) gli oneri relativi al personale, non finanziati con le risorse del Fondo Comuni Confinanti, andranno rendicontati esclusivamente ai Comuni interessati;
 - 4) nell'eventualità di finanziamento di eventi gli stessi non dovranno essere finanziati per più del 50% da contributo pubblico;
- di richiedere alla Provincia Autonoma di Trento, segreteria tecnica del Fondo Comuni Confinanti, la liquidazione dell'anticipo del 10%, pari all'importo di € 404.552,60, di cui per lavori € 400.000,00 e € 4.552,60 per attività di verifica del piano degli indicatori di realizzazione e di risultato, da liquidare alla C.M. Alta Valtellina;
- di trasmettere al FCC ed al soggetto attuatore il presente decreto e per conoscenza all'UTR di Sondrio, quale esito dell'istruttoria;
- di pubblicare il presente atto sul BURL;

Il dirigente
Alessandro Nardo

D.G. Reddito di autonomia e inclusione sociale

D.d.s. 6 dicembre 2017 - n. 15641

POR FSE 2014/2020 - Approvazione del quindicesimo elenco dei comuni ammessi alla misura Nidi Gratis 2017-2018

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PIANI DI ZONA E RETE DELL'UNITA' D'OFFERTA SOCIALE E PROMOZIONE DELLE FORMAZIONI SOCIALI
Visti:

- il regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio - (Regolamento generale);
- il regolamento (UE) N. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio in cui sono definite le priorità di investimento del FSE, declinate in relazione a ciascuno degli obiettivi tematici individuati nel citato Regolamento 1304/2013;
- la decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014/C (2014) 10098 final che approva il Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo (POR FSE) 2014-2020 e la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 20 febbraio 2017 C (2017) di approvazione della relativa modifica;

Richiamata in particolare l'azione 9.3.3 «Implementazione di buoni servizio per servizi socioeducativi prima infanzia, anche in officina di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, per favorire l'accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi socioeducativi e a ciclo diurno e per favorire l'incremento di qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera» dell'Asse II «Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà»;

Vista la d.g.r.n. 6716 del 14 giugno 2017 «Approvazione della misura Nidi Gratis 2017-2018» e il relativo decreto n. 8052 del 4 luglio 2017 «Approvazione, ai sensi della d.g.r. 6716 del 14 giugno 2017, dell'Avviso pubblico per l'adesione dei Comuni alla Misura Nidi Gratis 2017-2018»;

Richiamato il decreto n. 8052 del 04 luglio 2017 «Approvazione, ai sensi della d.g.r. 6716 del 14 giugno 2017, dell'Avviso pubblico per l'adesione dei Comuni alla Misura Nidi Gratis 2017-2018», in cui è stabilito uno stanziamento in favore dei soggetti destinatari (nuclei familiari) pari ad euro 32.000.000,00 a valere sulle risorse del POR FSE 2014/2020 Asse II «Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà», Azione 9.3.3;

Richiamato il decreto n. 9747 del 04 agosto 2017 «Approvazione, ai sensi della d.g.r. 6716 del 14 giugno 2017, dell'Avviso pubblico per l'adesione delle famiglie alla misura nidi gratis 2017-2018»;

Dato atto che il decreto n.8052 del 04 luglio 2017 prevede la possibilità per i comuni presentare Le domande di adesione nel periodo a partire da lunedì 9 ottobre 2017 dalle ore 12 fino a martedì 31 ottobre 2017 alle ore 12.00

Dato atto che, alla scadenza del 31 ottobre 2017 ore 12.00, risultavano pervenute 78 richieste di adesione dei Comuni;

Richiamato il decreto n. 14266 del 16 novembre 2017 di approvazione dell'undicesimo elenco di 45 Comuni ammessi alla misura Nidi Gratis 2017-2018;

Richiamato il decreto n. 14541 del 21 novembre 2017 di approvazione del dodicesimo elenco di 8 Comuni ammessi alla misura Nidi Gratis 2017-2018;

Richiamato il decreto n. 14972 del 28 novembre 2017 di approvazione del tredicesimo elenco di 18 Comuni ammessi alla misura Nidi Gratis 2017-2018;

Richiamato il decreto n. 15152 del 30 novembre 2017 di approvazione del quattordicesimo elenco di 4 Comuni ammessi alla misura Nidi Gratis 2017-2018;

Acquisiti gli esiti della verifica di ricevibilità delle candidature tramite la piattaforma informatica SIAGE avente ad oggetto:

- rispetto dei termini previsti dall'Avviso;
- completamento della procedura.

Acquisiti, inoltre, gli esiti della verifica dei requisiti di ammissibilità delle domande finalizzata a verificare:

- il possesso delle condizioni indicate nell'Avviso;
- la completezza e la corretta redazione della documentazione richiesta.

Dato atto che il Comune di Marcheno in data 31 ottobre alle ore 12.30 inviava tramite mail alla casella di posta elettronica nidigratis1718@regione.lombardia.it la documentazione comprovante il tentativo di caricamento in SiAge della propria adesione segnalando che il caricamento per problemi tecnici non andava a buon fine;

Viste le note del comune di Marcheno prof. J1.2017.0042465 e prof. J1.2017.0042494 del 6 dicembre 2017 che richiamano quanto già segnalato con la mail del 31 ottobre us circa il mancato caricamento della richiesta di adesione per problemi tecnici trasmettendo la documentazione comprovante il tentativo di caricamento in SiAge;

Verificato attraverso LISPA s.p.a. che a livello di sistema SiAge risultano diversi accessi da parte del Comune di Marcheno antecedenti alla chiusura del sistema fissata alle ore 12.00 del 31 ottobre 2017 e che il certificato di firma della domanda riporta l'orario delle 10.48.57 del 31 ottobre 2017;

Ritenuta pertanto ricevibile la richiesta di adesione alla misura Nidi Gratis 2017 2018 da parte del comune di Marcheno;

Datoatto che a seguito degli esiti della verifica dei requisiti di ammissibilità il comune di Marcheno risulta ammissibile alla misura nidi gratis 2017 2018;

Ritenuto inoltre attraverso una specifica procedura da realizzarsi con l'assistenza di Lombardia Informatica s.p.a., consentire il caricamento della domanda.

Dato atto che, alla data del presente decreto sono state istruite ulteriori 3 domande di cui 3 risultano ammesse;

Ritenuto di approvare l'elenco dei Comuni ammessi e pertanto aderenti alla misura Nidi Gratis 2017-2018 (Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto altresì che, il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Rilevato che il presente atto è adottato in coerenza con i tempi di programmazione fissati dalla d.g.r.n. 6716/2017 e con i termini fissati nell'Avviso approvato con il decreto n. 9747/2017 (verifica dei requisiti di ammissibilità delle domande entro 30 giorni di calendario decorrenti dalla data di chiusura della finestra di presentazione on line della domanda);

Posto che è in corso l'istruttoria delle restanti richieste dei Comuni, i cui esiti saranno approvati con successivi provvedimenti;

Richiamate:

- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
- la d.g.r. del 20 marzo 2013, n. 3, «Costituzione delle Direzioni generali, incarichi e altre disposizioni organizzative - I Provvedimento organizzativo - X Legislatura» e i successivi Provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

DECRETA

1. di approvare il quindicesimo elenco dei Comuni ammessi e pertanto aderenti alla misura Nidi Gratis 2017-2018 (Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sui siti web di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it e www.fse.regione.lombardia.it;

3. di attestare che si provvederà ai successivi adempimenti in materia di trasparenza e pubblicità di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

4. di adottare con successivi provvedimenti l'elenco degli ulteriori Comuni ammessi e non ammessi alla Misura Nidi Gratis 2017-2018.

Il dirigente
Davide Sironi

ALLEGATO A- ELENCO COMUNI AMMESSI ALLA MISURA NIDI GRATIS 2017-2018

ID	COMUNE	CODICE ASILO NIDO
640602	MARCHENO	30202SC00064
596409	CIVIDATE CAMUNO	31500SC00024
588369	SPINO D'ADDA	30401SC00075

D.G. Culture, identità e autonomie

Comunicato regionale 4 dicembre 2017 - n. 177

Comunicazione alienazione opera dichiarata di interesse culturale

Ai sensi dell'art. 62, c.1, del d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i. - (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), si dà notizia che la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio - Milano, ha comunicato alla Regione Lombardia di aver ricevuto in data 24 ottobre 2017 denuncia di trasferimento di proprietà a titolo oneroso dell'opera: «Le risaiole», di Angelo Morbelli, 1897.

Autore Angelo Morbelli

(Alessandria, 1853 - Milano, 1919)

Dettagli *Le risaiole*, dipinto olio su tela, cm 40x60;

firmato e datato in basso a sinistra 'A. Morbelli 1897';

etichetta a stampa sul retro: 'Società per le belle arti/

esposizione permanente/in Milano, Acquistato nell'anno 1899 per il sorteggio tra i soci'.

Prezzo 159.600,00 (centocinquantanovemilaseicento,00 Euro)

Notifica Decreto del Segretariato Regionale per la Lombardia - Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 21 settembre 2017; comunicazione MIBACT prot. 0010681 del 21 novembre 2017).

Si può prendere visione della documentazione c/o la Soprintendenza sunnominata e c/o Regione Lombardia, DG Culture, Identità e Autonomie, Struttura Istituti e Luoghi della Cultura e Soprintendenza beni Librari, Milano, Piazza Città di Lombardia.

Il dirigente
Claudio Gamba

Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 15 dicembre 2017

D.G. Agricoltura

D.d.g. 12 dicembre 2017 - n. 15904
Determinazioni in merito ai tempi e alle modalità di presentazione e/o aggiornamento, per l'anno 2018, della comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti azotati prevista dalle d.g.r. n. 5171/2016 (zone vulnerabili) e n. 5418/2016 (zone non vulnerabili)

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

Visti:

- la direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» che all'articolo 112, comma 1, prevede che l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue è soggetta a comunicazione all'autorità competente;
- il decreto Ministeriale 25 febbraio 2016 «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato» che all'articolo 4 prevede che l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato, sia in zone vulnerabili che in zone non vulnerabili da nitrati, sia subordinata alla presentazione all'autorità competente di una comunicazione e, laddove richiesto, anche di un Piano di utilizzazione agronomica;
- le delibere della Giunta regionale 16 maggio 2016, n. X/5171 «Approvazione del Programma d'azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE» e 18 luglio 2016, n. X/5418, «Linee guida per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE» che entrambe al punto 3 del deliberato prevedono di demandare a successivi atti del Direttore Generale della DG Agricoltura, tra l'altro, l'approvazione delle modalità per la presentazione o l'aggiornamento della Comunicazione nitrati;
- la delibera della Giunta regionale 11 ottobre 2006, n. VIII/3297 «Nuove aree vulnerabili ai sensi del d.lgs. 152/2006: criteri di designazione ed individuazione»;
- la decisione di esecuzione (UE) 2016/1040 della Commissione del 24 giugno 2016 che concede una deroga richiesta dalla Repubblica italiana con riguardo alle regioni Lombardia e Piemonte a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, che all'articolo 4 «Domanda e impegno annuali» prevede che gli agricoltori che intendono beneficiare della deroga devono presentare una richiesta alle autorità competenti entro il 15 febbraio ogni anno;
- il decreto regionale 10 giugno 2016, n. 5403 «Disposizioni attuative per l'adesione alla deroga concessa dalla commissione europea ai sensi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, nel periodo 2016 - 2019» che nell'allegato A, all'articolo 3 «Modalità di accesso alla deroga» prevede che, per accedere alla deroga l'impresa deve effettuare una specifica richiesta, che ha valore annuale, da presentare entro il 15 febbraio di ogni anno, accompagnata da una idonea Comunicazione nitrati corredata da un Piano di Utilizzazione Agronomica;
- il decreto regionale 27 ottobre 2017, n. 13321 «Individuazione dei divieti temporali di utilizzazione agronomica nella stagione autunno-vernina 2017/2018 in applicazione del Decreto Ministeriale 25 febbraio 2016» che stabilisce tra l'altro che i 28 giorni di divieto nei mesi di novembre e di febbraio siano individuati tramite un Bollettino Nitrati prodotto dalla Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia in collaborazione con ARPA Lombardia ed ER-SAF;

Preso atto della necessità, espressa dai Dirigenti della Struttura «Sviluppo Agroalimentare e Compatibilità Ambientale» e della U.O. «Sviluppo Industrie e Filieri Agroalimentari Zootecnica e

Politiche Ittiche», legata all'applicazione delle disposizioni sopra richiamate, anche a seguito di condivisione con il tavolo nitrati di stabilire:

- a) le scadenze per la presentazione delle comunicazioni nitrati e delle domande di deroga per l'anno 2018;
- b) le modalità per la presentazione delle comunicazioni nitrati e delle domande di deroga per l'anno 2018 che tengano conto anche delle modifiche effettuate al sistema informativo regionale;

Ritenuto pertanto necessario:

1. fissare dal 8 gennaio 2018 al 31 marzo 2018 il periodo per la presentazione o aggiornamento della Comunicazione nitrati per l'anno 2018, in considerazione del fatto che la data di chiusura del periodo è coerente con il valore preventivo della Comunicazione nitrati in quanto, terminato il periodo di divieto invernale di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati, iniziano ad avviarsi la maggior parte delle attività agricole;
2. stabilire che l'obbligo di cui al punto 1 si applichi alle imprese:
 - soggette alla presentazione della Comunicazione nitrati nel rispetto delle deliberazioni regionali 5171/2016 e 5418/2016 rispettivamente per le zone vulnerabili e non vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE;
 - la cui Comunicazione nitrati in vigore sia stata oggetto di modifiche sostanziali come previsto al capitolo 2.4.4 delle delibere regionali 5171/2016 e 5418/2016, oppure sia scaduta per decorrenza dei termini di validità pari a 5 anni;
3. fissare dal 8 gennaio 2018 al 15 febbraio 2018 il termine di presentazione della domanda di adesione alla deroga nitrati, concessa con Decisione di esecuzione (UE) 2016/1040 della Commissione, valida per il 2018 e della relativa Comunicazione nitrati;
4. stabilire che gli obblighi e le modalità di presentazione della Comunicazione nitrati 2018 e della Domanda di deroga 2018, sono individuate nell'allegato A al presente decreto, del quale è parte integrante e sostanziale;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Direzione Generale individuate dalla Delibera della Giunta Regionale n. 6149 del 30 gennaio 2017;

Visto l'art. 16 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

DECRETA

1. di fissare dal 8 gennaio 2018 al 31 marzo 2018 il periodo per la presentazione o aggiornamento della Comunicazione nitrati per l'anno 2018, in considerazione del fatto che la data di chiusura del periodo è coerente con il valore preventivo della Comunicazione nitrati in quanto, terminato il periodo di divieto invernale di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati, iniziano ad avviarsi la maggior parte delle attività agricole;

2. di stabilire che l'obbligo di cui al punto 1 si applichi alle imprese:

- soggette alla presentazione della Comunicazione nitrati nel rispetto delle deliberazioni regionali 5171/2016 e 5418/2016 rispettivamente per le zone vulnerabili e non vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE;
- la cui Comunicazione nitrati in vigore sia stata oggetto di modifiche sostanziali come previsto al capitolo 2.4.4 delle delibere regionali 5171/2016 e 5418/2016, oppure sia scaduta per decorrenza dei termini di validità pari a 5 anni;

3. di fissare dal 8 gennaio 2018 al 15 febbraio 2018 il termine di presentazione della domanda di adesione alla deroga nitrati, concessa con Decisione di esecuzione (UE) 2016/1040 della Commissione, valida per il 2018 e della relativa Comunicazione nitrati;

4. stabilire che gli obblighi e le modalità di presentazione della Comunicazione nitrati 2018 e della Domanda di deroga 2018, sono individuate nell'allegato A al presente decreto, del quale è parte integrante e sostanziale;

5. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul sito internet della Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura.

Il direttore
Roberto Cova

Allegato A

PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE NITRATI 2018

Modalità di presentazione della Comunicazione nitrati

La Comunicazione nitrati deve essere redatta e presentata a Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura utilizzando il sistema informatizzato denominato "Procedura nitrati"¹, messo a disposizione per la gestione delle Comunicazioni nitrati e dei Piani di Utilizzazione Agronomica. Di seguito le modalità applicative per il suo corretto utilizzo:

- **Accesso alla Procedura nitrati:** la Procedura nitrati si trova sulla piattaforma Sis.Co. (Sistema delle Conoscenze), il portale regionale dedicato alle imprese agricole. Per l'accesso alla piattaforma digitare l'indirizzo web <https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/> e, dopo aver inserito la propria CRS o CNS nel lettore di Smart card, cliccare sul link LOGIN.
- **Aggiornamento del Fascicolo Aziendale:** prima di accedere alla sezione "NITRATI" della piattaforma Sis.Co. per elaborare la Comunicazione nitrati è necessario aggiornare i dati contenuti nel **Fascicolo aziendale** di Sis.Co..
- **Compilazione della comunicazione nitrati:** per compilare la Comunicazione nitrati e l'eventuale Piano di Utilizzazione Agronomica, accedere alla sezione "NITRATI" della piattaforma Sis.Co.
- **Assistenza e utilità:** per agevolare l'accesso alla Procedura Nitrati e la compilazione della Comunicazione nitrati saranno attivi i seguenti servizi:
 - Call centre al numero verde 800 131 151 (Lunedì-Sabato 8.00-20.00 esclusi i festivi)
 - Assistenza all'indirizzo sisco.supporto@regione.lombardia.it
 - Pagina web "Direttiva nitrati" contenente informazioni, istruzioni e manualistica all'indirizzo: <http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/imprese/imprese-agricole/direttiva-nitrati>
- **Attestazione della presentazione della Comunicazione:** dopo aver completato l'inserimento di tutte le informazioni previste, la Procedura Nitrati consente, attraverso un percorso guidato, di chiudere, salvare, firmare elettronicamente e protocollare la Comunicazione nitrati. Il sistema informatico rilascia un primo numero di protocollo in fase di chiusura della Comunicazione e un secondo numero di protocollo in fase di caricamento della Comunicazione firmata digitalmente per garantire il rispetto dalla data di apposizione della firma. La data della seconda protocollazione dimostra il rispetto dei termini di presentazione stabiliti.
- **Sottoscrizione della comunicazione:** la Comunicazione nitrati deve essere sottoscritta elettronicamente:
 - a) dal legale rappresentante dell'azienda o da suo delegato² utilizzando una delle seguenti modalità:
 - CRS/CNS e relativo Pin;
 - firma digitale;
 - altre Smart cards, con valore di CNS, e relativo PIN rilasciate da vari organismi (ad esempio CCIAA), se dotate di firma digitale;
 - b) da un soggetto delegato dall'impresa attraverso il Sistema Deleghe presente in Sis.Co.Le modalità di acquisizione del Pin della CRS/CNS sono riportate all'indirizzo internet www.crs.lombardia.it.

¹ Cfr. le d.g.r. 5171/2016 e 5418/2016 al capitolo 2.3 "La Procedura nitrati"

² Cfr. le d.g.r. 5171/2016 e 5418/2016 al capitolo 2.4 "Modalità e tempistica per la presentazione e l'aggiornamento della Comunicazione nitrati", commi 4 e 5

Soggetti che possono compilare la Comunicazione nitrati

I soggetti che possono compilare la Comunicazione nitrati, previa acquisizione in Sis.Co. della necessaria delega, sono:

- le imprese agricole abilitate all'accesso al Sis.Co.
- i CAA (Centri Assistenza Agricola) delegati dall'impresa agricola;
- i liberi professionisti (dottori agronomi, periti agrari o agrotecnici iscritti ai rispettivi albi professionali), abilitati all'accesso al Sis.Co., delegati dall'impresa agricola.

Conservazione in azienda della Comunicazione nitrati e degli allegati

Presso il centro aziendale, o presso la sede legale qualora l'impresa sia sprovvista di strutture, deve essere conservata copia, cartacea o informatica, della Comunicazione nitrati e dei relativi allegati³, a disposizione per eventuali controlli da parte delle autorità competenti.

Precisazioni in merito alla Comunicazione nitrati 2018

In merito alla Comunicazione nitrati 2018 si precisa quanto segue:

Validità quinquennale dei POAs 2013, 2014 e 2015

- a) **È terminata la validità quinquennale dei POAs⁴ 2013.** Le imprese che hanno presentato una Comunicazione nitrati (POAs) nell'anno 2013 e che successivamente non ne hanno presentate altre, sono tenute a presentare una nuova Comunicazione nitrati nel 2018, entro i termini stabiliti da questo decreto, in quanto sono trascorsi i 5 anni di durata previsti dalla presentazione della precedente comunicazione.
- b) **I POAs 2014, 2015 e 2016 mantengono la validità quinquennale.** La validità quinquennale delle Comunicazioni nitrati presentate prima dell'anno 2017 [quelle tenute alla presentazione di un "Programma Operativo Aziendale semplificato (POAs)" secondo la classificazione della Procedura nitrati] è mantenuta, fatto salvo l'obbligo di aggiornamento nel caso di sopravvenute modifiche sostanziali⁵ o tali da causare la perdita della conformità aziendale.

Validità quinquennale della Comunicazione nitrati 2017

- a) **La validità quinquennale⁶ della Comunicazione nitrati è partita dalla Comunicazione nitrati presentata nell'anno 2017.**
- b) L'impresa che con la Comunicazione nitrati presentata nel 2017 ha dimostrato di essere conforme rispetto ai vincoli inerenti l'applicazione della direttiva nitrati, nella campagna nitrati 2018 ha la facoltà di far valere la sua validità quinquennale.
- c) La validità quinquennale della Comunicazione nitrati 2017 si interrompe nei casi previsti dalle d.g.r. 5171/2016 e 5418/2016 al capitolo 2.4.3 - "Interruzione della validità pluriennale della Comunicazione nitrati".

Introduzione di informazioni "previsionali"

La comunicazione nitrati 2018 prevede, come quelle 2015, 2016 e 2017, la possibilità di introdurre informazioni/dati previsionali. La procedura informatica consente di inserire:

- nuove strutture di stoccaggio che l'azienda prevede entrino in funzione entro la data limite del 30 settembre 2018;
- nuove strutture di trattamento che l'azienda prevede entrino in funzione entro la data limite del 30

³ Cfr. le d.g.r. 5171/2016 e 5418/2016 al capitolo 2.4.5 "Obblighi dell'impresa connessi con la Comunicazione nitrati"

⁴ Programma Operativo Aziendale semplificato (POAs)

⁵ Previste e definite al capitolo 2.4.3 "Interruzione della validità pluriennale della Comunicazione nitrati" e 2.4.4 "Modifiche sostanziali" delle d.g.r. 5171/2016 e 5418/2016

⁶ Come previsto al capitolo 2.4.1 "Validità quinquennale" delle d.g.r. 5171/2016 e 5418/2016

giugno 2018;

- nuovi terreni che l'azienda prevede di acquisire entro la data limite del 30 giugno 2018.

Qualora si preveda che tali strutture e/o terreni entrino in funzione in tempi successivi alle date sopra riportate, non è possibile inserirle nel sistema informatico. Tali elementi potranno essere inseriti, nel corso del 2018, con un aggiornamento del fascicolo aziendale e con un aggiornamento della Comunicazione nitrati presentata.

Aggiornamenti e varianti della Comunicazione nitrati 2018

- a) Successivamente al termine di presentazione 2018, fissato con il presente decreto, è possibile aggiornare (con una "variante") la Comunicazione nitrati presentata, anche indipendentemente dalla presenza di modifiche sostanziali. L'aggiornamento serve ad evidenziare eventuali cambiamenti aziendali che possono incidere sullo stato di adeguamento dell'impresa. In sede di controllo sarà acquisito l'ultimo aggiornamento disponibile, ferma restando la verifica del rispetto dei tempi di adempimento dell'obbligo amministrativo di presentazione.
- b) La Procedura Nitrati rimane "aperta" e disponibile tutto l'anno per consentire gli eventuali aggiornamenti che si rendessero utili o necessari e pertanto le imprese, possono aggiornare la propria Comunicazione nitrati per evidenziare gli effetti di cambiamenti intervenuti in corso d'anno.
- c) In caso di controllo, ai fini del rispetto degli adempimenti amministrativi, vale la Comunicazione nitrati presentata entro i termini stabiliti; per la verifica del rispetto degli altri adempimenti il controllore acquisisce e valuta anche gli eventuali aggiornamenti disponibili sul Sis.Co. regionale.

Utilizzo della funzione "Copia" nella Procedura nitrati

A partire dalla campagna 2018, saranno attivi nella Procedura nitrati alcuni accorgimenti tecnici finalizzati ad evitare un uso inefficace della funzione "Copia"⁷ e per evitare errori e imprecisioni che possono avere ripercussioni indesiderate sulla formulazione di una nuova Comunicazione nitrati.

In particolare la funzione "Copia":

- ✓ **È consentita** solo per copiare un flusso della campagna precedente a quella in corso (es.: per la campagna 2018 può essere copiato soltanto un flusso della campagna 2017, non un flusso delle campagne precedenti).
- ✓ **È consentita** quando nel flusso di origine sono presenti acquisizioni create dall'acquirente stesso e quindi non originate dai flussi dei cedenti.
- ✓ **Non è consentita** quando nel flusso di origine sono presenti acquisizioni di effluenti di allevamento (ACQ) originate dai flussi dei cedenti.
- ✓ **Non è consentita** quando nel flusso di origine sono presenti fertilizzanti organici (FO) e/o prodotti aggiuntivi (PA).

La Procedura nitrati effettua una serie di controlli sul rispetto delle condizioni sopra riportate e, coerentemente con esse:

- ✓ impedisce la copia di un flusso di una campagna diversa da quella precedente;
- ✓ segnala la presenza di situazioni incompatibili con la copia;
- ✓ quando viene generata la Copia di un flusso della campagna precedente a quella in corso controlla che siano presenti gli stessi codici allevamento, strutture e stoccaggi attivi e presenti nell'anno

⁷ La funzione "Copia" è una facilitazione disponibile nella Procedura nitrati per semplificare l'implementazione dei dati richiesti in una nuova Comunicazione partendo da quelli inseriti in una Comunicazione presentata in precedenza

precedente.

Nel caso in cui dopo la chiusura del flusso copiato (quello dell'anno precedente) siano state introdotte modifiche del Fascicolo aziendale, il nuovo "flusso" generato (dalla "Copia" del flusso dell'anno precedente) non riporta automaticamente tali modifiche; è pertanto necessario inserire ex novo le informazioni mancanti.

Precisazioni per i Comuni

Il Comune, per lo svolgimento delle attività di competenza, accede ai dati delle Comunicazioni nitrati utilizzando le funzionalità della piattaforma Sis.Co. di Regione Lombardia.

Per accedere alla piattaforma Sis.Co. è necessario accreditare la persona designata.

L'accreditamento della persona designata avviene con la sua CRS/CNS e pin al seguente indirizzo: <https://agricoltura.servizirl.it>.

Le istruzioni per accreditarsi e profilarsi al sistema sono disponibili ai seguenti link:

- ✓ [Come accedere e profilarsi al Portale delle Aziende Agricole \(Sis.Co.\)](#)
- ✓ [Manuale utenze Sis.Co.](#)

La persona designata deve, in fase di profilazione, "associarsi" al codice fiscale del Comune e scegliere la qualifica di "Operatore".

Durante la profilazione in "Informazioni aggiuntive" è obbligatorio allegare il documento di identità della persona designata e la richiesta motivata di accesso al sistema sottoscritta dal responsabile dell'Ente (su carta intestata del Comune).

Il responsabile delle utenze della piattaforma Sis.Co. è il Direttore dell'Organismo Pagatore Regione Lombardia (OPR). Pertanto, dopo la profilazione è necessario contattare l'OPR al numero di telefono 02 6765 8055 per la verifica e l'approvazione del profilo.

D.d.s. 6 dicembre 2017 - n. 15698

Reg. UE 1305/2013. Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia. disposizioni per la cessione di aziende (cambio beneficiario), ai sensi dell'art. 8 del reg. ue n.809/2014, relativamente all'operazione 8.1.02 «Mantenimento di superfici imboschite», alla sottomisura 10.1 «Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali», alla misura 11 «Agricoltura biologica», alla sottomisura 12.1 «Pagamento compensativo per le zone agricole natura 2000» e alla sottomisura 13.1 «Pagamento compensativo per le zone montane»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROGRAMMAZIONE E
ATTUAZIONE DELLO SVILUPPO RURALE

Visti

- il Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ed in particolare l'art. 22 «Forestazione e imboschimento», l'art. 28 «Pagamenti agro-climatico-ambientali», l'art. 29 «Agricoltura Biologica», l'art. 30 «Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua» e art. 31 «Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici»;
- il Regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento Delegato UE n. 640/2014 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento Delegato n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il Regolamento di Esecuzione UE n. 808/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di Esecuzione UE n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità ed in particolare l'art. 8 «Cessione di aziende»;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2017) 7188 del 20 ottobre 2017 che approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR e che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 4931 del 15 luglio 2015 «Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020» e smi;

Considerato opportuno predisporre in un unico documento le modalità operative per quanto concerne la procedura di cambio beneficiario comune alle c.d. «Misure a superficie» del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 di Regione Lombardia, ed in particolare relativamente all'operazione 8.1.02 «Mantenimento di superfici imboschite», alla sottomisura 10.1 «Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali», alla Misura 11 «Agricoltura Biologica», alla sottomisura 12.1 «Pagamento compensativo per

le zone agricole Natura 2000» e alla sottomisura 13.1 «Pagamento compensativo per le zone montane»;

Visto l'allegato 1 al presente provvedimento denominato «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Disposizioni per la cessione di aziende (Cambio beneficiario), ai sensi dell'art. 8 del reg. UE n. 809/2014, per l'operazione 8.1.02 «Mantenimento di superfici imboschite», la sottomisura 10.1 «Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali», la misura 11 «Agricoltura Biologica», la sottomisura 12.1 «Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000» e la sottomisura 13.1 «Pagamento compensativo per le zone montane», che stabilisce condizioni, procedure e tempistiche per il trasferimento degli impegni assunti con l'adesione alle sopracitate misure da un beneficiario (cedente) ad altro soggetto (subentrante o cessionario);

Preso atto che il sopra richiamato allegato 1 è stato predisposto dalla Struttura Programmazione e Attuazione dello Sviluppo Rurale della Direzione Generale Agricoltura in accordo con la Struttura Servizio tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA dell'Organismo Pagatore Regionale;

Ritenuto pertanto necessario approvare il sopra citato allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Programmazione e attuazione dello sviluppo rurale individuata dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 5227 del 31 maggio 2016;

DECRETA

1. di approvare l'Allegato 1 «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Disposizioni per la cessione di aziende (Cambio beneficiario), ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE n. 809/2014, per l'operazione 8.1.02 «Mantenimento di superfici imboschite», la sottomisura 10.1 «Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali», la misura 11 «Agricoltura Biologica», la sottomisura 12.1 «Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000» e la sottomisura 13.1 «Pagamento compensativo per le zone montane», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio regionale;

3. di attestare che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale di Regione Lombardia www.psr.regione.lombardia.it - sezione «Bandi»;

5. di comunicare all'Organismo Pagatore Regionale l'avvenuta pubblicazione sul BURL del presente decreto.

Il dirigente
Alessandro Nebuloni

ALLEGATO 1



PSR LOMBARDIA
L'INNOVAZIONE
METTE RADICI
2014 2020



Regione
Lombardia

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020

DISPOSIZIONI PER LA CESSIONE DI AZIENDE (CAMBIO BENEFICIARIO) AI SENSI DELL'ART. 8 DEL REG. UE N.809/2014

OPERAZIONE 8.1.02 "MANTENIMENTO DI SUPERFICI IMBOSCHITE"

SOTTOMISURA 10.1 "PAGAMENTO PER IMPEGNI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI"

MISURA 11 "AGRICOLTURA BIOLOGICA"

SOTTOMISURA 12.1 "PAGAMENTO COMPENSATIVO PER LE ZONE AGRICOLE NATURA 2000"

SOTTOMISURA 13.1 "PAGAMENTO COMPENSATIVO PER LE ZONE MONTANE"

INDICE

PREMESSA

- 1 DEFINIZIONI
- 2 CONDIZIONI PER IL SUBENTRO
- 3 PROCEDURA PER LA CESSIONE DI AZIENDE (CAMBIO BENEFICIARIO)
- 4 SOGGETTO TENUTO A PRESENTARE LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL CAMBIO BENEFICIARIO DENOMINATA A SIS.CO. "DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE – TIPO DI AUTORIZZAZIONE - CESSIONE AZIENDA (CAMBIO BENEFICIARIO), ART 8 DEL REG. UE N. 809/2014" E RELATIVE TEMPISTICHE
- 5 SOGGETTO CHE ISTRUISCE LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL CAMBIO BENEFICIARIO E RELATIVE TEMPISTICHE
- 6 SOGGETTO TENUTO A PRESENTARE LA DOMANDA AUTORIZZATA "MISURA/SOTTOMISURA XX - CESSIONE AZIENDA (CAMBIO BENEFICIARIO), ART. 8 DEL REG. UE N. 809/2014" E RELATIVE TEMPISTICHE
- 7 CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATO MANTENIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI
- 8 CONTENUTI DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL CAMBIO BENEFICIARIO
- 9 CONTENUTI DI UNA DOMANDA AUTORIZZATA "MISURA/SOTTOMISURA XX - CESSIONE AZIENDA (CAMBIO BENEFICIARIO), ART. 8 DEL REG. UE N. 809/2014"

PREMESSA

L'articolo 8 del Regolamento UE n. 809/2014 stabilisce le modalità con le quali deve essere effettuata una cessione di azienda da un beneficiario a un altro beneficiario dopo la presentazione di una domanda di aiuto, sostegno o pagamento.

L'articolo 47, comma 2 del Regolamento UE n. 1305/2013 prevede che, per le misure i cui pagamenti sono basati su una superficie, un beneficiario può cedere totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto e che quest'ultimo può subentrare negli impegni relativi alle superfici oggetto di trasferimento per il restante periodo.

Ai fini del pagamento dei premi, la cessione di azienda da un beneficiario a un altro beneficiario deve essere effettuata entro un termine fissato dagli Stati membri e nei limiti previsti dalla sopra citata normativa comunitaria.

Per quanto riguarda le Misure che prevedono pagamenti basati sulla superficie o sui capi animali, la Regione Lombardia prevede che la cessione:

- da un beneficiario a un altro beneficiario delle superfici o dei capi animali richiesti a premio con la domanda di sostegno o pagamento relativa ad una Operazione può essere totale o parziale;
- è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno e deve essere sempre tracciata sul sistema informativo delle Conoscenze di Regione Lombardia (Sis.Co.).

La cessione totale o parziale non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, qualora il recesso dagli impegni riguardi le parti della domanda che presentano tali irregolarità.

La cessione totale o parziale delle superfici o dei capi animali sotto impegno da parte di un beneficiario comporta la revoca totale o parziale dal premio e il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali, tranne nelle due seguenti casistiche:

- cause di forza maggiore;
- subentro di un altro soggetto agli impegni sottoscritti dal cedente (cambio beneficiario).

Il presente documento ha per oggetto il **cambio beneficiario**, cioè il trasferimento, totale o parziale, delle superfici o dei capi animali sotto impegno da un beneficiario ad altro soggetto.

1 DEFINIZIONI

Cessione: la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione che interessa interamente o parzialmente le superfici o i capi animali sotto impegno.

Cedente: il soggetto che cede totalmente o parzialmente le superfici o i capi animali sotto impegno.

Cessionario (subentrante): il soggetto al quale sono cedute le superfici o i capi animali sotto impegno.

Cambio beneficiario totale: il cedente cede tutte le superfici o i capi animali sotto impegno.

Cambio beneficiario parziale: il cedente cede una parte delle superfici o dei capi animali sotto impegno

Sis.Co.: Sistema informativo delle Conoscenze di Regione Lombardia.

2 CONDIZIONI PER IL SUBENTRO

Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento UE n. 809/2014 il cambio beneficiario è possibile solo se:

- il cessionario (subentrante) informa la Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura dell'avvenuta cessione e chiede il pagamento dell'aiuto e/o del sostegno;
- il cessionario (subentrante) presenta tutti i documenti giustificativi richiesti;
- l'azienda ceduta soddisfa tutte le condizioni per la cessione dell'aiuto e/o del sostegno.

Il cessionario (subentrante) deve mantenere i medesimi impegni assunti dal cedente in relazione alle superfici o ai capi animali oggetto di cessione.

E' possibile effettuare la cessione totale o parziale delle superfici o dei capi animali sotto impegno **solo nell'ambito della stessa Operazione**; non sono quindi ammissibili passaggi di superfici o di capi animali sotto impegno da una Operazione ad un'altra.

Tale limite non si applica alla Misura 11 "Agricoltura Biologica", nella quale è possibile passare dall'Operazione 11.1.01 "Conversione all'Agricoltura Biologica" all'Operazione 11.2.01 "Mantenimento dell'Agricoltura Biologica" nel rispetto di quanto stabilito nelle disposizioni attuative della Misura.

E' possibile effettuare una cessione totale o parziale senza che il cedente restituisca il premio percepito negli anni precedenti per le superfici o i capi animali trasferiti solo nel caso in cui il cessionario (subentrante) soddisfi le seguenti condizioni:

- deve essere in possesso di tutti i requisiti, soggettivi e oggettivi, previsti dal bando dell'Operazione interessata;
- deve dichiarare di:
 - impegnarsi a subentrare agli impegni sottoscritti dal cedente per tutta la durata del periodo di impegno restante¹;
 - assumersi la responsabilità delle irregolarità che comportano la riduzione e/o l'esclusione dal premio con la restituzione di eventuali contributi già erogati al cedente.

Inoltre:

¹ Il periodo di impegno restante è dato dalla durata dell'impegno fissata dal bando sottoscritto con la domanda di sostegno del 1° anno (es. 6 anni) meno la durata dell'impegno espressa in anni già soddisfatta dal cedente.

- il cessionario (subentrante) può subentrare:
 - solo alle Operazioni compatibili con quelle eventualmente già in essere, se già beneficiario di una o più Operazioni;
 - anche ad una sola delle Operazioni attivate dal cedente, in caso di Operazioni combinate;
- le superfici oggetto di trasferimento devono essere nella disponibilità del cessionario (subentrante), attraverso un regolare titolo di conduzione (proprietà, affitto, ecc.);
- la movimentazione dei capi animali trasferiti al cessionario (subentrante) deve essere regolarmente registrata nella Banca Dati Regionale (BDR) veterinaria e, in caso di compravendita, deve essere presente la fattura o altra idonea documentazione;
- una medesima superficie o capo animale possono essere coinvolti di norma una sola volta in un procedimento di cambio beneficiario;
- il cambio beneficiario NON è possibile qualora il cedente sia iscritto al Registro Debitori dell'Organismo Pagatore Regionale, presenti posizioni debitorie e non abbia in corso altri pagamenti che possono consentire il recupero delle somme dovute;
- le superfici o i capi animali sotto impegno oggetto di trasferimento devono essere dichiarati entro i termini regolamentari in una domanda di sostegno/pagamento.

3 PROCEDURA PER LA CESSIONE DI AZIENDE (CAMBIO BENEFICIARIO)

La cessione totale o parziale dal cedente al cessionario (subentrante) si realizza con l'attivazione di un'apposita procedura su Sis.Co., tramite le seguenti fasi:

1. Presentazione da parte del cessionario (subentrante) di una richiesta di autorizzazione a subentrare alla domanda di sostegno/pagamento del cedente, corredata dalla documentazione prevista nelle disposizioni attuative delle Operazioni interessate, denominata "*Domanda di autorizzazione – Tipo di autorizzazione - Cessione azienda (Cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014*";
2. Istruttoria della suddetta richiesta da parte della Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura (Responsabile dell'Operazione);
3. In caso di esito positivo dell'istruttoria di cui al punto 2, presentazione da parte del cessionario (subentrante) della domanda di sostegno/pagamento denominata "*Misura/Sottomisura XX - Cessione azienda (Cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014*", con la quale quest'ultimo subentra formalmente agli impegni del cedente per il restante periodo d'impegno. Nella domanda, tra la superficie o i capi animali sotto impegno, devono figurare anche quelli oggetto di trasferimento.

Se il cambio beneficiario non è perfezionato con le modalità sopra descritte, il cedente è tenuto alla restituzione dei premi percepiti per le superfici o i capi animali trasferiti per i quali il cessionario (subentrante) non ha formalizzato l'assunzione degli impegni del cedente.

Se il cambio beneficiario è parziale, il cedente non sarà tenuto a modificare l'ultima domanda di sostegno/pagamento valida, richiamata nella richiesta di autorizzazione al subentro presentata dal cessionario (subentrante); in questo caso, nell'istruttoria di SALDO, l'Organismo Pagatore Regionale:

- 1) escluderà dalle superfici o dai capi animali accertati le superfici o i capi animali trasferiti che figurano ancora nella domanda di sostegno/pagamento del cedente;
- 2) ridefinirà, ai fini del pagamento, le nuove superfici o i capi animali accertati, al netto della superficie o dei capi animali trasferiti, senza prevedere alcuna penalità, poiché la riduzione è riconducibile ad un procedimento di cambio beneficiario.

In caso di cambio beneficiario parziale, per garantire il pagamento corretto delle domande presentate nell'anno in cui è stato autorizzato il procedimento di cambio beneficiario, al cedente non verrà riconosciuto alcun pagamento dell'anticipo.

Il cambio beneficiario deve essere effettuato ANCHE a seguito di cessione di superfici o capi animali da un beneficiario cedente ad un cessionario (subentrante) anch'esso già beneficiario della stessa Operazione e/o della stessa Misura.

4 SOGGETTO TENUTO A PRESENTARE LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL CAMBIO BENEFICIARIO DENOMINATA A SIS.CO. "DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE – TIPO DI AUTORIZZAZIONE - CESSIONE AZIENDA (CAMBIO BENEFICIARIO), ART 8 DEL REG. UE N. 809/2014" E RELATIVE TEMPISTICHE

Come indicato nel paragrafo 3, il soggetto tenuto a presentare su Sis.Co. la richiesta di autorizzazione al cambio beneficiario "Domanda di autorizzazione – tipo di autorizzazione – Cessione azienda (Cambio beneficiario), art. 8 del reg. UE n. 809/2014" è il cessionario (subentrante).

Il cessionario (subentrante) deve presentare la suddetta richiesta a Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura entro 30 giorni lavorativi dal trasferimento di conduzione dei terreni o dei capi animali dal cedente al cessionario (subentrante).

5 SOGGETTO CHE ISTRUISCE LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL CAMBIO BENEFICIARIO E RELATIVE TEMPISTICHE

Il soggetto che istruisce la richiesta di autorizzazione presentata dal cessionario (subentrante) alla Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura tramite Sis.Co. è il Responsabile dell'Operazione, che può avvalersi degli Uffici Territoriali Regionali (UTR) e della Provincia di Sondrio.

Il Responsabile dell'Operazione è individuato con decreto dall'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 e assume la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 241/1990.

L'istruttoria deve essere completata entro 45 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta di autorizzazione da parte del cessionario (subentrante).

Il Responsabile dell'Operazione comunica al cessionario (subentrante) e al cedente, tramite PEC, l'esito dell'istruttoria.

Il cessionario (subentrante) deve considerare i tempi istruttori sopra descritti, per assicurarsi, in caso di istruttoria positiva, la possibilità di presentare la domanda di sostegno/pagamento denominata "Misura/Sottomisura XX - Cessione Azienda (Cambio Beneficiario), Art. 8 del Reg. UE n. 809/2014" entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria per le domande di sostegno/pagamento e le domande di sostegno/pagamento tardive.

Qualora l'istruttoria della richiesta di autorizzazione si concludesse oltre i sopracitati termini stabiliti dalla normativa comunitaria per le domande di sostegno/pagamento e le domande di

sostegno/pagamento tardive, il cambio beneficiario potrà essere perfezionato solo se le superfici o i capi oggetto di trasferimento sono stati dichiarati nella domanda di pagamento del cedente. Diversamente non sarà possibile riconoscere il cambio beneficiario.

6 SOGGETTO TENUTO A PRESENTARE LA DOMANDA AUTORIZZATA “MISURA/SOTTOMISURA XX - CESSIONE AZIENDA (CAMBIO BENEFICIARIO), ART. 8 DEL REG. UE N. 809/2014” E RELATIVE TEMPISTICHE

Una volta istruita positivamente la richiesta di autorizzazione al cambio beneficiario di cui al precedente paragrafo 5, il cessionario (subentrante) può presentare su Sis.Co. una domanda autorizzata denominata “*Misura/Sottomisura XX - Cessione Azienda (Cambio Beneficiario), Art. 8 del REG. UE n. 809/2014*”, che costituisce domanda di sostegno/pagamento.

La domanda autorizzata deve essere presentata entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, tramite PEC, del Responsabile dell’Operazione riguardo l’esito positivo dell’istruttoria della suddetta richiesta di autorizzazione, pena l’invalidazione dell’intera procedura di subentro.

Tale domanda sarà presentata su Sis.Co. ed istruita con le modalità definite nelle disposizioni attuative delle singole Operazioni.

7 CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATO MANTENIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI

Il cessionario (subentrante) assume formalmente gli impegni del cedente con la presentazione su Sis.Co. della domanda autorizzata “*Misura/Sottomisura XX - Cessione Azienda (Cambio Beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014*” e diviene responsabile a tutti gli effetti del rispetto degli impegni per tutta la durata residua, calcolata a partire dall’anno in cui è stata presentata dal cedente la domanda relativa all’Operazione oggetto di cambio beneficiario.

Pertanto, il cedente non è tenuto a restituire le somme già percepite negli anni d’impegno antecedenti il cambio beneficiario. Viceversa, se colui che intende subentrare non presenta tutte le caratteristiche richieste ai precedenti paragrafi 2 e 3, il cedente è tenuto alla restituzione dei premi percepiti, maggiorati degli interessi legali.

Dopo l’assunzione formale degli impegni da parte del cessionario (subentrante) con la presentazione della domanda autorizzata “*Misura/Sottomisura XX - Cessione Azienda (Cambio Beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014*”, la responsabilità di eventuali rinunce agli impegni e/o future irregolarità che comportano riduzioni od esclusioni dal premio, con recupero di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva, è imputabile al cessionario (subentrante) stesso, il quale è tenuto a restituire il premio già erogato, anche per il periodo già trascorso, al cedente.

Nella seguente tabella sono riassunti i casi che determinano la restituzione dei premi e i relativi soggetti tenuti alla restituzione.

Fasi del procedimento	Soggetto tenuto alla restituzione dei premi percepiti dal cedente
Richiesta di autorizzazione istruita negativa	Cedente
Mancata presentazione Domanda art.8 Reg. UE n. 809/2014	Cedente
Domanda art. 8 Reg. UE n. 809/2014 istruita negativa	Subentrante

8 CONTENUTI DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL CAMBIO BENEFICIARIO

La richiesta di autorizzazione al cambio beneficiario contiene:

- l'anagrafica del cessionario (subentrante) e del cedente;
- il riferimento alla domanda di sostegno/pagamento (ID domanda, Misura) presentata dal cedente alla quale il cessionario (subentrante) intende "collegarsi";
- l'indicazione se la richiesta riguarda una cessione totale o parziale;
- le superfici o i capi animali richiesti nella domanda del cedente a cui il cessionario intende subentrare;
- l'eventuale modulistica richiesta ed approvata nelle disposizione attuative delle Operazioni oggetto di cambio beneficiario.

9 CONTENUTI DI UNA DOMANDA AUTORIZZATA "MISURA/SOTTOMISURA XX - CESSIONE AZIENDA (CAMBIO BENEFICIARIO), ART. 8 DEL REG. UE N. 809/2014"

La domanda autorizzata "Misura/Sottomisura XX - Cessione Azienda (Cambio Beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014" presenta la medesima struttura della corrispondente domanda di sostegno/pagamento relativa all'Operazione oggetto di cambio beneficiario.

Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 15 dicembre 2017

D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

D.d.s. 27 novembre 2017 - n. 14902**Aggiornamento e pubblicazione degli importi dovuti alla Regione Lombardia per l'anno 2018 a titolo di canoni di utenza di acqua pubblica in applicazione dell'articolo 6 della l.r. 29 giugno 2009, n. 10**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE E REGOLAMENTAZIONE DEGLI USI DELLE ACQUE, SICUREZZA DEGLI INVASI

Visto l'articolo 6 della l.r. 29 giugno 2009, n. 10 «Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale» e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare i commi 5 e 6.

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 6 comma 6 della l.r. 10/2009, risulta necessario aggiornare la misura dei canoni demaniali per l'uso delle acque pubbliche al tasso di inflazione programmata indicato nell'ultimo documento di programmazione economico-finanziaria, e che di tale aggiornamento è data notizia tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione entro il 15 dicembre dell'anno in corso.

Vista la «Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2017», Deliberata dal Consiglio dei Ministri il 23 settembre 2017 ed in particolare la Tavola II.4 'Quadro macroeconomico programmatico' laddove viene previsto per l'anno 2018 un tasso di inflazione programmata del 1,70% rispetto al 2017.

Richiamati:

- il d.d.s. n. 11774 del 2 dicembre 2011 - che riporta i canoni per le utenze di acqua ed i canoni di polizza idraulica relativi all'anno 2012;
- il d.d.s. n. 12929 del 29 dicembre 2011 - che riporta l'aggiornamento dei canoni per le utenze di acqua, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 10/2009, relativi all'anno 2012;
- il d.d.s. n. 11293 del 4 dicembre 2012 - che riporta l'aggiornamento dei canoni per le utenze di acqua, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 10/2009, relativi all'anno 2013;
- il d.d.s. n. 11712 del 6 dicembre 2013 - che riporta l'aggiornamento dei canoni per le utenze di acqua, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 10/2009, relativi all'anno 2014;
- il d.d.s. n. 11849 del 5 dicembre 2014 - che riporta l'aggiornamento dei canoni per le utenze di acqua, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 10/2009, relativi all'anno 2015;
- il d.d.s. n. 10326 del 26 novembre 2015 - che riporta l'aggiornamento dei canoni per le utenze di acqua, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 10/2009, relativi all'anno 2016;
- il d.d.s. n. 12793 del 1 dicembre 2016, - che riporta l'aggiornamento dei canoni per le utenze di acqua, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 10/2009, relativi all'anno 2017.

Vista la tabella riportata in Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, ove sono indicati gli importi dovuti per l'anno 2018 alla Regione Lombardia a titolo di canoni demaniali relativi alle utenze di acqua pubblica, come risultanti dall'aggiornamento dei canoni 2017 al sopraindicato tasso di inflazione programmata.

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione degli importi dovuti per l'anno 2018 alla Regione Lombardia a titolo di canoni demaniali relativi alle utenze di acqua pubblica aggiornati al tasso di inflazione programmata.

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della X legislatura.

Considerato che l'attività di aggiornamento dei canoni demaniali oggetto del presente atto fa riferimento all'obiettivo specifico del PRS 270.09.06 «Attuazione federalismo demaniale e riassegnazione concessioni grandi derivazioni».

Tutto ciò premesso;

DECRETA

1. Gli importi dovuti per l'anno 2018 alla Regione Lombardia a titolo di canoni demaniali relativi alle utenze di acqua pubblica, risultanti dall'aggiornamento al tasso di inflazione programmata indicato nell'ultimo documento di programmazione economico-finanziaria, sono riportati nella tabella in Allegato A, parte integrante e sostanziale al presente atto.

2. Di pubblicare il presente atto e l'Allegato A sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente
Raffaele Occhi

Allegato A – Tabella Canoni per l'uso di acqua pubblica – anno 2018

CANONI PER L'USO DI ACQUA PUBBLICA - ANNO 2018			
Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n. 2 e dell'art. 6 della l.r. 10/2009 e s.m.i.			
USI	tipologia	unità di misura	canone unitario
usi art. 3, comma 4), R.R. 2/2006			
a) potabile	canone	€/modulo	2.346,96
	canone minimo	€	391,17
b) irriguo	canone src (1)	€/modulo	55,07
	canone crc (2)	€/modulo	27,53
	canone bnt (3)	€/ha	0,55
	canone minimo	€	38,97
c) idroelettrico (produzione forza motrice)	canone piccole derivazioni	€/kW	16,00
	canone grandi derivazioni	€/kW	32,22
	canone minimo	€	140,82
d) Industriale (4)	canone per portata di concessione < 3 m ³ /s	€/modulo	18.116,87
	canone per portata di concessione > 3 m ³ /s	€/modulo	36.520,99
	canone minimo	€	2.470,49
e) piscicolo (ittiogenico)	canone	€/modulo	391,17
	canone minimo	€	140,82
f) zootecnico	canone	€/modulo	1.173,45
	canone minimo	€	140,82
g) igienico	canone	€/modulo	1.173,45
	canone minimo	€	140,82
h) antincendio	canone	€/modulo	1.173,45
	canone minimo	€	140,82
i) autolavaggio	canone	€/modulo	1.173,45
	canone minimo	€	140,82
j) lavaggio strade	canone	€/modulo	1.173,45
	canone minimo	€	140,82
k) innaffiamento aree verdi o aree sportive	canone	€/modulo	391,17
	canone minimo	€	140,82
l) scambio termico in impianti a pompa di calore	canone	€/modulo	1.173,45
	canone minimo	€	140,82
m) navigazione interna	canone	€/modulo	55,07
	canone minimo	€	38,97
n) didattico/scientifico	canone	€/modulo	55,07
	canone minimo	€	38,97
usi art. 3, comma 5), R.R. 2/2006			
usi diversi (altro uso)	canone	€/modulo	1.173,45
	canone minimo	€	140,82
uso art. 34, comma 10), R.R. 2/2006			
riconoscimento demanialità	canone minimo	€	570,03
uso art. 6, comma 3 ter 1, l.r. 10/2009			
raffreddamento centrali termoelettriche con acque superficiali (5)	canone	€/modulo	12.436,97

NOTE: L'unità di misura per la determinazione del canone è il "modulo" pari ad una portata di 100 l/s, per l'uso idroelettrico il canone è calcolato sulla Potenza Nominale Media annua espressa in kW. (1): senza restituzione delle colature (art. 35, comma 1, T.U. 1775/1933); (2): con restituzione delle colature (art. 35, comma 1, T.U. 1775/1933); (3): bocca non tassata (art. 35, comma 1, T.U. 1775/1933); (4) dal 2008 il modulo industriale è pari ad una portata di 100 l/s; (5) uso specifico introdotto dal 2015 dall'art. 6, comma 3 ter 1, della l.r. 10/2009.

Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 15 dicembre 2017

D.G. Casa, housing sociale, EXPO 2015 e internazionalizzazione delle imprese

D.d.u.o. 12 dicembre 2017 - n. 15927
Approvazione beneficiari aderenti all'invito alle imprese lombarde a manifestare l'interesse per la partecipazione alla piattaforma Business Matching attiva nell'ambito di Expo Astana 2017 «Future Energy» di cui al decreto del 5 luglio 2017, n. 8097.VI provvedimento

IL DIRIGENTE DELLA UO
PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE ABITATIVE
E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Richiamati:

- il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura, approvato con d.c.r. del 9 luglio 2013, n. 78, che promuove gli interventi a sostegno dell'internazionalizzazione, della ricerca e dell'innovazione, dell'attrattività e della valorizzazione delle eccellenze del territorio e che prevede che Regione Lombardia, in raccordo con il Ministero degli Affari Esteri, operi per instaurare e rafforzare le relazioni con le Regioni e gli Stati europei e mondiali, attraverso l'organizzazione di missioni istituzionali, l'adesione a reti interregionali e la partecipazione a iniziative internazionali;
- la legge regionale del 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività» ai sensi della quale la Regione, anche in collaborazione con il sistema delle associazioni di categoria, promuove il mercato e l'internazionalizzazione, sostenendo in particolare: la capacità delle imprese di sviluppare e ampliare le proprie prospettive di mercato; l'internazionalizzazione del sistema imprenditoriale, consolidando nel territorio l'attività di ricerca e sviluppo e favorendo la collaborazione non delocalizzativa con le imprese straniere; la tutela della proprietà intellettuale e la sensibilizzazione dei consumatori; la tutela e la promozione dei prodotti tipici locali e delle produzioni industriali delle imprese della Lombardia anche a livello internazionale;

Richiamati:

- l'art. 30 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 33, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 2014, n. 164, che ha previsto l'adozione di un piano per la promozione straordinaria del made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, e individua come soggetto attuatore ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
- il contratto per la partecipazione dell'Italia a Expo Astana 2017, sottoscritto il 25 luglio 2016 dal Commissario Generale di sezione designato dal Governo Italiano con il Presidente della Società Expo Astana e il Commissario Generale dell'Esposizione;

Vista la d.g.r. del 30 gennaio 2017, n. 6179 «Partecipazione di Regione Lombardia all'esposizione internazionale di Astana 2017 - di concerto con il Vicepresidente Sala e l'Assessore Terzi»;

Richiamati:

- il decreto dirigenziale del 16 giugno 2017, n. 7208, «FEC 58/2017 - Affidamento incarico alla società E-venti Kazakhstan con sede in Astana (Kazakhstan) per l'acquisizione di servizi per l'internazionalizzazione delle imprese lombarde nell'ambito di Expo Astana 2017 in programma fino al 10 settembre 2017. Assunzione impegno di spesa. Codice CIG Z631EEB46B», che approva l'offerta economica proposta dalla società E-venti Kazakhstan nella quale è incluso l'acquisto di coupon per l'iscrizione alla piattaforma Business Matching per 100 imprese lombarde, comprensivo del primo B2B, per un importo pari ad euro 22.500;
- il decreto dirigenziale del 5 luglio 2017, n. 8097, che approva l'invito alle imprese lombarde a manifestare l'interesse per la partecipazione alla piattaforma Business Matching attiva nell'ambito di Expo Astana 2017 «Future Energy»;

Dato atto che, nel caso di azioni che possono configurarsi come aiuto in conto servizio alle imprese, tale aiuto è concesso ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con riferimento in particolare agli articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizione), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo), 6 (controllo);

Considerato che sono pervenute le seguenti domande di adesione all'invito a manifestare l'interesse:

- Scientific Open Space Group s.r.l., pervenuta il 17 novembre 2017, protocollo regionale n. U1.2017.0007515 del 20 novembre 2017;
- Gatco s.r.l., pervenuta il 22 novembre 2017, protocollo regionale n. U1.2017.0007586 del 23 novembre 2017 e successivamente integrata con comunicazione protocollo n. U1.2017.0007708 del 30 novembre 2017;
- Agiomar di Casartelli Maria, pervenuta il 23 novembre 2017, protocollo regionale n. U1.2017.0007607 del 23 novembre 2017;
- Maison di Pezzoli Camillo, pervenuta il 23 novembre 2017, protocollo regionale n. U1.2017.0007610 del 24 novembre 2017;
- Enki s.r.l., pervenuta il 30 novembre 2017, protocollo regionale n. U1.2017.0007761 dell'1 dicembre 2017;

Verificata la completezza delle domande e dei relativi allegati, nonché la sussistenza dei requisiti necessari per accedere all'iniziativa;

Preso atto, in particolare, delle dichiarazioni fornite a tal fine dalle imprese richiedenti ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo cui le stesse:

- non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- non appartengono ai settori esclusi di cui all'art. 1 del reg. (UE) n. 1407/2013;
- diano evidenza di eventuali aiuti «de minimis», ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti;

Richiamati:

- la legge n. 234 del 24 dicembre 2012, «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», art. 52 comma 3, e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni».

Dato atto che, ai sensi del Decreto ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, si è provveduto ad inserire le informazioni relative alla concessione dei benefici all'interno del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (codice della misura - CAR: 1951) e ad effettuare, attraverso tale Registro, le verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti de minimis di cui all'art. 14 del suddetto Decreto, ai sensi e per le finalità dell'art. 17 del medesimo Decreto, e che tali verifiche hanno prodotto esito positivo;

Preso atto che, a seguito delle verifiche effettuate, il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ha rilasciato i seguenti codici concessione COR:

- Scientific Open Space Group s.r.l. - COR 154920;
- Gatco s.r.l. - COR 160018;
- Agiomar di Casartelli Maria - COR 161063;
- Maison di Pezzoli Camillo - COR 161117;
- Enki s.r.l. - COR 161294;

Ritenuto pertanto di ammettere all'invito a manifestare l'interesse per la partecipazione alla piattaforma Business Matching attiva nell'ambito di Expo Astana 2017 «Future Energy» le domande delle seguenti imprese, ai sensi del reg. (UE) n. 1407/2013:

- Scientific Open Space Group s.r.l.
- Gatco s.r.l.
- Agiomar di Casartelli Maria
- Maison di Pezzoli Camillo
- Enki s.r.l.

Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della X Legislatura, in particolare la d.g.r. n. 5758 dell'8 novembre 2016, che prevede, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, la soppressione della Struttura Internazionalizzazione delle imprese e la ridenominazione dell'Unità organizzativa Programmazione politiche abitative in Unità organizzativa Programmazione delle

politiche abitative e internazionalizzazione delle imprese, con modifica competenze;

DECRETA

1. Di ammettere all'invito alle imprese lombarde a manifestare l'interesse per la partecipazione alla piattaforma Business Matching attiva nell'ambito di Expo Astana 2017 «Future Energy» le seguenti, imprese ai sensi del reg. (UE) n. 1407/2013:

- Scientific Open Space Group s.r.l. - COR 154920;
- Gatco s.r.l. - COR 160018;
- Agiomar di Casartelli Maria - COR 161063;
- Maison di Pezzoli Camillo - COR 161117;
- Enki s.r.l. - COR 161294;

2. Di trasmettere il presente atto alle suddette imprese, unitamente al link per l'accesso alla piattaforma oggetto del beneficio;

3. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente
Francesco Foti

Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 15 dicembre 2017

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Struttura commissariale per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) Decreto n. 166 del 28 novembre 2017

Presa d'atto della rendicontazione finale dei «lavori di ripristino della chiesa della parrocchia di S. Andrea Apostolo» in Sarginesco di Castellucchio (MN) a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012» id123 - art 2 del protocollo d'intesa tra commissario delegato e Diocesi di Mantova del 17 novembre 2015

IL SOGGETTO ATTUATORE

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Dato atto che lo *Stato di Emergenza* è stato più volte prorogato nel tempo, da ultimo, alla data del 31 dicembre 2018, con Legge 26 febbraio 2016, n. 21.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», pubblicato nella G.U. n.131 del 7 giugno 2012 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, pubblicata nella G.U. n.180 del 3 agosto 2012 (in seguito DL 74/2012), con il quale:

- i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione;
- è stato istituito il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati;
- è stato stabilito che i Presidenti delle tre Regioni possano adottare «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi per le attività di ricostruzione*» ed inoltre, in qualità di Commissari, possano costituire una apposita Struttura Commissariale e si possano avvalere e/o delegare funzioni attribuite dallo stesso d.l. ai Sindaci dei Comuni e ai Presidenti delle Province interessate dal sisma per l'attuazione dei necessari interventi (art.1, comma 5 e 5-bis).

Visto l'art.10, comma 15-ter, del d.l. n.83/2012, così come convertito in legge, secondo cui, al fine di operare l'opportuno raccordo con le ulteriori Amministrazioni interessate, i Presidenti delle Regioni possono avvalersi, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di Soggetti Attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive ed indicazioni appositamente impartite.

Considerato che l'art.1, comma 5, dello stesso d.l. n.74/2012, così come modificato dall'art.10, comma 15, del d.l. n.83/2012 e successivamente dall'art.6-sexies del d.l. 43/2013, prevedeva che - a supporto dei Commissari - potesse essere costituita apposita Struttura Commissariale composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di distacco o di comando, anche parziale, nel limite di 15 unità di personale, con oneri posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo per la Ricostruzione di cui all'art.2 del citato d.l. n.74/2012.

Dato atto del disposto delle Ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n.3, con la quale tra l'altro è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art.1, comma 5°, del DL 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n.51, con la quale il Commissario delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art.1 del decreto legge 6 giugno 2012, n.74, convertito con modificazioni nella Legge 1° agosto 2012, n.122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Attuatore unico.

Dato atto che, in data 17 novembre 2015, è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra Diocesi di Mantova e Commissario Delegato Sisma finalizzato a favorire, con il carattere dell'urgenza, gli interventi volti alla ripresa delle normali condizioni di vita dei centri urbani danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 ed al ripristino della piena fruibilità pubblica degli edifici di culto, in quanto parti integranti e fondamentali del tessuto urbano e sociale ed attraverso il quale, tra le altre cose, stabilisce, all'articolo 2, interventi prioritari su 13 Chiese per una spesa complessiva pari a € 27.071.205,14 di cui €11.768.696,44 a carico del Commissario Delegato ed € 11.962.445,07 a carico della Diocesi di Mantova.

Preso atto che tra gli interventi prioritari previsti dall'articolo 2 del citato Protocollo d'Intesa rientra l'intervento relativo alla «Parrocchia di S. Andrea Apostolo», Chiesa «S. Andrea Apostolo a Sarginesco di Castellucchio (MN), con una spesa complessiva di €360.000,00 di cui €200.000,00 a carico dei Fondi della Diocesi di Mantova e una quota pari a €160.000,00 non coperta da finanziamento.

Vista l'Ordinanza n.165 del 17 novembre 2015 «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 - aggiornamento 1», con cui il Commissario Delegato prende atto del Protocollo di Intesa tra Diocesi di Mantova e Commissario Delegato Sisma e nella quale è ricompreso l'intervento, avente ID 123, relativo alla «Parrocchia di S. Andrea Apostolo», Chiesa «S. Andrea Apostolo a Sarginesco di Castellucchio (MN), con una spesa che prevede 200.000,00 a carico della Diocesi di Mantova.

Vista l'Ordinanza del 14 marzo 2016, n. 209: «Piano degli Interventi Urgenti per il Ripristino degli Immobili Pubblici Danneggiati dagli Eventi Sismici del Maggio 2012 - Aggiornamento 2» con cui l'intervento ID 123 «Parrocchia di S. Andrea Apostolo», Chiesa «S. Andrea Apostolo a Sarginesco di Castellucchio (MN), viene confermato all'interno del Piano con un importo di intervento ed un importo ammesso pari a € 360.000,00 ed una quota a carico della Diocesi di Mantova pari a € 200.000,00.

Vista da ultimo l'Ordinanza del 1 agosto 2017, n. 338: «Piano degli Interventi Urgenti per il Ripristino degli Immobili Pubblici Danneggiati dagli Eventi Sismici del Maggio 2012 - Aggiornamento 4» con cui l'intervento ID 123 «Parrocchia di S. Andrea Apostolo», Chiesa «S. Andrea Apostolo a Sarginesco di Castellucchio (MN), viene confermato all'interno del Piano con un importo intervento ed un importo ammesso pari a € 360.000,00, una quota a carico della Diocesi di Mantova pari a € 230.000,00 nonché la previsione di un «contributo ulteriormente concedibile in caso di economie» pari a €65.000,00 pari al 50% della differenza tra l'importo ammesso e la quota a carico della Diocesi di Mantova.

Vista la documentazione presentata in data 2 novembre 2017, prot. n. C1.2017.6764, con cui la Diocesi di Mantova ha trasmesso alla Struttura Commissariale la documentazione inerente la rendicontazione finale dell'intervento in oggetto e contestualmente dichiara quanto segue:

- i lavori previsti dal progetto esecutivo necessari all'ottenimento del certificato di collaudo sono terminati per una spesa complessiva pari a €253.491,74;
- la Parrocchia non intende procedere con ulteriori lavorazioni di finitura e completamento del progetto la cui spesa complessiva richiamata nel protocollo d'intesa del 17 novembre 2015 era originariamente quantificata in €360.000,00.

Vagliata con esito positivo la documentazione di cui sopra al fine di verificarne la regolarità e l'effettività della spesa sostenuta per un importo pari a €253.491,74.

Dato atto che il presente atto non comporta oneri a carico del Commissario Delegato per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs 14 marzo 2013, n.33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», ove applicabili, sono stati assolti.

Assesata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono interamente richiamate,

1. di prendere atto della rendicontazione finale dei lavori relativi l'intervento ID 123 «Parrocchia di S. Andrea Apostolo» Chiesa

«S. Andrea Apostolo a Sarginesco di Castellucchio (MN), per un importo complessivo pari a €253.491,74;

2. di dichiarare concluso l'intervento di cui al punto precedente, anche per la parte «Contributo ulteriormente concedibile in caso di economie» così come definito nell'allegato C dell'Ordinanza del 1 agosto 2017 n. 338;

3. di trasmettere il presente atto alla Diocesi di Mantova, nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il soggetto attuatore
Roberto Cerretti